RESOCONTO STENOGRAFICO

106.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MARZO 1984

PRESÍDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni	modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché
Disegni di legge:	proroga del trattamento fiscale age-
(Presentazione) 8790	volato per le miscele di alcoli e ben-
(Proposta di assegnazione a Commis-	zina usate per autotrazione nelle
sione in sede legislativa) 8745	prove sperimentali (1346).
(Trasmissione dal Senato) 8745	Presidente 8772, 8773, 8774, 8775
	Fini Gianfranco (MSI-DN) 8773
(Disegno di legge di conversione:	Loda Francesco (PCI) 8773
(Autorizzazione di relazione orale) . 8790	Susi Domenico, Sottosegretario di Stato
	per le finanze 8772
Disegno di legge di conversione:	Tamino Gianni (<i>DP</i>) 8774
(Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regola-	VINCENZI BRUNO (DC), Relatore 8772
mento):	Disegno di legge (Seguito della discus-
Conversione in legge del decreto-leg-	sione ed approvazione):
ge 27 febbraio 1984, n. 15, recante	Conversione in legge del decreto-leg-

PAG.		PAG.
ge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei	PIERMARTINI GABRIELE (PSI), Relatore per la maggioranza	8791 8803 8782 8817 8783 8816
prezzi (1217). Presidente 8746, 8747, 8749, 8750, 8756 8757, 8763, 8764, 8765, 8766	Proposte di legge: (Assegnazione a Commissione in sede	
Baghino Francesco Giulio (MSI-DN) . 8765 Graduata Michele (PCI) 8756	legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) (Proposta di trasferimento dalla sede	8815
Orsini Bruno, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 8747, 8757	referente alla sede legislativa) (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'ar-	8746
PICCHETTI SANTINO (PCI) 8764 ROSSI ALBERTO (DC), Relatore 8746	ticolo 77 del regolamento)	8745
SACCONI MAURIZIO (PSI) 8763 STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE TOMASO 8750	Interrogazioni e interpellanza: (Annunzio)	8820
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	Risoluzione: (Annunzio)	8820
Norme in materia di controllo dell'at- tività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanato- ria delle opere abusive (833); Nico-	Per la pubblicazione delle dichiarazio- ni dei deputati relative alle spese sostenute per la campagna eletto- rale:	
tra: Disciplina e recupero delle ope- re abusive realizzate (548); Pazza- glia ed altri: Norme per la sanatoria	Presidente	8819 8819
dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).	Per lo svolgimento di una interrogazio- ne:	
PRESIDENTE 8781, 8782, 8785, 8787, 8788, 8790, 8791, 8796, 8803, 8810, 8817, 8819 BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI), Rela-	Presidente	8820 8820
tore di minoranza	Votazione segreta di disegni di legge	8766
CRUCIANELLI FAMIANO (Misto-PDUP) . 8787 GORGONI GAETANO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 8791	Votazioni segrete 8751, 8757, 8775, 8791,	8797, 8804
LODA FRANCESCO (PCI)	Ordine del giorno della seduta di domani	8820

La seduta comincia alle 16,30.

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreoni, Cavigliasso, Di Bartolomei, Marte Ferrari, Fioret, Gioia, Lega, Lenoci, Lobianco, Manchinu, Marianetti, Patria e Potì sono in missione per incarico del loro ufficio.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 12 marzo 1984 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quella I Commissione permanente:

S. 517 — «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione» (1405).

Sarà stampato e distribuito.

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 15 febbraio 1984 è stato assegnato alla VIII Commissione permanente (Istruzione), in sede legislativa, il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270» (1189).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la seguente proposta di legge, attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge sopraindicato:

Portatadino ed altri: «Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario» (888).

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che

propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Interni):

S. 517 — «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione» (approvato dalla I Commissione del Senato) (1405) (con parere della I, della V e della VII Commissione).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

FIORI: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» (128); MICELI e Lo Porto: «Nuove norme concernenti l'esenzione fiscale per l'aliquota di pensione liquidata a titolo privilegiato» (106); PAZZAGLIA ed altri: «Norme per consentire l'opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio, dei loro familiari e dei familiari dei caduti in servizio» (909): DI-GNANI GRIMALDI ed altri: «Norme per l'estensione ai mutilati ed invalidi per servizio militare dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i pensionati di guerra» (958) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

XII Commissione (Industria):

LOBIANCO ed altri: «Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci» (924); ROSSINO ed altri: «Integrazione all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci» (1204); IANNIELLO: «Integrazione all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci» (595) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del comitato interministeriale dei prezzi (1217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del comitato interministeriale dei prezzi.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali. Il relatore, onorevole Rossi, ha facoltà di replicare.

ALBERTO ROSSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri, di fronte ad un'aula non certo affollata, ho ritenuto opportuno dare per letta la relazione, anche perché il dibattito che si era svolto in Commissione era stato ampio ed esauriente. Al termine della seduta di ieri mi

sono però accorto che forse avevo commesso un errore nel non aver ricordato ai colleghi presenti la vera natura del decreto-legge in esame. Dal dibattito di ieri ho potuto constatare che si è parlato molto di una politica generale delle assicurazioni, ma molto poco del vero contenuto di questo provvedimento. Esso trae origine ricordo che la «commissione Filippi» aveva da tempo trasmesso le sue controdeduzioni e quindi l'aumento delle tariffe assicurative doveva essere disposto dal CIP — dalla necessità di aumentare le vecchie tariffe RCA-auto. Poiché questi aumenti venivano spostati dal 31 gennaio al 29 febbraio 1984, ci si trovava di fronte ad un periodo di *vacatio*. Considerando inoltre che non si potevano protrarre le tariffe, né si poteva ricorrere a provvedimenti legislativi, il Governo ha ritenuto opportuno adottare un decreto-legge per la sanatoria relativa a questo arco di tem-

Non entro nel merito del dibattito che si è svolto ieri, ma faccio solo presente che in Commissione si era raggiunta un'intesa secondo la quale il ministro — il quale ha inviato a tutti i componenti della Commissione industria una cospicua documentazione a riguardo — sarebbe un giorno venuto in Commissione per dibattere la questione delle assicurazioni. Colgo questa occasione per rinnovare l'invito al Governo, perché il ministro partecipi ad un incontro con la nostra Commissione.

Per quanto riguarda i due emendamenti Serafini 1.1 e 1.2, la Commissione ha espresso su entrambi parere negativo.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ha facoltà di replicare.

Bruno ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera si accinge ad esprimersi sulla conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, che, come ha ricordato il relatore, reca la proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni

di polizza dell'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Tali tariffe erano state stabilite con delibera n. 3 del 1983 dal CIP. Per comprendere le ragioni di questo provvedimento occorre ricordare che le tariffe RC-auto sono fissate per legge sulla base di un parere consultivo di una commissione ministeriale che precede la determinazione del CIP e svolge un esame tecnico delle proposte presentate dalle imprese, indicando i motivi per cui esse, in ipotesi, non possono essere accolte. Quest'anno la commissione consultiva ha presentato la sua relazione il 27 gennaio, mentre ricordo che la decorrenza delle nuove tariffe era fissata a partire dal 1º febbraio. Pertanto, considerando la particolare delicatezza di tutte le determinazioni in materia tariffaria, la necessità di approfondire opportunamente le indicazioni della commissione e soprattutto la peculiarità del quadro generale in cui le misure si sarebbero iscritte, il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare per un breve periodo la riunione del CIP. D'altra parte il rinvio non poteva essere disposto in via amministrativa, in quanto la legge stabilisce termini rigidi per gli adeguamenti tariffari: di qui la necessità dell'emanazione del decreto-legge n. 8 che ci accingiamo a convertire in legge e sulla cui corrispondenza ai requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione la Camera si è già pronunciata.

Il decreto-legge consta di tre articoli, come è stato ricordato dal relatore, che prevedono la proroga a tutto il mese di febbraio 1984 delle tariffe RC-auto in vigore e, analogamente a quanto dispone la delibera del CIP che fissa le nuove tariffe, introducono per un periodo di tempo limitato una deroga all'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge n. 990.

Con l'articolo 3, infine, è stata prevista la possibilità per le imprese di assicurazione di presentare varianti ed integrazioni alle loro proposte tariffarie conseguenti alla proroga disposta dall'articolo 1.

Questo provvedimento è di estrema semplicità. Tuttavia nel corso della di-

scussione si è opportunamente, da parte dei colleghi intervenuti, travalicata la specificità del provvedimento per affrontare temi generali del settore assicurativo, formulando suggerimenti e proposte. Al riguardo, l'onorevole Cafiero, ricordando la nota posizione del Governo in merito alla necessità di contenere l'aumento delle tariffe dei prezzi amministrati, quale momento significativo nel quadro degli interventi per il contenimento dell'inflazione, ha chiesto un intervento drastico. cioè il blocco per un intero anno delle tariffe ai livelli del 1983. Il Governo non ritiene di accogliere, e di fatto non ha accolto tale invito. Infatti, si sarebbe verificato — se esso fosse stato accolto — un notevole peggioramento della qualità del servizio prestato, in quanto le più limitate risorse disponibili avrebbero avuto effetti negativi sulla velocità di liquidazione dei sinistri e, nei casi più gravi, si sarebbe potuto determinare il dissesto di non poche compagnie, con i guasti immaginabili e con pesanti effetti sui livelli occupazionali del settore, sui sinistrati e sugli assicurati. È noto, infatti, che numerose imprese di piccole e medie dimensioni, esercitando prevalentemente il ramo RC-auto, non hanno la possibilità di compensare le perdite su questo fronte con i profitti realizzati con l'esercizio di altri rami.

Detto questo ed anticipando così il motivo sostanziale per il quale il Governo esprime parere negativo su entrambi gli emendamenti presentati dai deputati del PDUP, vorrei molto brevemente rispondere ad alcune notazioni svolte dagli onorevoli Graduata, Cafiero e Baghino.

Mi permetto di non condividere il giudizio di chi ha sostenuto che, nel 1983, l'aumento delle tariffe RC-auto è stato superiore al tasso di inflazione reale. È vero che l'aumento complessivo registrato dall'ISTAT per il 1983 è stato del 15 per cento circa, ma è anche vero che esso comprende anche l'aumento dal 7 al 10 per cento dell'imposta sulle assicurazioni, aumento che non può certo considerarsi tariffa in senso proprio.

Né condivido l'opinione di chi sostiene che l'aumento fissato il 29 febbraio scor-

so dal CIP per il 1984 supera la misura indicata del 9,9 per cento (mi pare che questa tesi sia stata sostenuta dall'onorevole Baghino). Infatti, se si vuole considerare l'incidenza dell'aumento per quanto attiene al periodo di un anno solare (1º gennaio-31 dicembre), occorre tener conto, certo, dell'effetto di trascinamento degli aumenti già registrati nel 1983, ma è necessario anche considerare che l'aumento del 9,9 per cento ora disposto ha effetto dal 1º marzo e, quindi, ha influenza solo per 10 mesi su 12. Conseguentemente l'aumento effettivo nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 1984 è del 9,8 per cento.

Tutte queste cifre, che sono il risultato dei necessari approfondimenti tecnici che si sono svolti nelle sedi appropriate, si riferiscono certamente alle cosiddette tabelle. In altre parole, un'autovettura assicurata per la prima volta nel 1984 ha una tariffa maggiore del 9,9 per cento rispetto ad una analoga autovettura assicurata nel 1983. Però, se si tiene conto della formula tariffaria personalizzata (quella nota con il nome di bonus-malus) e se si tiene conto che nessuna autovettura può restare per due anni consecutivi nella stessa classe di merito e che è più elevato il numero delle autovetture che fruiscono del bonus rispetto a quelle che pagano il malus, l'aumento tariffario effettivo, quello cioè che concretamente registreranno mediamente tutti gli assicurati RC-auto, è pari all'8,3 per cento.

Naturalmente, quando si vuole indicare con correttezza la variazione di un fenomeno, è necessario usare termini di comparazione omogenei. Da ciò consegue che, parlando di aumenti di una tariffa rispetto a quella precedente, non può tenersi conto anche di eventuali aumenti dei massimali minimi di cui è previsto il verificarsi, anche per ragioni comunitarie, nel corso del 1984.

È tutta evidenza che, se si realizzerà una copertura minima più alta, ciò comporterà un più elevato livello di premio, in relazione alla maggiore tutela di cui gli assicurati fruiranno. L'aumento delle garanzie, però, oltre che derivare da una

specifica direttiva della comunità economica europea (se e quanto essa sarà adottata dal nostro paese), realizza una più efficace tutela dalle conseguenze dei sinistri automobilistici, con evidente vantaggio per i responsabili degli stessi e per i danneggiati che, in caso diverso, non avrebbero la garanzia di un completo indennizzo.

Prima di concludere questo breve intervento di replica, peraltro doveroso per l'impegno e la qualità degli argomenti addotti dagli onorevoli colleghi intervenuti in questo dibattito, desidero inoltre richiamare quanto è stato detto a proposito dell'azione svolta negli ultimi anni per migliorare il servizio della RC-auto e. al tempo stesso, per contenerne i costi. Credo sia un dato positivo, da ricordare, il fatto che il mercato assicurativo ha ridotto già oggi del 6 per cento circa l'incidenza media dei costi complessivi di gestione e di intermediazione ed ha registrato sensibili miglioramenti nella velocità di liquidazione dei sinistri.

L'osservazione statistica della gestione di tutte le imprese che esercitano il ramo RC-auto in Italia ci dice che ogni anno vengono pagati oltre il 60 per cento dei sinistri che sono stati denunciati nello stesso anno, e ciò senza tener conto delle cosiddette denunce cautelative, né di quelle che in ogni caso, per motivi vari, non danno poi luogo a risarcimenti. Se si considera che una certa fascia di sinistri denunciati nell'ultimo periodo dell'anno non possono materialmente essere pagati nell'anno stesso, mi pare di poter dire che questo risultato è apprezzabile. Ciò consegue non solo dalle ricordate positive scelte legislative quelle introdotte con la nota miniriforma, ma anche da una costante azione amministrativa, di cui del resto l'opposizione ha qui dato atto al Governo.

Ricordo che l'onorevole Graduata ha dichiarato che molto è stato fatto, sia sul piano legislativo, sia sul terreno amministrativo, sia ancora al livello di autodisciplina e che in ordine ai metodi di individuazione di un'equa tariffa oggi si è a livelli europei per precisione e trasparenza. Certo, sono stati qui richiesti maggiori interventi sulla prevenzione dei sinistri, ma è altrettanto vero — e va ricordato — che la sinistrosità, nel nostro paese, si è attestata a livelli europei. L'incidenza percentuale delle polizze colpite da sinistri, infatti, si è quasi dimezzata in sei anni, passando dal 30 per cento circa a meno del 15 per cento.

È stato qui lamentato che, accanto ad una diminuzione del caricamento — cioè delle spese di gestione — così come si è appena detto, persista sul premio puro un elevato costo delle spese ospedaliere e di quelle di riparazione delle autovetture. Il problema della spesa ospedaliera — come credo che gli onorevoli colleghi ben sappiano — così come il problema della spesa sanitaria in generale nel nostro paese (argomenti sui quali ho qualche esperienza), non può certo essere risolto, per la sua generale rilevanza, in sede di politica tariffaria sulla RC-auto.

Per quanto concerne, invece, le spese di riparazione, l'onorevole Graduata ed altri colleghi mostrano di aver ben inteso che ogni azione diretta a contenerla richiede il concorso di più autonomi soggetti (case automobilistiche, autoriparatori, associazioni di utenti), azione che il Governo può e vuole favorire, ma che non può autoritariamente determinare.

Onorevoli colleghi, ringraziandovi dell'attenzione, vorrei concludere osservando che il provvedimento in esame è un tassello di una politica complessiva che ha già dato risultati apprezzabili ed è coerente con la generale linea di politica economica del Governo. Nel raccomandarne l'approvazione, rinnovo il mio ringraziamento ai colleghi per il contributo offerto all'analisi di una così delicata materia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle

condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 dal Comitato interministeriale dei prezzi».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

- «1. Fino al 29 febbraio 1984 restano ferme per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3/1983 del 27 gennaio 1983.
- 2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 29 febbraio 1984 avranno vigore dal 1º marzo 1984 al 28 febbraio 1985».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: 29 febbraio 1984 con le seguenti: 31 gennaio 1985.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 29 febbraio 1984 con le seguenti: 31 gennaio 1985; e le parole: dal 1º marzo 1984 al 28 febbraio 1985 con le seguenti: dal 1º febbraio 1985 al 31 gennaio 1986.

1. 1.

SERAFINI, GIANNI, MANCA NICOLA. CRUCIANELLI, CAFIERO.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Gli eventuali incrementi non potranno eccedere la misura dell'8,61 per cento.

1. 2.

SERAFINI, GIANNI, MANCA NICOLA, CRUCIANELLI, CAFIERO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che agli articoli 2. 3 e 4 del decreto medesimo non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che il relatore e il sottosegretario Orsini hanno dichiarato, in sede di replica, di essere contrari agli emendamenti Serafini 1.1 e 1.2.

Poichè è stato chiesto che gli emendamenti siano votati a scrutinio segreto, sospendo la seduta in attesa del decorso del regolamentare termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa alle 17,20.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento Serafini 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse. Ne ha facoltà.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-SE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio gruppo sull'emendamento Serafini 1.1, relativo al secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-SE. Dopo aver ascoltato l'appassionata difesa compiuta dal sottosegretario nei confronti delle compagnie di assicurazione, dobbiamo dire che essa non ci ha assolutamente convinto. Se è vero, infatti, che le compagnie hanno modificato in parte i propri comportamenti, per effetto di una proposta che si è levata un po' da tutti i settori negli anni scorsi, è altrettanto vero che siamo ben lontani da una regolamentazione precisa del settore, considerato pure che le norme comunitarie, come ha ricordato lo stesso sottosegretario, non si sa ancora bene se e quando verranno applicate.

A noi pare che, nel momento in cui è in discussione nei due rami del Parlamento

e di fronte all'opinione pubblica il decreto-legge che chiama a nuovi sacrifici i lavoratori italiani, vi debba essere un segno da parte del Governo della sua volontà di limitare quanto più possibile gli aumenti dei prezzi amministrati e delle tariffe, che poi finiscono fatalmente per influenzare il fenomeno inflattivo. Del resto, non possiamo nasconderci che i dati esposti dal sottosegretario sono veri solo in termini numerici: dal momento in cui. infatti, si è passati all'aumento delle tariffe con cadenza annuale, per una sorta di meccanismo che ricorda quello degli interessi composti. l'incremento tariffario è in realtà molto superiore a quello che potrebbe apparire considerando il dato numerico che ci è stato fornito.

Ecco perché crediamo che debba essere accolto l'emendamento in esame, che prevede il blocco delle tariffe per l'anno in corso. Aggiungo che non è assolutamente vero, signor sottosegretario, che in Italia esistano molte compagnie che esercitano solo il ramo responsabilità civile-auto: e, se esistono, è necessario che il Governo intervenga per sorvegliare le relative gestioni, in modo che non nuocciano agli interessi della clientela.

Noi riteniamo che le compagnie di assicurazione, che evidentemente non navigano in cattive acque — ma questo il sottosegretario non può dirlo — debbano dare anche loro un esempio nel momento in cui tutto il popolo italiano è chiamato a compiere sacrifici.

Per questi motivi voteremo a favore dell'emendamento Serafini 1.1.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Serafini 1.1 non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	489
Maggioranza	245
Voti favorevoli	81
Voti contrari	408

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo Agostinacchio Paolo Alagna Egidio Alasia Giovanni Alborghetti Guido Alinovi Abdon Aloi Fortunato Alpini Renato Amadei Giuseppe Amadei Ferretti Malgari Amato Giuliano Ambrogio Franco Amodeo Natale Andò Salvatore Andreatta Beniamino Angelini Piero Angelini Vito Aniasi Aldo Anselmi Tina Antonellis Silvio Antoni Varese Arbasino Alberto Armato Baldassare Armellin Lino Artese Vitale Artioli Rossella Astone Giuseppe Astori Gianfranco Augello Giacomo Auleta Francesco Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia Baghino Francesco Balbo Ceccarelli Laura Balestracci Nello Balzamo Vincenzo Balzardi Piero Angelo Bambi Moreno Baracetti Arnaldo Barbato Andrea

Barca Luciano

Barzanti Nedo

Baslini Antonio

Bassanini Franco

Battaglia Adolfo

Battistuzzi Paolo

Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio

Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi.

Bernardi Antonio

Bernardi Guido

Berselli Filippo

Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana

Bianchi di Lavagna Vincenzo

Bianchini Giovanni

Bianco Gerardo

Biasini Oddo

Binelli Gian Carlo

Biondi Alfredo Paolo

Birardi Mario

Bisagno Tommaso

Bocchi Fausto

Bochicchio Schelotto Giovanna

Bodrato Guido

Boetti Villanis Audifredi

Bogi Giorgio

Boncompagni Livio

Bonetti Andrea

Bonetti Mattinzoli Piera

Bonfiglio Angelo

Borghini Gianfranco

Borgoglio Felice

Borri Andrea

Bortolani Franco

Bosco Bruno

Boselli Anna detta Milvia

Bosi Maramotti Giovanna

Botta Giuseppe

Bottari Angela Maria

Bozzi Aldo

Briccola Italo

Brina Alfio

Brocca Beniamino

Bruni Francesco

Bruzzani Riccardo

Bulleri Luigi

Cabras Paolo

Caccia Paolo

Cafarelli Francesco

Cafiero Luca

Calonaci Vasco

Calvanese Flora

Campagnoli Mario

Cannelonga Severino

Canullo Leo

Capecchi Pallini Maria Teresa

Capria Nicola

Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele

Carelli Rodolfo

Caria Filippo

Carlotto Natale

Caroli Giuseppe

Carpino Antonio

Casati Francesco

Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Guglielmo

Castagnola Luigi

Cattanei Francesco

Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele

Ciaffi Adriano

Ciancio Antonio

Cifarelli Michele

Ciocia Graziano

Ciofi degli Atti Paolo

Cirino Pomicino Paolo

Citaristi Severino

Cocco Maria

Codrignani Giancarla

Colombini Marroni Leda

Coloni Sergio

Colucci Francesco

Columba Mario

Colzi Ottaviano

Cominato Lucia

Conte Antonio

Conte Carmelo

Conti Pietro

Contu Felice

Corder Marino

Correale Paolo

Corvisieri Silverio

Costa Raffaele

Costi Silvano

Cresco Angelo

Crippa Giuseppe Cristofori Adolfo Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuojati Giovanni Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo Dal Castello Mario Dal Maso Giuseppe D'Ambrosio Michele Da Mommio Giorgio Danini Ferruccio D'Acquisto Mario Dardini Sergio De Carli Francesco Dell'Andro Renato Dell'Unto Paris Del Mese Paolo De Lorenzo Francesco Del Pennino Antonio De Michieli Vitturi Ferruccio De Rose Emilio Di Donato Giulio Di Giovanni Arnaldo Dignani Grimaldi Vanda Di Re Carlo Donazzon Renato Drago Antonino **Dujany Cesare Amato Dutto Mauro**

Ebner Michael Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando Facchetti Giuseppe Fagni Edda Falcier Luciano Fantò Vincenzo Faraguti Luciano Fausti Franco Felisetti Luigi Dino Ferrara Giovanni Ferrari Bruno Ferrari Silvestro Ferrarini Giulio Ferri Franco Fiandrotti Filippo Filippini Gobbi Giovanna Fincato Grigoletto Laura Fini Gianfranco

Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio Galasso Giuseppe Galloni Giovanni Garavaglia Maria Pia Gargani Giuseppe Gaspari Remo Gasparotto Isaia Gatti Giuseppe Gava Antonio Gelli Bianca Genova Salvatore Geremicca Andrea Ghinami Alessandro Gianni Alfonso Giovannini Elio Gitti Tarcisio Gorgoni Gaetano Gorla Massimo Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso Maria Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Grottola Giovanni Gualandi Enrico Guarra Antonio Guerrini Paolo Gullotti Antonino

Ianni Guido Ianniello Mauro Ingrao Pietro Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano La Ganga Giuseppe

Lagorio Lelio Lamorte Pasquale-Lanfranchi Cordioli Valentina La Penna Girolamo Lattanzio Vito Levi Baldini Ginzburg Natalia Ligato Lodovico Lo Bello Concetto Loda Francesco Lodi Faustini Fustini Adriana Lodigiani Oreste Lo Porto Guido Lops Pasquale Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio Maceratini Giulio Macis Francesco Madaudo Dino Mainardi Fava Anna Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Manca Enrico Manca Nicola Mancini Giacomo Mancini Vincenzo Mancuso Angelo Manfredi Manfredo Mannino Antonino Mannuzzu Salvatore Marrucci Enrico Martellotti Lamberto Martinat Ugo Martinazzoli Mino Martino Guido Marzo Biagio Masina Ettore Massari Renato Mattarella Sergio

Matteoli Altero

Melillo Savino

Memmi Luigi

Merolli Carlo

Micheli Filippo

Migliasso Teresa

Miceli Vito

Mazzotta Roberto

Meleleo Salvatore

Meneghetti Gioacchino

Mennitti Domenico

Merloni Francesco

Macaluso Antonino

Minozzi Rosanna Mongiello Giovanni Montanari Fornari Nanda Montessoro Antonio Mora Giampaolo Moro Paolo Enrico Moschini Renzo Motetta Giovanni Mundo Antonio

Napoli Vito Natta Alessandro Nebbia Giorgio Nenna D'Antonio Anna Nicolazzi Franco Nicolini Renato Nicotra Benedetto Nucara Francesco Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio Olivi Mauro Onorato Pierluigi Orsenigo Dante Oreste Orsini Bruno Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore Palmieri Ermenegildo Palmini Lattanzi Rosella Palopoli Fulvio Pasqualin Valentino Pastore Aldo Patuelli Antonio Pazzaglia Alfredo Pedrazzi Cipolla Anna Maria Peggio Eugenio Pellegatta Giovanni Pellicanò Gerolamo Pernice Giuseppe Perrone Antonino Perugini Pasquale Petrocelli Edilio Petruccioli Claudio Picano Angelo Picchetti Santino Piccoli Flaminio Pierino Giuseppe Piermartini Gabriele Pillitteri Giampaolo Piredda Matteo Piro Francesco

Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola Quattrone Francesco Quercioli Elio Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni Radi Luciano Raffaelli Mario Rauti Giuseppe Ravaglia Gianni Ravasio Renato Rebulla Luciano Reggiani Alessandro Reichlin Alfredo Reina Giuseppe Riccardi Adelmo Ricciuti Romeo Ricotti Federico Ridi Silvano Righi Luciano Rinaldi Luigi Rindone Salvatore Riz Roland Rizzi Enrico Rizzo Aldo Rocchi Rolando Rocelli Gianfranco Rognoni Virginio Romano Domenico Romita Pier Luigi Ronchi Edoardo Ronzani Gianni Vilmer Rosini Giacomo Rossattini Stefano

Rossi Alberto

Rossino Giovanni

Rossi di Montelera Luigi

Rubbi Antonio Rubino Raffaello Ruffini Attilio Ruffolo Giorgio Russo Ferdinando Russo Francesco Russo Giuseppe Russo Raffaele Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio Salatiello Giovanni Salerno Gabriele Samà Francesco Sanese Nicola Sanfilippo Salvatore Sangalli Carlo Sanguineti Mauro Angelo Sanlorenzo Bernardo Sannella Benedetto Santarelli Giulio Santini Renzo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sapio Francesco Saretta Giuseppe Sarli Eugenio Sarti Adolfo Sastro Edmondo Savio Gastone Scaglione Nicola Scaiola Alessandro Scàlfaro Oscar Luigi Scaramucci Guaitini Alba Scovacricchi Martino Segni Mariotto Senaldi Carlo Serafini Massimo Serrentino Pietro Serri Rino Servello Francesco Signorile Claudio Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Soave Sergio Sodano Giampaolo Soddu Pietro Sorice Vincenzo Sospiri Nino

Spagnoli Ugo

Spini Valdo

Spataro Agostino

Staiti di Cuddia delle Chiuse Stegagnini Bruno Sterpa Egidio Strumendo Lucio Sullo Fiorentino Susi Domenico

Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria Urso Salvatore Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Benedikter Johann Casalinuovo Mario Cavigliasso Paola Corsi Umberto Corti Bruno Curci Francesco Del Donno Olindo Di Bartolomei Mario Diglio Pasquale Ferrari Marte Fioret Mario Franchi Franco Gioia Luigi Leccisi Pino Lega Silvio Lenoci Claudio Lobianco Arcangelo Manchinu Alberto Marianetti Agostino Pandolfi Filippo Maria Patria Renzo Poggiolini Danilo Potì Damiano Tagliabue Gianfranco

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1217.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora alla votazione dell'emendamento Serafini 1.2.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Graduata. Ne ha facoltà.

MICHELE GRADUATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi comunisti abbiamo votato contro l'emendamento Serafini 1.1, perché se fosse stato approvato avrebbe provocato il blocco del mercato per un anno intero con ripercussioni che non siamo neppure in grado di valutare sia sulle imprese assicurative che sull'intera economia del nostro paese. Ci saremmo trovati di fronte, in sostanza, al blocco dei prezzi, che in una economia di mercato può concepirsi soltanto in alcuni casi,

cioè per un breve periodo, in casi eccezionali e se il blocco sia finalizzato ad interventi nel settore, allo scopo di facilitarne l'attuazione.

Mancando questi presupposti ed essendo noi comunisti interessati alla riduzione delle tariffe e non al blocco del mercato assicurativo, abbiamo votato contro. Voteremo invece a favore dell'emendamento Serafini 1.2, che dispone l'aumento dell'8,61 per cento delle tariffe della RCA invece che del 9,9 per cento, come proposto dal Governo. L'aumento dell'8,61 per cento ci consente di stare al di sotto del 10 per cento — il tasso programmato di inflazione — ivi compresi gli effetti del trascinamento del 1983 sul 1984.

Se a tutto ciò si aggiunge che i bilanci delle imprese assicuratrici nel corso di questi anni sono stati attivi e se si tiene conto delle difficoltà che attraversa la nostra economia e soprattutto le difficoltà degli automobilisti, cioè i primi a dover pagare il prezzo di una politica economica ingiusta e sbagliata, risulta evidente la necessità di un aumento che sia contenuto nella percentuale dell'8,61 per cento.

Infatti, l'aumento del 9,9 per cento disposto dal Governo non tiene conto del fatto che nel mese di agosto vi saranno altri aumenti, derivanti dalla necessità di adeguare i massimali, per una cifra che si aggira dalle 36 alle 43 mila lire, sia dal fatto che il rilascio della carta verde sarà a pagamento e non più gratuito, come è ora.

L'emendamento Serafini 1.2 garantisce di fatto lo slittamento dei futuri aumenti e consente di stare realmente al di sotto del tasso programmato di inflazione.

Per tutti questi motivi il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Serafini 1.2.

Bruno ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigiananto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero richiamare, prima del voto, l'attenzione della Camera sulle conseguenze di un'eventuale approvazione dell'emendamento Serafini 1.2. Esso, infatti, introdurrebbe il criterio di fissare per legge gli aumenti tariffari, cancellando così quelle norme della legge... (Proteste all'estrema sinistra e dei deputati del PDUP)... n. 990, del 1969 (Commenti del deputato Pochetti)...

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, onorevoli colleghi, lasciate parlare il rappresentante del Governo.

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. ... che prevedono meccanismi tecnici istituzionali che presiedono alla formazione di queste tariffe. L'onorevole Graduata, che credo comprenda forse meglio di altri le mie argomentazioni, del resto ha ricordato l'efficacia e la trasparenza che tali strumenti hanno introdotto in questa materia.

Questa è la ragione per la quale confermo il parere contrario del Governo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Serafini 1.2.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Serafini 1.2, non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo Agostinacchio Paolo Alagna Egidio Alasia Giovanni Alborghetti Guido Alinovi Abdon Aloi Fortunato Alpini Renato Amadei Giuseppe Amadei Ferretti Malgari Amato Giuliano Ambrogio Franco Amodeo Natale Andò Salvatore Andreatta Beniamino Angelini Piero Angelini Vito Aniasi Aldo Anselmi Tina Antonellis Silvio Antoni Varese Arbasino Alberto Arisio Luigi Armato Baldassare Armellin Lino Artese Vitale Artioli Rossella Astone Giuseppe Astori Gianfranco Augello Giacomo Auleta Francesco Azzaro Giuseppe Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia Baghino Francesco Giulio Balbo Ceccarelli Laura Balestracci Nello Balzamo Vincenzo Balzardi Piero Angelo Bambi Moreno Baracetti Arnaldo Barbalace Francesco Barbato Andrea Barbera Augusto Barca Luciano Barzanti Nedo Baslini Antonio Bassanini Franco Battaglia Adolfo

Battistuzzi Paolo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Benevelli Luigi Bernardi Antonio Bernardi Guido Berselli Filippo Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianchi di Lavagna Vincenzo Bianchini Giovanni Bianco Gerardo Biasini Oddo Binelli Gian Carlo Biondi Alfredo Paolo Birardi Mario Bisagno Tommaso **Bocchi Fausto** Bochicchio Schelotto Giovanna **Bodrato** Guido Boetti Villanis Audifredi Bogi Giorgio Boncompagni Livio Bonetti Andrea Bonetti Mattinzoli Piera Bonferroni Franco Bonfiglio Angelo Borghini Gianfranco Borgoglio Felice Borri Andrea Bortolani Franco Bosco Bruno Boselli Anna detta Milvia Bosi Maramotti Giovanna Botta Giuseppe Bottari Angela Maria Bozzi Aldo Briccola Italo Brina Alfio Brocca Beniamino Bruni Francesco Bruzzani Riccardo

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario

Bulleri Luigi

Cannelonga Severino

Canullo Leo

Capecchi Pallini Maria Teresa

Capria Nicola

Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele

Carelli Rodolfo

Caria Filippo

Carlotto Natale

Caroli Giuseppe

Carpino Antonio

Casalinuovo Mario

Casati Francesco

Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Guglielmo

Castagnola Luigi

Cattanei Francesco

Cazora Benito

Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele

Ciaffi Adriano

Ciancio Antonio

Cifarelli Michele

Ciocia Graziano

Ciofi degli Atti Paolo

Cirino Pomicino Paolo

Citaristi Severino

Cocco Maria

Codrignani Giancarla

Colombini Marroni Leda

Coloni Sergio

Colucci Francesco

Columba Mario

Colzi Ottaviano

Cominato Lucia

Conte Antonio

Conte Carmelo

Conti Pietro

Contu Felice

Corder Marino

Correale Paolo

Corsi Umberto

Corvisieri Silverio

Costa Raffaele

Costi Silvano

Cresco Angelo

Crippa Giuseppe

Cristofori Adolfo Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuojati Giovanni Curci Francesco Curcio Rocco

D'Acquisto Mario D'Aimmo Florindo Dal Castello Mario Dal Maso Giuseppe D'Ambrosio Michele Da Mommio Giorgio Danini Ferruccio Dardini Sergio De Carli Francesco Del Donno Olindo Dell'Andro Renato Dell'Unto Paris Del Mese Paolo De Lorenzo Francesco Del Pennino Antonio de Michieli Vitturi Ferruccio De Rose Emilio Di Donato Giulio Di Giovanni Arnaldo Dignani Grimaldi Vanda Di Re Carlo

Dignani Grimaldi Van Di Re Carlo Donazzon Renato Drago Antonino Dujany Cesare Amato Dutto Mauro

Ebner Michael Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando Facchetti Giuseppe Fagni Edda Falcier Luciano Fantò Vincenzo Faraguti Luciano Fausti Franco Felisetti Luigi Dino Ferrara Giovanni Ferrari Bruno Ferrari Giorgio Ferrari Silvestro Ferrarini Giulio Ferri Franco Fiandrotti Filippo Filippini Giovanna

Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio Galasso Giuseppe Galloni Giovanni Garavaglia Maria Pia Gargani Giuseppe Gaspari Remo Gasparotto Isaia Gatti Giuseppe Gava Antonio Gelli Bianca Genova Salvatore Geremicca Andrea Ghinami Alessandro Giadresco Giovanni Gianni Alfonso Giovannini Elio Gitti Tarcisio Gorgoni Gaetano Gorla Massimo Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Carúso Maria Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Grottola Giovanni Gualandi Enrico Guarra Antonio Guerrini Paolo Gullotti Antonino

Ianni Guido Ianniello Mauro Ingrao Pietro Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano La Ganga Giuseppe Lagorio Lelio Lamorte Pasquale Lanfranchi Cordioli Valentina La Penna Girolamo Lattanzio Vito Levi Baldini Ginzburg Natalia Ligato Lodovico Lo Bello Concetto Loda Francesco Lodi Faustini Fustini Adriana Lodigiani Oreste Lo Porto Guido Lops Pasquale Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino Macciotta Giorgio Maceratini Giulio Macis Francesco Madaudo Dino Mainardi Fava Anna Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Manca Enrico Manca Nicola Mancini Giacomo Mancini Vincenzo Mancuso Angelo Manfredi Manfredo Mannino Antonino Mannuzzu Salvatore Marrucci Enrico Martelli Claudio Martellotti Lamberto Martinat Ugo Martinazzoli Mino Martino Guido Marzo Biagio Masina Ettore Massari Renato Matarrese Antonio Mattarella Sergio Matteoli Altero Mazzotta Roberto Meleleo Salvatore Melillo Savino Memmi Luigi Meneghetti Gioacchino Mennitti Domenico Merloni Francesco

Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio Olivi Mauro Onorato Pierluigi Orsenigo Dante Oreste Orsini Bruno Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore Palmieri Ermenegildo Palmini Lattanzi Rosella Palopoli Fulvio Pasqualin Valentino Pastore Aldo Patuelli Antonio Pazzaglia Alfredo Pedrazzi Cipolla Anna Maria Peggio Eugenio Pellegatta Giovanni Pellicanò Gerolamo Pernice Giuseppe Perrone Antonino Perugini Pasquale Petrocelli Edilio Petruccioli Claudio Picano Angelo Picchetti Santino Piccoli Flaminio Pierino Giuseppe

Piermartini Gabriele Pillitteri Giampaolo Piredda Matteo Piro Francesco Pisani Lucio Pochetti Mario Poggiolini Danilo Polesello Gian Ugo Poli Bortone Adriana Poli Gian Gaetano Polidori Enzo Pollice Guido Pontello Claudio Portatadino Costante Preti Luigi Projetti Franco Provantini Alberto Pujia Carmelo Pumilia Calogero

Quarta Nicola Quattrone Francesco Quercioli Elio Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni Radi Luciano Raffaelli Mario Rauti Giuseppe Ravaglia Gianni Ravasio Renato Rebulla Luciano Reggiani Alessandro Reichlin Alfredo Reina Giuseppe Riccardi Adelmo Ricciuti Romeo Ricotti Federico Ridi Silvano Righi Luciano Rinaldi Luigi Rindone Salvatore Riz Roland Rizzi Enrico Rizzo Aldo Rocchi Rolando Rocelli Gianfranco Rognoni Virginio Romano Domenico Romita Pier Luigi Ronchi Edoardo Ronzani Gianni Vilmer

Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio Salatiello Giovanni Salerno Gabriele Samà Francesco Sanese Nicola Sanfilippo Salvatore Sangalli Carlo Sanguineti Mauro Angelo Sanlorenzo Bernardo Sannella Benedetto Santarelli Giulio Santini Renzo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sapio Francesco Saretta Giuseppe Sarli Eugenio Sarti Adolfo Sarti Armando Sastro Edmondo Satanassi Angelo Savio Gastone Scaglione Nicola Scaiola Alessandro Scàlfaro Oscar Luigi Scaramucci Guaitini Alba Scovacricchi Martino Segni Mariotto Senaldi Carlo Serafini Massimo Serrentino Pietro Serri Rino Servello Francesco Signorile Claudio Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe

Soave Sergio

Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco Tamino Gianni Tancredi Antonio Tassi Carlo Tassone Mario Tedeschi Nadir Tempestini Francesco Tesini Giancarlo Testa Antonio Tiraboschi Angelo Toma Mario Torelli Giuseppe Trabacchi Felice Trappoli Franco Trebbi Ivanne Tremaglia Pierantonio Mirko Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria Urso Salvatore Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe Zambon Bruno

Zampieri Amedeo Zangheri Renato Zaniboni Antonino Zanini Paolo Zarro Giovanni Zolla Michele Zoppetti Francesco Zoppi Pietro Zoso Giuliano Zuech Giuseppe Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Benedikter Johann Cavigliasso Paola Corti Bruno Di Bartolomei Mario Diglio Pasquale Ferrari Marte Fioret Mario Franchi Franco Gioia Luigi Leccisi Pino Lega Silvio Lenoci Claudio Lobianco Arcangelo Manchinu Alberto Marianetti Agostino Pandolfi Filippo Maria Patria Renzo Potì Damiano

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1217.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso, che consta di un articolo unico.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sacconi. Ne ha facoltà.

MAURIZIO SACCONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo socialista al provvedimento in esame ci pare necessario sottolineare l'esigenza di por mano rapidamente alla riforma della

RCA e alla modifica sostanziale delle modalità con cui si determinano annualmente le relative tariffe.

Senza indulgere in considerazioni ben note e comunemente accettate in ordine alla funzione sociale e quindi di pubblico interesse di questa assicurazione, mi è sufficiente ricordare come il tempo della riforma è reso ancor più maturo dalle sollecitazioni comunitarie ad un adeguamento dei massimali: dalla necessità di contenere la dinamica tariffaria in funzione della lotta all'inflazione; dalla esigenza di un significativo recupero di efficienza che comporti contenimento di costi e miglioramento dei servizi e della prevenzione: dalle comprovate incongruenze e incertezze del vigente meccanismo di determinazione delle tariffe; nonchè dalla mole consistente di proposte e di elaborazioni in materia, a partire dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva della apposita Commissione bicamerale.

Al Governo va comunque il merito di avere deliberato, nel frattempo, un aumento contenuto delle tariffe, reso ancor più modesto dal termine di decorrenza in relazione alla proroga di quelle precedenti con il provvedimento all'esame.

Certo è che, anche in questa occasione, si è riproposto tra l'ANIA, la commissione Filippi ed il CIP un confronto tra stime talmente divaricanti da richiamare l'esigenza innanzitutto di punti di riferimento certi, specie in relazione al calcolo dei fattori previsionali dell'inflazione, dei rendimenti finanziari derivanti dall'investimento delle riserve, dalla frequenza dei sinistri.

Le linee di riforma da adottare trovano ampio riferimento nella legge 12 agosto 1982, n. 576, che conferisce all'ISVAP precise competenze per la acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione delle tariffe, mentre al CIPE è assegnata la formulazione degli indirizzi della politica assicurativa, nel quadro delle esigenze economiche e sociali del paese e dello sviluppo del mercato assicurativo.

Assumendo, quindi, come base certa per i calcoli i dati relativi ai sinistri regi-

strati a livello nazionale dall'INA (in sede di gestione del conto consortile), correggendo opportunamente i dati così ricavati applicando i parametri previsionali, finanziari e tecnici pubblicati dal CIPE in corrispondenza con la legge finanziaria, la formazione delle tariffe obbedirà a un modello in cui i fattori di calcolo dell'inflazione, dei rendimenti finanziari e delle frequenze dei sinistri non sono elaborati ad libitum, ma basati sui dati forniti da strumenti della pubblica amministrazione che osservano in modo sintetico tutti i fenomeni che interessano il settore.

Alcuni mezzi sono dunque individuabili. Si tratta inoltre di non trascurare nessun altro fattore che possa giocare un ruolo economicamente rilevante nello stabilire i costi che gli utenti sono tenuti a pagare. Infatti un calcolo abbastanza sofisticato deve prendere in considerazione anche il ruolo promozionale che la RCA esercita per la diffusione dell'idea assicurativa e quindi per l'espansione degli affari.

Il rinnovo dei contratti dei quasi 25 milioni di assicurati rappresenta l'occasione per altrettanti messaggi pubblicitari. L'effetto promozionale deve essere perciò valutato come fattore di diminuzione, così come vengono valutati in aumento altri fattori, allo scopo di realizzare tariffe più equilibrate.

L'esperienza dovrà inoltre indurre a riflettere sulla utilità della funzione della commissione Filippi, che non ha certo agevolato il prodursi di una migliore trasparenza in ordine agli elementi su cui costruire le tariffe.

In conclusione, il generale impegno di modernizzazione del paese, il più specifico impegno a breve per combattere inflazione e produrre ripresa non potranno non coinvolgere anche l'area del sistema assicurativo, la cui funzione si carica di nuovi significati, sollecitando migliore imprenditorialità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dicharazione di voto l'onorevole Picchetti. Ne ha facoltà.

SANTINO PICCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a votare un decreto-legge che proroga di un mese le tariffe assicurative RCA-auto in vigore fino al 31 gennaio del 1984. Nelle intenzioni del Governo, ciò sarebbe dovuto servire a creare uno spazio entro il quale pervenire al successivo adeguamento tariffario, nel quadro della lotta all'inflazione, e tenendo conto delle ipotizzate intese sociali. Un decreto, quindi, inteso come atto politico, e come tale da giudicare, ben oltre gli stessi riferimenti temporali di validità, che oggi sono stati superati dalla definizione delle nuove tariffe, in qualche modo, quindi, fanno apparire aleatoria questa stessa nostra discussio-

Ma appunto perché consideriamo il decreto-legge un atto politico, e non derivante da un puro stato di necessità, noi non disarmiamo nel nostro giudizio e nel nostro impegno, contrariamente alla leggerezza e superficialità del relatore, il collega Rossi, che ieri non ha inteso spendere una sola parola di commento al decreto stesso in apertura della discussione generale.

Fatto è che la decisione di aumento a cui si è pervenuti per quanto riguarda le tariffe dell'assicurazione obbligatoria non appare corrispondente al dichiarato obbiettivo di un loro contenimento entro il tetto programmato di inflazione del 10 per cento. Infatti solo formalmente le tariffe aumenteranno del 9,9 per cento, e quindi appena al di sotto del fatidico tetto programmato: in realtà, come è già stato ricordato in quest'aula, agirà quest'anno un «trascinamento» di circa il 2 per cento di aumenti tariffari decisi nell'83 e scatterà a luglio, se non erro, un altro 2-3 per cento, come conseguenza di aumenti dei massimali assicurativi, per non parlare dell'aumento della carta verde per l'este-

So bene che mi si obietterà, a proposito dei massimali assicurativi, che l'aumento rientra nell'applicazione di normative CEE e in una più marcata socialità del sistema assicurativo. Potremmo pure convenirne; e tuttavia mi chiedo perché

quando si aumentano tariffe e prezzi non si applichino gli stessi rigidi calcoli che si fanno quando si parla di aumenti salariali per i lavoratori. Tutti sappiamo che per valutare i possibili aumenti salariali annuali si ha cura, da parte di imprenditori e ministri, di calcolare tutti i trascinamenti possibili e immaginabili, per fissare in questo modo l'ipotizzabile aumento. Per le tariffe no, questo metodo non vale: siamo alla contraffazione di una vera politica antinflattiva e all'aborto di quella che si vorrebbe chiamare una politica dei

Da ciò è possibile ricavare una ulteriore riprova della validità della posizione assunta dalla più grande organizzazione sindacale del nostro paese di non aderire a quel particolare tipo di accordo antinflazione così certo nel contenimento dei salari e così evanescente e contraddittorio invece nel contenimento dei prezzi e delle tariffe, per non parlare poi dei profitti e delle rendite. A cosa è servito, allora, un decreto-legge, se poi ci si è mossi in modo tale da perdere un'occasione per interventi ragionati e concreti, sia sulla materia specifica delle tariffe assicurative che. più in generale, sulla situazione complessiva del sistema assicurativo e del suo rapporto con lo stesso quadro economico del paese?

Non valgono certamente qui le contrarietà delle aziende assicuratrici, che pure non poche e giuste critiche possono avanzare alla politica assicurativa del Governo, e che avevano chiesto ben altri aumenti che quelli concessi. Non convincono questi imprenditori assicurativi che inneggiano alla solidità del sistema a giugno, in stagione di bilanci, e ne denunciano l'insufficienza a gennaio, in tempo di tariffe. D'altronde, nella relazione annuale sullo stato delle assicurazioni si può leggere che, per il 1982, nel loro complesso, le aziende assicuratrici hanno registrato utili netti pari a 132 miliardi di lire, passando dall'1,2 all'1,5 per cento nel rapporto tra utili netti e volume complessivo dei premi.

Sappiamo che ci sono problemi nel sistema tariffario riferito al ramo RCA, Presidente, onorevoli colleghi, signor mi-

problemi però che — come ieri ha illustrato ampiamente nel suo intervento il collega Graduata — chiamano in causa aziende e Governo per un'efficace politica di contenimento dei costi, impedendo così che ricadano sulla utenza conseguenze imputabili ai limiti e ai difetti sia gestionali sia organizzativi del sistema assicurativo; un sistema peraltro che potrebbe meglio agire e pesare nella situazione economica e sociale del paese.

Dalla ricordata relazione annuale sulle assicurazioni emergono alcuni dati significativi che testimoniano veramente come la nostra sia sempre più un'economia di carta, come è stata definita. Nel periodo 1978-1982 gli investimenti, cui sono tenute per legge le aziende assicuratrici, hanno registrato questo andamento: gli investimenti per immobili (che significano interventi per la politica della casa) sono scesi del 6,4 per cento; quelli in titoli bancari sono saliti del 70 per cento. E questo quando, come dal recente congresso della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, è partita la richiesta che proprio dalle riserve tecniche del settore assicurativo possono venire risorse per aiutare l'innovazione tecnologica nelle imprese italiane.

Oueste sono le ragioni del nostro voto contrario al decreto-legge in esame, che doveva servire per decisioni sulle tariffe assicurative adeguate ad una linea antinflattiva, mentre invece tali decisioni finiranno con l'alimentare l'inflazione stessa. Il decreto doveva rientrare in un quadro di consenso sociale da costruire, mentre invece registra la più estesa e vasta opposizione dei lavoratori italiani. È per noi la conferma della linea assunta di critica e di lotta ad una politica economica che non risolve, ma anzi aggrava la situazione del nostro paese (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor

nistro, già ieri, quando - durante la discussione generale — abbiamo sollevato argomentazioni che riguardavano la presunta lotta contro l'inflazione condotta dal Governo, abbiamo dimostrato prima l'inutilità del ricorso alla decretazione d'urgenza e poi quanto fosse favorevole per il Governo attendere, senza emanare il decreto, la decisione del CIP. Abbiamo ricordato le dichiarazioni del sottosegretario Orsini, pronunciate il 1º febbraio presso la XII Commissione. In quella occasione abbiamo anche documentato come, mentre al Senato in questi giorni si discute il decreto-legge n. 10, con la presunzione da parte del Governo che si tratti di un provvedimento antiinflazionistico, noi di fatto qui diamo luogo ad una azione contraria alla lotta all'inflazione, perché procediamo ad un aumento dei premi e ad un aumento dei risarcimenti al punto di dover danneggiare di fatto i proprietari di circa 25 milioni di veicoli circolanti, di cui l'80 per cento è costituito da autovetture private; ma soprattutto chi adopera l'automezzo, per servizio, di trasporto merci. Siamo contro questo decreto perché precede fatalmente la decisione del CIP, perché fa parte della impostazione politica di fatto inflazionistica di questo Governo e perché non tiene presente, ripeto, la situazione di chi usa l'auto per svolgere il proprio lavoro e non per diporto. Pertanto voteremo contro (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione segreta del disegno di legge.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1217, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi» (1217).

Presenti	508
Votanti	507
Astenuti	1
Maggioranza	254
Voti favorevoli 2	64
Voti contrari 2	43

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo Aiardi Alberto Alagna Egidio Alasia Giovanni Alborghetti Guido Alinovi Abdon Aloi Fortunato Alpini Renato Amadei Giuseppe Amadei Ferretti Malgari Amato Giuliano Ambrogio Franco Amodeo Natale Angelini Piero Angelini Vito Aniasi Aldo Anselmi Tina Antonellis Silvio Arbasino Alberto Arisio Luigi Armato Baldassare Armellin Lino Artese Vitale Artioli Rossella Astone Giuseppe Astori Gianfranco Auleta Francesco Azzaro Giuseppe Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia Baghino Francesco Balbo Ceccarelli Laura Balestracci Nello

Balzamo Vincenzo Balzardi Piero Angelo

Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo

Barbalace Francesco

Barbato Andrea Barbera Augusto

Barzanti Nedo

Baslini Antonio

Bassanini Franco

Battaglia Adolfo

Battistuzzi Paolo

Becchetti Italo

Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio

Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi

Bernardi Antonio

Bernardi Guido

Berselli Filippo

Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana

Bianchi di Lavagna Vincenzo

Bianchini Giovanni

Bianco Gerardo

Biasini Oddo

Binelli Gian Carlo

Biondi Alfredo Paolo

Birardi Mario

Bisagno Tommaso

Bocchi Fausto

Bochicchio Schelotto Giovanna

Bodrato Guido

Boetti Villanis Audifredi

Bogi Giorgio

Bonalumi Gilberto

Boncompagni Livio

Bonetti Andrea

Bonetti Mattinzoli Piera

Bonferroni Franco

Bonfiglio Angelo

Borghini Gianfranco

Borgoglio Felice

Borri Andrea

Bortolani Franco

Bosco Bruno

Boselli Anna detta Milvia Bosi Maramotti Giovanna Botta Giuseppe

Bottari Angela Maria

Bozzi Aldo

Briccola Italo

Brina Alfio

Brocca Beniamino

Bruni Francesco

Bruzzani Riccardo

Bulleri Luigi

Cabras Paolo

Caccia Paolo

Cafarelli Francesco

Cafiero Luca

Calonaci Vasco

Calvanese Flora

Campagnoli Mario

Cannelonga Severino

Canullo Leo

Capecchi Pallini Maria Teresa

Capria Nicola

Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele

Carelli Rodolfo

Caria Filippo

Carlotto Natale

Caroli Giuseppe

Carpino Antonio

Casalinuovo Mario

Casati Francesco

Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Guglielmo

Castagnola Luigi

Cattanei Francesco

Cazora Benito

Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele

Ciaffi Adriano

Ciancio Antonio

Cifarelli Michele

Ciocia Graziano

Ciofi degli Atti Paolo

Citaristi Severino

Cocco Maria

Codrignagni Giancarla

Colombini Marroni Leda

Coloni Sergio

Colucci Francesco Columba Mario Colzi Ottaviano Cominato Lucia Conte Antonio Conte Carmelo Conti Pietro Contu Felice Corder Marino Correale Paolo Corsi Umberto Corvisieri Silverio Costa Raffaele Costi Silvano Cresco Angelo Crippa Giuseppe Cristofori Adolfo Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuojati Giovanni Curci Francesco Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo Dal Castello Mario Dal Maso Giuseppe D'Ambrosio Michele Da Mommio Giorgio Danini Ferruccio D'Acquisto Mario Dardini Sergio De Carli Francesco Del Donno Olindo Dell'Andro Renato Dell'Unto Paris Del Mese Paolo De Lorenzo Francesco Del Pennino Antonio De Michieli Vitturi Ferruccio Di Donato Giulio Di Giovanni Arnaldo Dignani Grimaldi Vanda Di Re Carlo Donazzon Renato Drago Antonino **Dujany Cesare Amato Dutto Mauro**

Ebner Michael Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando

Facchetti Giuseppe Fagni Edda Falcier Luciano Fantò Vincenzo Faraguti Luciano Fausti Franco Felisetti Luigi Dino Ferrara Giovanni Ferrari Bruno Ferrari Giorgio Ferrari Silvestro Ferrarini Giulio Ferri Franco Fiandrotti Filippo Filippini Gobbi Giovanna Fincato Grigoletto Laura Fini Gianfranco Fiori Publio Fiorino Filippo Fittante Costantino Formica Rino Fornasari Giuseppe Forte Francesco Fortuna Loris Foschi Franco Foti Luigi Fracchia Bruno Francese Angela Franchi Roberto Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio Galasso Giuseppe Galloni Giovanni Garavaglia Maria Pia Gaspari Remo Gasparotto Isaia Gatti Giuseppe Gava Antonio Gelli Bianca Genova Salvatore Geremicca Andrea Ghinami Alessandro Giadresco Giovanni Gianni Alfonso Giovagnoli Sposetti Angela Giovannini Elio Gitti Tarcisio Gorgoni Gaetano Gorla Massimo Gradi Giuliano Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Grottola Giovanni Gualandi Enrico Guarra Antonio Guerrini Paolo Gunnella Aristide

Ianni Guido Ianniello Mauro Ingrado Pietro Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano La Ganga Giuseppe Lagorio Lelio Lamorte Pasquale Lanfranchi Cordioli Valentina La Penna Girolamo Lattanzio Vito Levi Baldini Ginzburg Natalia Ligato Lodovico Loda Francesco Lodi Faustini Fustini Adriana Lodigiani Oreste Lombardo Antonino Lo Porto Guido Lops Pasquale Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino Macciotta Giorgio Maceratini Giulio Macis Francesco Madaudo Dino Mainardi Fava Anna Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Manca Enrico Manca Nicola Mancini Giacomo Mancini Vincenzo Mancuso Angelo Manfredi Manfredo Mannino Antonino Mannuzzu Salvatore Marrucci Enrico Martelli Claudio Martellotti Lamberto

Martinat Ugo Martinazzoli Mino Martino Guido Marzo Biagio Masina Ettore Massari Renato Matarrese Antonio Mattarella Sergio Matteoli Altero Mazzotta Roberto Meleleo Salvatore Melillo Savino Memmi Luigi Meneghetti Gioacchino Mennitti Domenico Merloni Francesco Merolli Carlo Miceli Vito Micheli Filippo Migliasso Teresa Minozzi Rosanna Mongiello Giovanni Montanari Fornari Nanda Montessoro Antonio Mora Giampaolo Moro Paolo Enrico Moschini Renzo Motetta Giovanni Mundo Antonio

Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore Palmieri Ermenegildo Palmini Lattanzi Rosella Palopoli Fulvio Pasqualin Valentino Pastore Aldo

Patuelli Antonio Pazzaglia Alfredo Pedrazzi Cipolla Anna Maria Peggio Eugenio Pellegatta Giovanni Pellicanò Gerolamo Pernice Giuseppe Perrone Antonino Perugini Pasquale Petrocelli Edilio Patruccioli Claudio Picano Angelo Picchetti Santino Piccoli Flaminio Pierino Giuseppe Piermartini Gabriele Pillitteri Giampaolo Piredda Matteo Piro Francesco Pisani Ludio Pochetti Mario Poggiolini Danilo Polesello Gian Udo Poli Bortone Adriana Poli Gian Gaetano Polidori Enzo Pollice Guido Pontello Claudio Portatadino Costante Preti Luigi Proietti Franco Provantini Alberto Pujia Carmelo Pumilia Calogero

Quarta Nicola Quattrone Francesco Quercioli Elio Quiete Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo

Ricotti Federico Ridi Silvano Righi Luciano Rinaldi Luigi Rindone Salvatore Riz Roland Rizzi Enrico Rizzo Aldo Rocchi Rolando Rocelli Gianfranco Rodotà Stefano Rognoni Virginio Romano Domenico Romita Pier Luigi Ronchi Edoardo Ronzani Gianni Vilmer Rosini Giacomo Rossattini Stefano Rossi Alberto Rossino Giovanni Rubbi Antonio Rubino Raffaello Ruffini Attilio Ruffolo Giorgio Russo Ferdinando Russo Francesco Russo Giuseppe Russo Raffele

Sacconi Maurizio Salatiello Giovanni Salerno Gabriele Samà Francesco Sandirocco Luigi Sanese Nicola Sanfilippo Salvatore Sangalli Carlo Sanguineti Mauro Angelo Sanlorenzo Bernardo Sannella Benedetto Santarelli Giulio Santini/Renzo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sapio Francesco Saretta Giuseppe Sarli Eugenio Sarti Adolfo Sarti Armando Sastro Edmondo Satanassi Angelo Savio Gastone

Scaglione Nicola Scaiola Alessandro Scàlfaro Oscar Luigi Scaramucci Guaitini Alba Scovacricchi Martino Segni Mariotto Senaldi Carlo Seppia Mauro Serafini Massimo Serri Rino Servello Francesco Signorile Clausio Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Soave Sergio Sodano Giampaolo Soddu Pietro Sorice Vincenzo Sospiri Nino Spagnoli Ugo Spataro Agostino Spini Valdo Staiti di Cuddia delle Chiuse Stegagnini Bruno Sterpa Egidio Strumendo Lucio Sullo Fiorentino Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco Tamino Gianni Tancredi Antonio Tassi Carlo Tassone Mario Tedeschi Nadir Tempestini Francesco Tesini Giancarlo Testa Antonio Tiraboschi Angelo Toma Mario Torelli Giuseppe Trabacchi Felice Trappoli Franco Trebbi Ivanne Tremaglia Pierantonio Mirko Tringali Paolo Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria Urso Salvatore Usellini Mario Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Algonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Andò Salvatore

Sono in missione:

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Augello Giacomo
Benedikter Johan
Cavigliasso Paola
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Diglio Pasquale
Ferrari Marte
Fioret Mario
Franchi Franco
Gioia Luigi
Leccisi Pino

Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Manchinu Alberto
Marianetti Agostino
Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo
Potì Damiano
Rossi di Montelera Luigi

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di acoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali (1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso, nella seduta del 7 marzo scorso, parere favorevole sulla esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 15, di cui al disegno di legge di conversione n. 1346.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bruno VINCENZI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, noto comunemente come quello che ha confermato il prezzo della benzina a 1300 lire, reitera il decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, che fissò appunto tale prezzo per la prima volta. Evidentemente i requisiti di necessità e di urgenza riconosciuti esistenti la volta pre-

cedente dalla Commissione affari costituzionali e dalla Assemblea risultano oggi confermati; di qui il parere favorevole espresso nuovamente dalla Commissione affari costituzionali.

La reiterazione del decreto-legge, sia pure ormai consolidata nella tradizione, in questo caso può suscitare, ed ha suscitato, perplessità di natura costituzionale. Debbo però ricordare, come ho già fatto in Commissione, che le origini della prassi della reiterazione risalgono a non molto tempo fa, precisamente al periodo della cosiddetta solidarietà nazionale.

Allora, la stragrande maggioranza della Camera aveva ritenuto che la reiterazione di un decreto-legge, nell'ipotesi che questo non fosse stato bocciato o non fosse stato approvato dall'Assemblea nel termine di 60 giorni, fosse costituzionalmente ammissibile. Devo anche ricordare che la necessità di riadottare un decreto-legge è nata, e nasce anche in questa circostanza, dal fatto che troppo spesso la Camera e il Senato non approvano o respingono un decreto-legge nel termine costituzionalmente previsto.

Quindi, non è per responsabilità del Governo, ma spesso per ragioni che sono addebitabili alla lentezza dei lavori parlamentari, che un decreto-legge non viene approvato o respinto nei 60 giorni prescritti dal terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ecco allora che è invalsa questa prassi, che si giustifica con lo stato di necessità; ed è per questo che la Commissione affari costituzionali, così come già fece per il decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, che era già stato approvato dal Senato, ha confermato il parere favorevole circa l'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, confidando che il disegno di legge di conversione possa essere approvato (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato

per le finanze. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fini. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha già ricordato che il decreto-legge al nostro esame altro non è che la riproduzione di quanto contenuto nel decreto-legge n. 734 del 1983.

In occasione della discussione, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, del decreto-legge n. 734 del 1983 il gruppo del Movimento sociale italiano fu l'unico gruppo a sostenere, sia in Commissione sia in Assemblea, che non dovessero essere riconosciuti esistenti i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza cui fa riferimento l'articolo 77 della Costituzione. E ciò in forza di una considerazione. che al Senato aveva trovato consenzienti anche alcuni esponenti di altre forze politiche; in sostanza essa si riassume nel fatto che non vi era assolutamente nulla di imprevidibile nella necessità da parte del Governo di aumentare il costo della benzina, se non la volontà di intervenire, in modo surrettizio e scorretto, nell'intera manovra economica a pochi giorni di distanza dalla conclusione dell'esame della legge finanziaria da parte del Parlamento.

Questa nostra considerazione assume oggi ancora maggiore validità se si aggiunge il fatto — ricordato dal relatore — che siamo in presenza unicamente della reiterazione di un decreto-legge che, a nostro avviso, già non aveva i requisiti previsti dalla Costituzione.

Che una prassi di questo genere sia invalsa in Parlamento in passato, ai tempi della cosiddetta solidarietà nazionale, non ci sembra argomento da tenere in considerazione, perché si tratta, tutt'al più, di una di quelle cattive abitudini di quel periodo che vengono oggi rispolverate secondo la convenienza politica che il Governo ne trae.

Quindi, a prescindere da qualsiasi considerazione circa il contenuto di questo

decreto-legge che vede il Movimento sociale italiano schierato su posizioni di aperta contestazione e di dura polemica, riteniamo che la Camera debba esprimersi in senso contrario alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

Francesco LODA. Già in Commissione il gruppo comunista ha avuto modo di esprimere il suo parere circa l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge. Conviene comunque ripeterlo qui in Assemblea per una esigenza di chiarezza, in una fase in cui sembrano esercitarsi fantasie smisurate in materia costituzionale, a proposito della decretazione d'urgenza e, per quello che ci riguarda, seguite da spropositi e propositi alquanto spregiudicati e anche un po' rodomonteschi quanto alla reiterazione.

Noi siamo sempre stati coerentemente, per ragioni di principio e nell'atteggiamento politico, molto sorvegliati e severi nel giudicare ogni volta la reiterazione di decreti-legge. E francamente ci sono sembrati un po' approssimati i richiami storici del collega Vincenzi circa le origini del fenomeno della reiterazione, fatte risalire al periodo della solidarietà democratica. Dico un po' approssimati perché non hanno posto in luce un elemento che conferma il nostro giudizio critico e la nostra vigilanza su questo fenomeno, che non ha nessuna ispirazione congiunturale, che è coerente di fronte ad un problema come quello della decretazione d'urgenza, che ha assunto connotati patologici.

Voglio dire che richiamarsi a quei precedenti vuol dire richiamarsi (forse non intendeva farlo il collega Vincenzi) anche al dato di fondo del ruolo del Parlamento nei 60 giorni in cui a' termini della Costituzione deve essere convertito in legge il decreto-legge. Un ruolo che non è indifferente sotto nessun aspetto, neppure sotto quello della eccezionale reiterazione del decreto-legge, perché non c'è dubbio che i 60 giorni concessi dalla Costituzione per

la conversione non rappresentano il termine per un atto procedimentalmente dovuto, ma sono un non eludibile termine in cui si sostanzia la garanzia della Camera nell'esercizio del proprio ruolo e nel bilanciamento del potere straordinario di normazione primaria affidato al Governo dall'articolo 77 della Costituzione, Sicché, quando il Governo reitera avendo alle spalle i 60 giorni in cui il Parlamento ha consumato i termini per la conversione, ma esercitando un ruolo di opposizione serrata e determinata, che nell'economia dei lavori parlamentari può assumersi come uno dei concreti modi per esplicitare il proprio dissenso nei confronti del decreto-legge, quando questo avviene, significa che una reiterazione del provvedimento è in contraddizione con lo spirito della Costituzione e diventa addirittura una sfida quando quei 60 giorni sono stati utilizzati dalle Camere nel manifesto esercizio del proprio ruolo di opposizione al decreto-legge. Sicché, la perenzione di quel termine è da mettersi nel conto di una sostanziale, vincente affermazione del ruolo di garanzia del Parlamento nei confronti della decretazione e non sono pertanto consentite reiterazioni.

Diciamo questo per ricordare a noi stessi questioni di principio certamente presenti ai colleghi; ma questo ci consente anche di valutare, di volta in volta, i casi di reiterazione. In questa occasione noi guardiamo innanzitutto alla qualità e al contenuto del decreto-legge.

Non possiamo certo dimenticare che quello in esame è un decreto-catenaccio che proprio per la sua natura, per il suo testo contiene una pregnante indicazione per la normazione successiva.

Il secondo dato attiene all'economia complessiva dei lavori parlamentari, nei 60 giorni che hanno preceduto la scadenza inutile del termine per la conversione, economia complessiva da rapportare ai tempi di discussione del decreto-legge che le Camere si sono date in concreto, nonché ai modi in cui ha potuto o ritenuto di esercitare il proprio ruolo in ordine al disegno di legge di conversione. L'uno e l'altro di questi fattori inducono certa-

mente a guardare con occhio diverso (che non assume alcun valore di concessione, in termini di principio, di precedenze) alla conversione in legge di questo decreto.

Ecco perché confermo che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento sul decreto-legge in esame (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. A nome del gruppo di democrazia proletaria, signor Presidente, esprimo il parere contrario sull'esistenza dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 15, così come previsto dall'articolo 96-bis del nostro regolamento.

Richiamo qui brevemente alcune questioni già ricordate. Siamo chiamati a verificare quanto prescritto dalla Costituzione, se cioè esistano i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza nel contenuto di questo decreto-legge, e, tranquillamente, credo che possiamo affermare che la straordinaria necessità ed urgenza manchi proprio, a partire dalle considerazioni fatte dal relatore. Si afferma infatti che l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine dei prodotti petroliferi rientra nell'ambito della più ampia manovra che ha avuto il suo avvio con la approvazione parlamentare della legge finanziaria per il 1984.

Questa manovra mi sembrava avere come obiettivo quello di aumentare le entrate statali, ma nel contempo anche quello di garantire una riduzione dell'inflazione: invece è chiaro che questo tipo di decreto-legge presenta un significato immediatamente inflattivo, nel senso di colpire soprattuto quei settori della popolazione che hanno necessità di servirsi del mezzo privato e quindi di consumare benzina.

Anche questo è un esempio di decretolegge che va a colpire gli interessi collet-

tivi con la logica delle tasse, con la logica dei sacrifici, con la logica cioè di colpire a senso unico! Quali sono questi casi di straordinaria necessità ed urgenza, per colpire a senso unico e sempre nella direzione di aumentare le tasse per chi già le paga, senza fare nulla — in termini di necessità ed urgenza — per farle pagare anche a chi non le ha mai pagate?

Sono considerazioni ovvie che inducono a pensare come l'ampia manovra (non ci siamo accorti di quanto fosse ampia) del Governo, all'interno della legge finanziaria per il 1984, si riduca in realtà ad una modesta manovra basata sempre e solo sui sacrifici per lavoratori a reddito fisso. Se questo è il primo motivo che ci induce a dichiarare che non si può parlare di straordinarietà ed urgenza, ad esso si aggiunge quello più grave della reiterazione del decreto-legge. Reiterare un decreto-legge che è scaduto per decorrenza dei termini — decorrenza determinata non certo per una opposizione dura o per un ostruzionismo, ma solo per una incapacità di questa maggioranza e di questo Governo nel portare a termine gli impegni precedentemente assunti — è inaccettabile. Non è affatto vero che - come ha affermato il relatore — la reiterazione sia stata già applicata in precedenza, facendo l'occhiolino al partito comunista nella speranza che quest'ultimo accetti tale logica. Abbiamo ascoltato poc'anzi un rappresentante di questo partito, il quale ci ha chiaramente detto cha questa logica non viene accettata. Mi sembra comunque inaccettabile giustificare la correttezza della reiterazione, affermando che essa è stata fatta in un particolare periodo storico. Se era sbagliata allora, evidentemente è sbagliata anche adesso. Noi siamo dell'opinione che la reiterazione, come criterio generale, non possa essere accettata, in particolare la reiterazione di un decreto-legge che già in partenza non aveva i presupposti della straordinarietà e della urgenza. In questo senso il rispetto del nostro regolamento ci impone di esprimere parere contrario a questo decreto-legge ai sensi dell'articolo 96-bis. Ci stupisce invece che ancora una volta la Commissione affari costituzionali usi giri di parole e tergiversamenti per giustificare scelte che sa in partenza essere sbagliate. Siamo oramai all'abitudine: questo Governo ci ha abituato alla decretazione d'urgenza come norma e la Commissione affari costituzionali si è abituata a dirci che la decretazione d'urgenza è sempre valida, smentendo di fatto il principio della straordinaria necessità ed urgenza ed usando pretesti per respingere il criterio previsto nell'articolo 96-bis del nostro regolamento. Per questo motivo il gruppo parlamentare di democrazia proletaria voterà contro l'esistenza in questo decreto-legge dei presupposti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 15, di cui al disegno di legge di conversione n. 1346.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	497
Votanti	341
Astenuti	156
Maggioranza	171
Voti favorevoli 26	9
Voti contrari 7	7 2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo Agostinacchio Paolo Aiardi Alberto

Alagna Egidio Aloi Fortunato Alpini Renato Amadei Giuseppe Amodeo Natale Andreatta Benjamino Angelini Piero Aniasi Aldo Anselmi Tina Arbasino Alberto Arisio Luigi Armellin Lino Artese Vitale Artioli Rossella Astone Giuseppe Astori Gianfranco Augello Giacomo Azzaro Giuseppe Azzolini Luciano

Baghino Francesco Balbo Ceccarelli Laura Balestracci Nello Balzamo Vincenzo Balzardi Piero Angelo Bambi Moreno Barbalace Francesco Barbato Andrea Baslini Antonio Bassanini Franco Battaglia Adolfo Battistuzzi Paolo Becchetti Italo Bernardi Guido Berselli Filippo Bianchi Fortunato Bianchi di Lavagna Vincenzo Bianchini Giovanni Bianco Gerardo Biasini Oddo Biondi Alfredo Paolo Bisagno Tommaso **Bodrato** Guido Boetti Villanis Audifredi Bogi Giorgio Bonalumi Gilberto Bonetti Andrea Bonferroni Franco Bonfiglio Angelo Borgoglio Felice Borri Andrea Bortolani Franco

Bosco Bruno Botta Giuseppe Bozzi Aldo Briccola Italo Brocca Beniamino Bruni Francesco

Cabras Paolo Caccia Paolo Cafarelli Francesco Cafiero Luca Caldoro Antonio Campagnoli Mario Capria Nicola Carelli Rodolfo Caria Filippo Carlotto Natale Caroli Giuseppe Carpino Antonio Casalinuovo Mario Casati Francesco Casini Carlo Casini Pier Ferdinando Castagnetti Guglielmo Cattanei Francesco Cazora Benito Ciaffi Adriano Cifarelli Michele Ciocia Graziano Cirino Pomicino Paolo Citaristi Severino Codrignani Giancarla Coloni Sergio Colucci Francesco Columba Mario Colzi Ottaviano Comis Alfredo Conte Carmelo Conti Pietro Contu Felice Corder Marino Correale Paolo Corsi Umberto Corvisieri Silverio Costa Raffaele Costi Silvano Cristofori Adolfo Crucianelli Famiano Cuojati Giovanni Curci Francesco

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario Dal Maso Giuseppe Da Mommio Giorgio D'Acquisto Mario De Carli Francesco Del Donno Olindo Dell'Andro Renato Del Mese Paolo De Lorenzo Francesco Del Pennino Antonio De Michieli Vitturi Ferruccio De Rose Emilio Di Donato Giulio Di Re Carlo Drago Antonino **Dujany Cesare Amato Dutto Mauro**

Ebner Michael Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe Falcier Luciano Faraguti Luciano Fausti Franco Felisetti Luigi Dino Ferrara Giovanni Ferrari Bruno Ferrari Giorgio Ferrari Silvestro Ferrarini Giulio Fincato Grigoletto Laura Fini Gianfranco Fiori Publio Fiorino Filippo Forlani Arnaldo Formica Rino Fornasari Giuseppe Forte Francesco Fortuna Loris Foschi Franco Foti Luigi Franchi Roberto

Galasso Giuseppe Galloni Giovanni Garavaglia Maria Pia Gaspari Remo Gava Antonio Genova Salvatore Ghinami Alessandro Gianni Alfonso Giovannini Elio Gitti Tarcisio Gorgoni Gaetano Gorla Massimo Grippo Ugo Guarra Antonio Gunnella Aristide

Ianniello Mauro Intini Ugo

La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino Maceratini Giulio Madaudo Dino Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Manca Enrico Manca Nicola Mancini Giacomo Mancini Vincenzo Mancuso Angelo Manfredi Manfredo Mannuzzu Salvatore Martelli Claudio Martinat Ugo Martinazzoli Mino Martino Guido Marzo Biagio Masina Ettore Massari Renato Matarrese Antonio Mattarella Sergio Matteoli Altero Mazzotta Roberto Meleleo Salvatore Melillo Savino Memmi Luigi Meneghetti Gioacchino Mennitti Domenico

Merloni Francesco

Merolli Carlo Micheli Filippo Misasi Riccardo Mongiello Giovanni Mora Giampaolo Moro Paolo Enrico Mundo Antonio

Napoli Vito Nebbia Giorgio Nenna D'Antonio Anna Nicolazzi Franco Nicotra Benedetto Nucara Francesco Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi Orsenigo Dante Oreste Orsini Bruno Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore Pasqualin Valentino Patuelli Antonio Pazzaglia Alfredo Pellegatta Giovanni Pellicanò Gerolamo Perrone Antonino Perugini Pasquale Petruccioli Claudio Picano Angelo Piccoli Flaminio Piermartini Gabriele Pillitteri Giampaolo Piredda Matteo Piro Francesco Pisani Lucio Poggiolini Danilo Poli Bortone Adriana Pontello Claudio Portatadino Costante Preti Luigi Pujia Carmelo

Quarta Nicola Quattrone Francesco Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni Raffaelli Mario Rauti Giuseppe Ravaglia Gianni

Ravasio Renato Rebulla Luciano Reggiani Alessandro Reina Giuseppe Ricciuti Romeo Righi Luciano Rinaldi Luigi Riz Roland Rizzi Enrico Rizzo Aldo Rocchi Rolando Rocelli Gianfranco Rodotà Stefano Rognoni Virginio Romano Domenico Romita Pier Luigi Ronchi Edoardo Rosini Giacomo Rossattini Stefano Rossi Alberto Rubino Raffaello Russo Ferdinando Russo Francesco Russo Giuseppe Russo Raffaele Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio Salatiello Giovanni Salerno Gabriele Sanese Nicola Sangalli Carlo Santarelli Giulio Santini Renzo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Saretta Giuseppe Sarli Eugenio Sarti Adolfo Savio Gastone Scaglione Nicola Scaiola Alessandro Scovacricchi Martino Segni Mariotto Senaldi Carlo Seppia Mauro Serafini Massimo Serrentino Pietro Servello Francesco Signorile Claudio Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe

Sodano Giampaolo Soddu Pietro Sorice Vincenzo Sospiri Nino Staiti di Cuddia delle Chiuse Stegagnini Bruno Sterpa Egidio Sullo Fiorentino Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Urso Salvatore Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni Alborghetti Guido Alinovi Abdon Amadei Ferretti Malgari Ambrogio Franco Angelini Vito Antonellis Silvio Antoni Varese Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia Baracetti Arnaldo Barca Luciano Barzanti Nedo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Benevelli Luigi Bernardi Antonio Bianchi Beretta Romana Binelli Gian Carlo Birardi Mario Bocchi Fausto Bochicchio Schelotto Giovanna Boncompagni Livio Bonetti Mattinzoli Piera Borghini Gianfranco Boselli Anna detta Milvia Bosi Maramotti Giovanna Bottari Angela Maria Brina Alfio Bruzzani Riccardo Bulleri Luigi

Calonaci Vasco Calvanese Flora Cannelonga Severino Canullo Leo Capecchi Pallini Maria Teresa Caprili Milziade Silvio Cardinale Emanuele Castagnola Luigi Ceci Bonifazi Adriana Cerquetti Enea Cerrina Feroni Gian Luca Chella Mario Cherchi Salvatore Ciafardini Michele Ciancio Antonio Ciofi degli Atti Paolo Cocco Maria Cominato Lucia Conte Antonio Crippa Giuseppe Cuffaro Antonino

Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele Danini Ferruccio Dardini Sergio Di Giovanni Arnaldo Dignani Grimaldi Vanda Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido Ingrao Pietro Iovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina Loda Francesco Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio

Moschini Renzo Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio Natta Alessandro Nicolini Renato

Olivi Mauro

Palmieri Ermenegildo Palmini Lattanzi Rosella Palopoli Fulvio Pastore Aldo Pedrazzi Cipolla Anna Maria Peggio Eugenio Pernice Giuseppe Petrocelli Edilio Picchetti Santino Pierino Giuseppe Pochetti Mario Polesello Gian Ugo Poli Gian Gaetano Polidori Enzo Projetti Franco Provantini Alberto

Ouercioli Elio

Reichlin Alfredo Riccardi Adelmo Ricotti Federico Ridi Silvano Rindone Salvatore Ronzani Gianni Vilmer Rossino Giovanni Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco Toma Mario

Torelli Giuseppe Trabacchi Felice Trebbi Ivanne Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe Vignola Giuseppe Violante Luciano Virgili Biagio

Zanini Paolo Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Benedikter Johann Cavigliasso Paola Corti Bruno Di Bartolomei Mario Diglio Pasquale Ferrari Marte Fioret Mario Franchi Franco Gioia Luigi Leccisi Pino Lega Silvio Lenoci Claudio Lobianco Arcangelo Manchinu Alberto Marianetti Agostino Pandolfi Filippo Maria Patria Renzo Potì Damiano Rossi di Montelera Luigi Scàlfaro Oscar Luigi

Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei pro-

getti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Onorevoli colleghi, in relazione alle votazioni svoltesi a conclusione della seduta di venerdì 9 marzo, durante la discussione dell'articolo 9 del progetto di legge ed alle questioni insorte in tale circostanza ho esaminato attentamente il resoconto stenografico della seduta medesima. Da tale lettura ho tratto il motivato convincimento che il caso in esame debba ricondursi, indipendentemente dalle espressioni usate, a precedenti di annullamento e ripetizione della votazione in base ad apprezzamento non sindacabile delle circostanze di fatto operato dal Presidente di turno, in presenza di discordanti valutazioni dei segretari sul risultato. Ricordo in tal senso le sedute del 28 aprile 1980 e 30 giugno 1982.

Ritengo pertanto che allo stato degli atti non si possa che prendere atto della votazione avvenuta e proclamata in virtù della quale l'Assemblea ha approvato l'emendamento Sapio 9.4, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

Desidero comunque approfittare della presente occasione per sottolineare il delicato e quanto mai importante compito degli onorevoli segretari di Presidenza, che debbono con tempestività rappresentare al Presidente le loro valutazioni sull'esito del voto, così concorrendo a fornire a tutti gli elementi necessari alla pro-

clamazione del medesimo.

Voglio infine far presente che proprio alla luce dei precedenti citati e dell'episodio di venerdì scorso ritengo opportuno, in una delle sue prossime riunioni, richiamare l'attenzione della Giunta per il regolamento sugli articoli 53 e 57 per un approfondimento degli elementi costitutivi delle rispettive fattispecie e per la conseguente definizione degli ambiti di applicazione.

VIRGINIO ROGNONI. Chiedo di parla-re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRGINIO ROGNONI. Prendiamo atto della sua decisione, onorevole Presidente, e concordiamo con lei sulla opportunità che venga sottoposta alla Giunta per il regolamento l'interpretazione degli articoli 53 e 57, per individuarne esattamente le rispettive fattispecie nonché l'ambito di applicazione dell'una e dell'altra disposizione regolamentare.

Siamo infatti convinti, onorevole Presidente, che l'onorevole Gitti — a norme del gruppo della democrazia cristiana —, nella seduta di venerdì scorso, abbia sollevato una eccezione di grande delicatezza e tutt'altro che infondata.

PRESIDENTE. Onorevole Rognoni, nelle ultime parole che ho pronunciato ho sottolineato appunto l'opportunità di sottoporre alla Giunta per il regolamento le questioni interpretative relative alla applicazione degli articoli 53 e 57.

Passiamo ora all'articolo 10, che è del seguente tenore:

(Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione).

«Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre 120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco; dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, e invece al doppio del valore venale determinato a cura dell'uffico tecnico erariale.

per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

La norma di cui all'articolo 9 si applica anche alle opere costruite in parziale difformità dalla connessione, qualora non sia possibile la demolizione senza pregiudizio statico delle opere costruite legittimamente.

10. 1.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Al primo comma, dopo le parole: parziale difformità aggiungere le seguenti: che comunque non deve essere superiore ad 1/10 del volume dell'intera opera.

10. 2.

Crucianelli, Cafiero, Gianni, Serafini, Castellina, Magri.

Al primo comma, sostituire le parole: e comunque non oltre 120 giorni con le seguenti: e comunque entro 60 giorni.

10. 3.

JOVANNITTI, ALBORGHETTI, COLUM-BA, SAPIO, FABBRI, BOSELLI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Quando la demolizione non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale conseguente alla realizzazione delle opere, determinato dall'ufficio tecnico erariale.

10. 4.

Bulleri, Alborghetti, Columba, Sapio, Palmini Lattanzi, Po-LESELLO.

Al secondo comma, sopprimere le parole: senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

10. 5.

POLESELLO, ALBORGHETTI, COLUM-BA, SAPIO, CHELLA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 10 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 10 tratta la normativa relativa alle opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.

Mi pare opportuno — così come ho fatto in precedenza intervenendo sugli altri articoli che, in qualche modo, modificavano la norma di cui all'articolo 15 della legge n. 10 — riferirmi all'undicesimo comma di tale articolo 15, che appunto prevede la sanzione nei casi di esecuzione di opere in parziale difformità dalla concessione.

Si pone preliminarmente il problema della definizione della nozione di «parziale difformità». Questa potrebbe essere determinata in analogia o in contrasto con la nozione di «difformità totale» che, come vedremo, ricorre allorquando siano apportate varianti sostanziali all'oggetto della concessione edilizia.

Una consolidata giurisprudenza, oltre alla corrente dottrina, rileva l'illiceità dell'opera quando le modifiche, anche se estese a tutto il fabbricato, riguardano parti non essenziali dello stesso. La variazione della sagoma che, comunque, lasci inalterate le caratteristiche fondamentali dell'immobile, così come le modifiche di parti non accessorie concorrono alla definizione di «variante essenziale».

Quanto alle parti accessorie della costruzione, mi pare di poter sostenere che esse sono costituite dalle parti interrate, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi, nonché da tutte le parti non residenziali che, anche nelle normative successive che disciplinano l'edilizia economica e popolare, ricadono sotto la voce di «superfici non residenziali» (ad esempio i balconi, i corpi aggettanti, i volumi tecnici).

Mi pare quindi che il concetto di «parziale difformità» (sul quale tornerò in seguito) si debba collegare all'ipotesi di variante non essenziale al progetto. Tale variante non può assolutamente riguardare le altezze, le volumetrie dell'intero fabbricato, l'ubicazione di quest'ultimo con riferimento anche ai distacchi da immobili preesistenti e confinanti, il numero dei piani abitabili (se non oltre la destinazione d'uso) e comunque il numero delle unità immobiliari e la configurazione essenziale delle linee e delle quote del progetto principale.

Mi sembra sia detto abbastanza chiaramente che le opere in parziale difformità dalla concessione sono quelle che non possono modificare il progetto originale.

Indipendentemente da ogni altra differenziazione sottilmente concettuale, e per non rimanere su un piano di assoluta astrattezza, le definizioni che abbiamo introdotto, per la denotazione di varianti non essenziali, sono sufficienti a fare chiarezza su una questione che ha prodotto abbastanza confusione.

Ritengo comunque opportuno effettuare un'annotazione sulla previsione dell'undicesimo comma dell'articolo 15, in cui si afferma che le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario, che — con riferimento al corpo della legge n. 10 — è in fondo il responsabile della realizzazione dell'edificio.

A questo punto, mentre la demolizione (è una distinzione necessaria per capire la portata dell'insieme dei nostri emendamenti) è eseguita a cura e spese del proprietario, le opere che sono state eseguite in difformità parziale debbono essere demolite a spese del concessionario.

Nel disegno di legge in esame, la demolizione per parziale difformità viene riconosciuta, a livello di esecuzione, a carico del comune, indipendentemente dalla proprietà dell'opera abusiva. Dunque, tutto questo non deve necessariamente rife-

rirsi, come obbligo, al costruttore concessionario. A carico di quest'ultimo, infatti, sono appunto poste le spese di esecuzione.

Mi pare sia anche importante richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 533, sezione V. novembre 1981, nella quale si afferma che, ove le opere parzialmente difformi non possano essere demolite o rimosse senza il pregiudizio della parte conforme, il sindaco può applicare una sanzione pari al doppio del valore venale della parte realizzata in difformità dalla concessione. Successivamente, viene precisato che tale valore è determinato con riferimento all'epoca in cui il sindaco ha adottato la decisione di irrogare questo tipo di sanzione. Ora, è chiaro che l'aspetto fondamentale del problema sta proprio nella valutazione concreta, da parte del sindaco, del caso in cui l'eliminazione della parte abusiva costituisca pregiudizio della parte non abusiva. Sembra anzitutto fondamentale ritenere che tale valutazione non debba riferirsi solo allo svantaggio economico a carico di colui che ha trasgredito (il deprezzamento della parte conforme potrebbe essere uno di questi casi). Riteniamo infatti che sia comunque prevalente l'interesse pubblico: e, dunque, quando si debba valutare il pregiudizio di cui stiamo discutendo, si deve escludere che possa in qualche modo collegarsi l'ineseguibilità della rimozione o del ripristino, in caso di difformità parziale, allo svantaggio economico del trasgressore.

C'è, comunque, un aspetto di carattere generale, che deve essere affrontato anche alla luce di ulteriori interpretazioni della norma. Chiaramente, ci pare che sia abbastanza importante valutare come esista una variazione, rispetto alla distinzione tra opera totalmente o parzialmente difforme dal provvedimento di concessione, posta dai commi terzo ed undicesimo dell'articolo 15 della legge n. 10, rispetto alla distinzione, di cui all'articolo 32, commi secondo e terzo della legge urbanistica e, ai fini penali, all'articolo 41, fra opere costruite senza licenza edilizia e opere costruite in difformità dalla licen-

za. Ai fini delle sanzioni penali, stanti questi presupposti, si è constatato che esistono due ipotesi, di cui alla lettera a) ed alla lettera b) dell'articolo 41 della legge urbanistica, le quali in fondo non sono poi molto dissimili da quelle previste dall'articolo 17 della legge n. 10. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, invece, oltre all'ipotesi principale di assenza o totale difformità o decadenza della concessione, esiste una seconda ipotesi, quella di parziale difformità, ed una terza ipotesi, quella delle varianti abusive, di cui al dodicesimo comma dell'articolo 15. Per le ipotesi previste nell'articolo 41 della legge urbanistica, la differenza, che è meramente qualitativa, rientra, in fondo, nell'ipotesi meno grave di cui alla lettera a); invece, la differenza quantitativa, anche se esiste un provvedimento amministrativo, mi sembra integri l'ipotesi della lettera b) dell'articolo 41 medesimo. Ora. quindi, la differenza qualitativa coincide di fatto con la parziale difformità, di cui parla l'articolo 15 della legge n. 10; ma la differenza quantitativa non coincide sempre con la totale difformità.

Quindi, perché si riscontri la totale difformità non basta una difformità quantitativa: infatti, anche se si parla di rilevanza della quantità, tuttavia il presupposto è la completa e totale difformità.

In tutto il nostro ragionamento la difformità parziale si riferisce ad una nozione residuale della difformità totale e della variante abusiva; per questo riteniamo che, quando nel primo comma dell'articolo 10 del disegno di legge in esame vengono definite le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione, la definizione stessa — ove non si riconduca alle considerazioni qui svolte — appare molto incerta, perché la si dovrebbe ricavare in contrasto con quella che sarà poi definita la difformità totale.

Nel primo comma dell'articolo 10 viene introdotto un termine che deve essere congruo — 120 giorni — entro il quale il sindaco, con una propria ordinanza, ordina la demolizione a cura e spese dei responsabili dell'abuso. Dopo il decorso di tale termine le opere sono demolite a cura

del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

C'è poi da considerare il secondo comma dell'articolo 10, che affronta la questione relativa alla demolizione con pregiudizio della parte eseguita in conformità

Abbiamo già detto come debba essere intesa la nozione di demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità riferendola, così ho tentato di dimostrare, al danno per la parte strutturale e non già allo svantaggio economico che deriva dalla demolizione della parte non autorizzata; ma, nel secondo comma dell'articolo 10, si fa ricorso ad un criterio di sanzionamento che non ci trova assolutamente d'accordo. Infatti, nel secondo comma si dice che il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Noi sappiamo che il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi individuati nell'articolo 15 della legge n. 392, e sappiamo che questi coefficienti correttivi del costo base sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano. della vetustà, dello stato di conservazione e manutenzione degli immobili. Questo è un criterio che non consente, per i limiti oggettivi che abbiamo già individuato in altre parti del disegno di legge, che sono stati già enunciati (l'inapplicabilità della legge 27 luglio 1978, n. 392 nei comuni che non sono tenuti all'applicazione della legge, la deficienza rispetto ad alcune categorie catastali), una chiara valutazione. Ci sembra che non si debba in alcun modo ricorrere a questo tipo di valutazione per arrivare alla determinazione della sanzione. D'altra parte mi pare che sia improponibile, nel corpo della legge, un doppio regime di valutazione, per cui da un lato si utilizza la legge n. 392 del 1978 e dall'altro si continua poi a ricorrere al concetto di valore venale che verrebbe comunque determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale. Già nel secondo comma dell'articolo 10 c'è una doppia valutazione, perché per le opere destinate alla residenza la valutazione della sanzione è riferita al costo di produzione, mentre per le opere adibite ad usi diversi da quelli residenziali anche la maggioranza ed il Governo ricorrono al concetto di valore venale determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale. Noi riteniamo che si debba nel modo più assoluto unificarne la procedura di determinazione delle sanzioni e riteniamo che, proprio per surrogare e per riempire i vuoti lasciati aperti dalla legge n. 392 del 1978, si debba comunque far riferimento alle stime e alle valutazioni dell'ufficio tecnico erariale. Ci rendiamo conto senz'altro dei limiti e delle disfunzioni che questi uffici hanno palesemente dimostrato in questi anni. Ed è per questo, che, in altre parti della legge, ci preoccupiamo con i nostri emendamenti di dotare questi uffici di personale adeguato e di dare ad essi tutta la necessaria funzionalità perché siano immediatamente in grado di dare risposta alle domande che i comuni e gli enti locali dovranno, per attuare questa legge, immediatamente rivolgere a tali uffici. Riteniamo quindi che si debba razionalmente concorrere ed è un invito che rivolgiamo alla maggioranza ed al Governo — alla definizione tecnicamente e giuridicamente più corretta sia della nozione di opera eseguita in parziale difformità sia poi dei criteri per la determinazione delle sanzioni. Ma vedremo nel corso del dibattito sugli emendamenti come la maggioranza ed il Governo sapranno accogliere questi nostri suggerimenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

Mario COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero aggiungere solo alcune brevi considerazioni all'esame dettagliato e puntuale fatto testè dall'onorevole Sapio sull'applicazione dell'articolo 10 del disegno di legge in esame. Questo articolo si riferisce alle opere eseguite in parziale difformità dalla concessione: e

già questa stessa definizione «in parziale difformità» è una definizione abbastanza vaga perché potrebbe farsi risalire a difformità talmente grandi da ridurre la parte conforme ad una frazione molto modesta dell'opera eseguita, una frazione tanto limitata da avere soltanto lo scopo di stabilire la possibilità di applicazione dell'articolo 10 e non viceversa l'applicazione — come sarebbe sostanzialmente più corretto — dell'articolo 6, che viceversa si riferisce alle opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa.

Per l'altro estremo questo articolo si riferisce ai casi previsti dall'articolo 13 per i quali si fa menzione di varianti autorizzate, cioè quelle difformità rispetto alla concessione che non influiscono sul volume e sulla superficie dell'opera costruita.

Ed allora, in questo ampio spettro di possibilità contemplate, bisogna guardare con maggiore attenzione alle disposizioni dell'articolo.

L'espressione usata nell'articolo «Quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità» a mio giudizio risulta assolutamente imprecisa, e può determinare diversità di applicazione, e qualche volta distorsioni nell'applicazione del criterio con cui viene valutata la difformità in esame. Il pregiudizio, d'altra parte, può essere di natura estetica, di natura commerciale, di natura distributiva, di natura architettonica: vi sono tante cause di pregiudizio che possono essere legittimamente invocate per impedire che la demolizione avvenga, così come l'articolo consente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

MARIO COLUMBA. Esistono poi, è vero, motivi di pregiudizio sostanziale, di natura statica, per i quali effettivamente la demolizione dell'opera eseguita in difformità può provocare un danno cospicuo, e implicare addirittura l'impossibilità di

conservare la parte costruita in conformità.

Per queste considerazioni, allora, sarebbe giusto che venisse esaminato con attenzione e accolto l'emendamento Polesello 10.5, che propone di sopprimere, al secondo comma, le parole «senza pregiudizio della parte eseguita in conformità». In questo modo l'articolo si leggerebbe: «Quando la demolizione non possa avvenire, ...», facendo quindi riferimento a fatti sostanziali e concreti, e non a criteri eventualmente solo estetici o architettonici.

Desidero poi fare riferimento alla seconda parte del secondo comma dell'articolo 10, là dove si prevede una sanzione per la parte eseguita non in conformità, e che non si possa demolire per il pregiudizio di cui si è detto; una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392. Abbiamo già avuto occasione di occuparci di questo tema. In sede di esame dell'articolo 9 è stato approvato un emendamento che sostituisce il criterio di valutazione previsto dalla legge n. 392 con quello della valutazione dell'ufficio tecnico erariale. A questo proposito l'emendamento Bulleri 10.4 propone che si applichi una sanzione determinata sulla base del valore venale, stabilito dall'ufficio tecnico erariale.

L'obiezione che viene avanzata nei confronti di questo procedimento è che non si tratta di un procedimento automatico, derivante da alcuni parametri che possono essere indicati dalla legge, ma di un procedimento che ricorre invece all'intervento di un ente — l'ufficio tecnico erariale — che ha bisogno di tempi tecnici per eseguire questo tipo di valutazione. Si obietta che l'ufficio tecnico erariale è già sovraccarico di lavoro, e che i tempi necessari per lo svolgimento dell'indagine e per la stesura della stima sarebbero troppo lunghi, e darebbero luogo a intollerabili ritardi nell'applicazione della penale

Noi siamo convinti che questo argomento sia vero soltanto in parte, perché gli uffici tecnici erariali potrebbero at-

trezzarsi con meccanismi attuali e aggiornati per la valutazione di immobili, specialmente allorché si tratti di immobili di nuova costruzione, per i quali d'altra parte la valutazione deve essere pur fatta in sede di trasferimenti, di vendite, di valutazione del valore del bene costruito ai fini fiscali. Si potrebbe, quindi, tener presente un criterio di valutazione nel caso in cui si determini un contenzioso di questo tipo.

Per altro, è facile immaginare che si possa attrezzare l'ufficio tecnico erariale — e noi in tal senso abbiamo presentato appositi emendamenti nel contesto di questa legge — dotandolo di personale e di mezzi adeguati, perché questa valutazione possa essere fatta in tempi tecnici ragionevoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, se l'intendimento di questo progetto di legge era di fare chiarezza essendo pienamente leggibile dal fruitore e dall'operatore del settore interessato alle norme in esame, io credo che più si avanza nel suo esame e più ci si rende conto che esso continua ad allontanarsi da ogni requisito di leggibilità e di comprensibilità.

Non dobbiamo dimenticare che, al fine di diminuire le pastoie e di facilitare la repressione e l'accertamento delle violazioni, si dispone la sostituzione di due articoli (l'articolo 32 della legge n. 1150 del 1942 e un altro articolo della legge n. 10) con ben 25. Già questo fatto sottolinea di per sé come sarà difficile che in queste maglie, che si vogliono tanto strette, si incunei la possibilità di interpretazioni qualche volta fuorvianti, ma certamente prevedibili, che consentano nel futuro una espansione del fenomeno dell'abusivismo edilizio ancor più facile di quanto non sia stato nel passato.

In sostanza, la vecchia norma del 1942 prevedeva che, quando si fosse constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e

modalità esecutive. l'autorità amministrativa dovesse sospendere i lavori; quando poi fosse stata accertata la violazione e la mancanza della concessione, dovesse ordinare l'abbattimento a spese dell'interessato. Io credo che, se qualcosa non ha funzionato, non era la norma giuridica, che era più che valida ed efficace, comprensibile e chiara, ma il sistema di applicazione, di accertamento, di prevenzione e di repressione delle violazioni: cioè non hanno funzionato i sindaci, non hanno funzionato gli uffici di vigilanza urbanistico-edilizia, non ha funzionato la magistratura, la quale non si è data da fare perché queste norme fossero applicate.

Con la nuova normativa, invece, continuiamo a complicare, a rendere più difficile ed incomprensibile l'interpretazione delle norme, a cercare una inutile e quanto mai dannosa pluralità di casi e di specificazioni, che consentiranno nuovi abu-

Ecco perché da parte nostra si è semplicemente proposto, con un emendamento interamente sostitutivo all'articolo 10, che sia applicabile, anche per le opere costruite in parziale difformità dalla concessione, la normativa di cui all'articolo 9, contenuta nel noto emendamento approvato con i voti anche del gruppo di cui mi onoro far parte, salvo che la demolizione non comporti una distruzione sotto il profilo statico per questa variazione rispetto al lecito e che comunque anche questa variazione non sia in contrasto con le norme e gli strumenti urbanistici che si applicano alla fattispecie.

Riteniamo che questa norma sia ispirata da un criterio di serietà legislativa e porti ad una maggiore comprensibilità del provvedimento che potrebbe creare difficoltà ai cittadini, i quali sarebbero nella impossibilità di rispettare le sue norme.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche parole per esprimere le profonde perplessità dei

deputati del PDUP su questo articolo; poche parole perché molte cose sono state già dette nei precedenti interventi e con esse concordiamo in gran parte.

Questo articolo appare innocuo e quasi marginale, ma in realtà può rappresentare il cavallo di Troia per i futuri abusivi.

Già ci siamo domandati che cosa si intenda con la dizione «parziale difformità» e quali siano i suoi confini. È questo un punto decisivo che, se non viene chiarito, può consentire molti arbitrii, sia nel senso di una infondata repressione, sia nel senso degli illeciti che può determinare. Oltretutto, i piccoli episodi di abusivismo sono quelli più diffusi, sia nei grandi sia nei piccoli centri. Non siamo più di fronte all'abusivismo totale del periodo delle grandi emigrazioni e del grande boom economico. Oggi molto spesso si tratta di abusivismo consistente in modificazioni. in appropriazione indebita della concessione per modificarla nel corso della costruzione. Da questo punto di vista è, quindi, importante stabilire quali effetti avrà questo articolo e quali sono i suoi confini giuridici e giudiziari.

A questo proposito è stata già messa in evidenza l'importanza di precisare con molta oculatezza la differenza tra totale e parziale conformità. Come ho già detto, le forme di abusivismo che possiamo riscontrare da qualche anno a questa parte, soprattutto nei piccoli centri, sono di questa ultima natura ed ha ragione quindi il collega che mi ha preceduto quando sostiene che occorre chiarire perché si siano realizzate queste forme di abusivismo e attraverso quali maglie esse siano passate.

La nostra convinzione — ed in questa logica abbiamo già presentato una serie di emendamenti all'articolo 3 — era che questo abusivismo si fosse realizzato in gran parte per connivenza e complicità dei poteri decentrati. Di qui la nostra proposta di un controllo non limitato agli enti locali, ma esteso anche ad organi superiori, come la regione ed il Ministero. Per la stessa ragione abbiamo appoggiato l'articolo 3-bis in cui si configurava una

possibilità di costituirsi parte civile anche dei cittadini. Una serie di controlli diffusi, svolti in direzione verticale ed orizzontale, un reale controllo sociale ed istituzionale sulle nuove forme di abusivismo.

Ecco perché noi siamo fortemente perplessi su questo articolo e perché abbiamo presentato un emendamento che tende a limitare le arbitrarietà nell'applicazione che possono determinarsi in sede locale, sia per motivi clientelari, sia elettorali, sia ancora per motivi particolaristici.

In sostanza, ci troviamo di fronte ad un articolo che rischia di formalizzare la pratica dell'abusivismo, che ha visto complici alcuni centri istituzionali. Per questa ragione, oltre a raccomandare l'approvazione del nostro emendamento, dichiariamo di appoggiare gli emendamenti presentati dal gruppo comunista, perché anch'essi cercano di porre dei confini là dove l'arbitrarietà potrebbe essere totale (Applausi dei deputati del PDUP).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Non ho difficoltà a dichiarare che accetto la ratio di un intervento legislativo sull'abusivismo che si preoccupi di sanare in qualche modo l'abusivismo passato per combattere l'abusivismo futuro. È chiaro, però, che, se esiste una reale volontà politica in tal senso, bisogna non far pesare le conseguenze dell'abusivismo passato sui compiti di controllo amministrativo sull'abusivismo futuro che competono agli enti locali.

Quindi, voglio intervenire sull'articolo 10 ponendomi nell'ottica che il Governo dichiara propria; sta di fatto che questo è uno di quegli articoli in cui tale impostazione viene smentita. Poiché, come si dice, il diavolo sta nel dettaglio, è bene andare a verificare nei dettagli l'esistenza della volontà politica di voltare pagina, cioè di introdurre una normativa che ci garantisca con sicurezza contro il cancro dell'abusivismo edilizio e urbanistico futuro.

In dettaglio, l'articolo 10 regola le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione. Guardate, onorevoli colleghi, che la parziale difformità dalla concessione è una parte molto rilevante dell'abusivismo, anche a fini di speculazione. Qualsiasi mansarda a Roma sarà stata sicuramente costruita in parziale difformità dalla concessione; quindi, questo non è neppure un dettaglio socialmente irrilevante.

Ebbene, come l'articolo 10 vuol regolamentare questo dettaglio così significativo che è costituito dall'esecuzione in parziale difformità? Al primo comma si prescrive la sanzione della demolizione; e qui tutto va bene, perché la sanzione è forte. indica la volontà reale di controbattere e controllare l'abusivismo speculativo, anche per la parziale difformità. Ma poi basta leggere il secondo comma per accorgersi come — ecco come il diavolo sta nel dettaglio — la fermezza sanzionatoria in via principale venga immediatamente svuotata da un lassismo sanzionatorio in via subordinata. Quando si dice che si applica invece una sanzione pecuniaria ogni qualvolta la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità, si dice una cosa che implica per la generalità dei casi la disapplicazione della sanzione della demolizione: sfido chiunque a dirmi quando la demolizione della parte difforme non comporti pregiudizio per la parte conforme! Non ci sarà mai un costruttore o un giudice amministrativo disposto a sostenere che la demolizione, ad esempio, di una mansarda non comporti pregiudizio per la costruzione conforme. Quale tipo di pregiudizio? Questa è una classica formulazione vaga che implica lo svuotamento della sanzione principale e quindi della fermezza sanzionatoria affermata a parole nel primo comma. Ma quando si svuota la sanzione principale, si svuota anche la effettività del precetto: in realtà con questo secondo comma si vuol dire ai palazzinari «costruite pure tutte le mansarde che volete perché tanto la sanzione non sarà quella della demolizione»!

Ma non basta, perché anche sulla san-

zione subordinata pecuniaria c'è molto da dire: se proprio la si vuole applicare, perché applicare il principio del doppio valore in modo così discriminato secondo che si tratti di immobili ad uso abitativo o di altro tipo? Si dice che si applica la sanzione del doppio del valore venale calcolato dall'ufficio tecnico erariale soltanto per gli immobili destinati ad uso non abitativo perché solo per questi non abbiamo criteri automatici di definizione e perché non si vuole aggravare l'ufficio tecnico erariale di compiti troppo vasti rispetto alle sue possibilità.

GIANFRANCO ROCELLI. Quelli previsti da noi erano criteri automatici. Siete voi che li avete cambiati con l'articolo 9! Noi non abbiamo mai fatto riferimento al valore venale!

PIERLUIGI ONORATO. Noi abbiamo presentato una proposta di legge che introduce meccanismi automatici anche per gli immobili non residenziali.

GIUSEPPE BOTTA. Ma intanto si poteva lasciarli almeno per quelli residenziali!

PIERLUIGI ONORATO. Arriverò anche a questo. Voi usate questo argomento; ma io aggiungo che questo sarebbe andato bene se fosse passata la nostra proposta di legge, che prevede meccanismi di definizione automatica anche per gli immobili non residenziali. Ma dato che tali criteri esistono solo per gli immobili abitativi, io chiedo ai colleghi del Comitato dei nove perché si sia voluto ridurre la sanzione pecuniaria soltanto al doppio del costo di costruzione. Non l'ho proprio capito e vorrei che mi dessero una risposta la Commissione e il Governo, visto che, in base alla legge n. 392 del 1978, il costo di costruzione è soltanto la base per il calcolo del valore venale; infatti sono previsti molti altri parametri e coefficienti di aggiustamento, che indubbiamente fanno lievitare il risultato e rappresentano un criterio molto più realistico di valutazione del valore venale della parte difforme, che non è dato soltanto dal costo di co-

struzione ma dal valore commerciale di mercato. Perché allora non introdurre i criteri che pure la legge n. 392 ci indica come criteri automatici di valutazione del valore della parte difforme?

Faccio queste semplici considerazioni per dire (non è un espediente retorico) che veramente credo che il diavolo stia nel dettaglio, perché è il dettaglio a rivelare che non vi è una reale volontà politica di voltare pagina e combattere l'abusivismo futuro.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali» (1346).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di un disegno di legge.

Franco NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare per la presenzione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Franco NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il seguente disegno di legge:

«Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione dei progetti di legge nn. 833, 548, 685.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, Relatore di minoranza. Questo articolo tratta delle opere eseguite in parziale difformità dalla concessione. Nel testo della Commissione, si prevede la demolizione delle parti di opere abusive e quindi la rimessa in pristino e/o la sanzione pecuniaria.

Gli emendamenti presentati dal gruppo comunista tendono, mantenendo le due sanzioni, a rendere più precisa la norma (non ripeto argomenti addotti in proposito dall'onorevole Onorato), e più tempestivo l'intervento, riducendo a due i quattro mesi previsti.

Altro elemento diverso è la determinazione del prezzo. Secondo l'emendamento Bulleri 10.4, si vuole rendere coerente la determinazione del prezzo con i criteri di cui all'articolo 9, quindi con la valutazione del valore venale da parte dell'Ufficio tecnico erariale. Invece, a sostegno della tesi del doppio binario, previsto prima dell'approvazione dell'articolo 9, da parte della Commissione, si temono tempi lunghi anzi lunghissimi, per l'ufficio stesso, nella determinazione del prezzo. In proposito, l'obiezione si può superare con la fissazione di un termine ed il gruppo comunista se ne è fatto carico, proponendo l'emendamento che fissa il termine. all'articolo 23. Anziché sollevare obiezioni, il Governo potrebbe assumere anche una propria iniziativa per fissare il termi-

Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti presentati dal gruppo comunista; mantengo invece una riserva sull'emendamento Tassi 10.1, in quanto ritengo che la norma resti ancora abba-

stanza generica e lasci aperti spazi per la discrezionalità, con la possibilità di un conseguente contenzioso. Sono altresì favorevole all'emendamento Crucianelli 10.2, in quanto — se rimane il testo della Commissione — tende a precisare meglio quali sarebbero le parziali difformità.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza su questi emendamenti?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassi 10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	490
Votanti	316
Astenuti	174
Maggioranza	159
Voti favorevoli	47
Voti contrari 2	269

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo Agostinacchio Paolo Aiardi Alberto Alagna Egidio Aloi Fortunato Amadei Giuseppe Amodeo Natale Andò Salvatore Andreatta Beniamino Aniasi Aldo Anselmi Tina Arbasino Alberto Arisio Luigi Armellin Lino Artese Vitale Artioli Rossella Astone Giuseppe Astori Gianfranco Augello Giacomo Azzaro Giuseppe Azzolini Luciano

Balestracci Nello Balzamo Vincenzo Balzardi Piero Angelo Barbalace Francesco Baslini Antonio Battaglia Adolfo Battistuzzi Paolo Becchetti Italo Bernardi Guido Berselli Filippo Bianchi Fortunato Bianchi di Lavagna Vincenzo Bianchini Giovanni Bianco Gerardo Biondi Alfredo Paolo Bisagno Tommaso Bodrato Guido Boetti Villanis Audifredi Bogi Giorgio Bonalumi Gilberto Bonetti Andrea Bonferroni Franco Bonfiglio Angelo Borgoglio Felice Borri Andrea Bortolani Franco Bosco Bruno Bosco Manfredi

Botta Giuseppe Bozzi Aldo Briccola Italo Brocca Beniamino Bruni Francesco

Cabras Paolo Cafarelli Francesco Cafiero Luca Caldoro Antonio Campagnoli Mario Capria Nicola Carelli Rodolfo Caria Filippo Carlotto Natale Caroli Giuseppe Carpino Antonio Casalinuovo Mario Casati Francesco Casini Carlo Casini Pier Ferdinando Castagnetti Guglielmo Cattanei Francesco Cazora Benito Ciaffi Adriano Ciccardini Bartolo Cifarelli Michele Ciocia Graziano Cirino Pomicino Paolo Citaristi Severino Coloni Sergio Colucci Francesco Colzi Ottaviano Comis Alfredo Conte Carmelo Contu Felice Corder Marino Corsi Umberto Corvisieri Silverio Costa Raffaele Costi Silvano Cristofori Adolfo Cuoiati Giovanni Curci Francesco

D'Aimmo Florindo Dal Castello Mario Dal Maso Giuseppe Da Mommio Giorgio D'Acquisto Mario De Carli Francesco Del Donno Olindo Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe Falcier Luciano Faraguti Luciano Fausti Franco Felisetti Lugi Dino Ferrari Bruno Ferrari Giorgio Ferrari Silvestro Ferrarini Giulio Fiandrotti Filippo Fincato Grigoletto Laura Fini Gianfranco Fiori Publio Fiorino Filippo Fontana Giovanni Formica Rino Fornasari Giuseppe Fortuna Loris Foschi Franco Foti Luigi Franchi Roberto Fusaro Carlo

Garavaglia Maria Pia Gaspari Remo Gava Antonio Genova Salvatore Germanà Antonino Ghinami Alessandro Gianni Alfonso Gitti Tarcisio Gorgoni Gaetano Gorla Massimo Grippo Ugo Guarra Antonio

Ianniello Mauro

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino Maceratini Giulio Madaudo Dino Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni Manca Enrico Manca Nicola Mancini Vincenzo Manfredi Manfredo Mannino Calogero Martinat Ugo Martino Guido Marzo Biagio Massari Renato Matarrese Antonio Mattarella Sergio Matteoli Altero Mazzotta Roberto Melega Gianluigi Meleleo Salvatore Melillo Savino Memmi Luigi Meneghetti Gioacchino Mennitti Domenico Merloni Francesco Merolli Carlo Miceli Vito Micheli Filippo Misasi Riccardo Mongiello Giovanni Mora Giampaolo Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna Nicolazzi Franco Nicotra Benedetto Nucara Francesco Nucci Mauro Anna Maria Olcese Vittorio Orsenigo Dante Oreste Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore Pasqualin Valentino Patuelli Antonio Pazzaglia Alfredo Pellegatta Giovanni Pellicanò Gerolamo Perugini Pasquale Picano Angelo Piccoli Flaminio Piermartini Gabriele Pillitteri Giampaolo Piredda Matteo Piro Francesco Poggiolini Danilo Poli Bortone Adriana Pollice Guido Pontello Claudio Portatadino Costante Preti Luigi Pujia Carmelo Pumilia Calogero

Quarta Nicola Quattrone Francesco Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni Raffaelli Mario Rauti Giuseppe Ravasio Renato Rebulla Luciano Reggiani Alessandro Reina Giuseppe Ricciuti Romeo Righi Luciano Rinaldi Luigi Riz Roland Rizzi Enrico Rizzo Aldo Rocchi Rolando Rocelli Gianfranco Rognoni Virginio Romano Domenico Romita Pier Luigi Ronchi Edoardo Rosini Giacomo Rossattini Stefano Rossi Alberto

Rubino Raffaello Ruffolo Giorgio Russo Ferdinando Russo Francesco Russo Giuseppe Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio Salerno Gabriele Sanese Nicola Sangalli Carlo Sanguineti Mauro Angelo Santarelli Giulio Santini Renzo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Saretta Giuseppe Sarli Eugenio Sarti Adolfo Savio Gastone Scaglione Nicola Scaiola Alessandro Scarlato Guglielmo Scovacricchi Martino Segni Mariotto Senaldi Carlo Seppia Mauro Serafini Massimo Serrentino Pietro Servello Francesco Signorile Claudio Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Sodano Giampaolo Soddu Pietro Sorice Vincenzo Sospiri Nino Staiti di Cuddia delle Chiuse Sterpa Egidio Sullo Fiorentino Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko

Tringali Paolo

Urso Salvatore

Valensise Raffaele Vecchiarelli Bruno Ventre Antonio Vernola Nicola Vincenzi Bruno Viscardi Michele Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe Zambon Bruno Zampieri Amedeo Zanfagna Marcello Zaniboni Antonino Zarro Giovanni Zavettieri Saverio Zolla Michele Zoppi Pietro Zoso Giuliano Zuech Giuseppe Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni Alborghetti Guido Alinovi Abdon Amadei Ferretti Malgari Ambrogio Franco Angelini Vito Antonellis Silvio Antoni Varese Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario

Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco Calvanese Flora Cannelonga Severino Canullo Leo Capecchi Pallini Maria Teresa Caprili Milziade Silvio Cardinale Emanuele Castagnola Luigi Ceci Bonifazi Adriana Cerquetti Enea Cerrina Feroni Gian Luca Chella Mario Cherchi Salvatore Ciafardini Michele Ciancio Antonio Ciofi degli Atti Paolo Cocco Maria Codrignani Giancarla Colombini Marroni Leda Columba Mario Cominato Lucia Conte Antonio Conti Pietro Crippa Giuseppe Cuffaro Antonino Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele Danini Ferruccio Dardini Sergio Di Giovanni Arnaldo Dignani Grimaldi Vanda Donazzon Renato

Fabbri Orlando Fagni Edda Fantò Vincenzo Ferrara Giovanni Ferri Franco Filippini Gobbi Giovanna Fittante Costantino Fracchia Bruno Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido Ingrao Pietro Iovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina Levi Baldini Ginzburg Natalia Loda Francesco Lodi Faustini Fustini Adriana Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio Natta Alessandro Nicolini Renato

Olivi Mauro Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo Palmini Lattanzi Rosella Palopoli Fulvio Pastore Aldo Pedrazzi Cipolla Anna Maria Peggio Eugenio Pernice Giuseppe Petrocelli Edilio Petruccioli Claudio Picchetti Santino Pierino Giuseppe Pisani Lucio Pochetti Mario Polesello Gian Ugo Poli Gian Gaetano Polidori Enzo Proietti Franco Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo Ricotti Federico Ridi Silvano Rindone Salvatore Ronzani Gianni Vilmer Rossino Giovanni Rubbi Antonio

Salatiello Giovanni Samà Francesco Sandirocco Luigi Sanfilippo Salvatore Sanlorenzo Bernardo Sannella Benedetto Sapio Francesco Sarti Armando Sastro Edmondo Satanassi Angelo Scaramucci Guaitini Alba Serri Rino Soave Sergio Spagnoli Ugo Spataro Agostino Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco Toma Mario Torelli Giuseppe Trabacchi Felice Trebbi Ivanne Triva Rubes Umidi Sala neide Maria

Vacca Giuseppe Vignola Giuseppe Violante Luciano Virgili Biagio Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Benedikter Johann Cavigliasso Paola Corti Bruno Di Bartolomei Mario Diglio Pasquale Ferrari Marte Fioret Mario Franchi Franco Gioia Luigi Leccisi Pino Lega Silvio Lenoci Claudio Lobianco Arcangelo Manchinu Alberto Marianetti Agostino Pandolfi Filippo Maria Patria Renzo Potì Damiano Rossi di Montelera Luigi Scàlfaro Oscar Luigi Usellini Mario

Si riprende la discussione dei progetti di legge nn. 833, 548, 685.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 10.2, sul quale la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Iovannitti 10.3, sul quale la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bulleri 10.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi insistiamo perché l'Assemblea valuti positivamente questo nostro emendamento e ciò per diversi motivi. Innanzitutto direi per ragioni di coerenza con l'articolo 9, nel testo così come approvato venerdì scorso. Credo che non sia utile introdurre diversi criteri di valutazione delle opere abusive, perché questo potrebbe determinare difformità non giustificate di trattamento tra i cittadini, e poca chiarezza per la legge nel suo insieme. Nell'articolo 9, come i colleghi ben ricorderanno, si accoglie il concetto della sanzione pecuniaria rapportata al valore venale dell'immobile. così come calcolato dall'Ufficio tecnico erariale. Ci sembra difficile contestare che il concetto di valore venale dell'opera, eseguita in difformità della legge, così come determinato dall'Ufficio tecnico erariale, non sia più obiettivo e razionale rispetto al criterio di valutazione del tutto arbitrario e convenzionale, stabilito dalla legge n. 392. Tale legge infatti fissa il criterio delle 250 mila lire moltiplicate per un coefficente. Onorevoli colleghi. poiché dovremmo essere tutti concordi sulle misure capaci di disincentivare in maniera decisa ogni abusivismo futuro, ci è parso opportuno introdurre una sanzione certamente non leggera, cioè una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale. Con questo emendamento, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 10, ci rendiamo conto che modifichiamo in maniera sostanziale l'intero articolo, sul quale il Governo insiste in maniera pervicace, come emerge anche dalle dichiarazioni molto sintetiche del sottosegretario. Perché vogliamo modificare in maniera sostanziale questo articolo? Perché con il testo presentato dal Governo l'imprenditore, intenzionato a raggirare l'amministrazione comunale, o comunque i pubblici poteri, potrebbe edificare la parte consentita più una su-

perfetazione costruita e congegnata in modo da rendere difficoltosa una demolizione senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità alla concessione edilizia, cosa questa che è facilissima da realizzare. In altri termini, il contenuto dell'emendamento presentato è tale da mettere l'imprenditore di fronte ad una scelta in rapporto ad un calcolo costibenefici dell'intera operazione. Pertanto possiamo tutti convenire con grande tranquillità che di tali operazioni abusive, se l'articolo non viene modificato nel senso da noi indicato, ne avverranno in grandissima quantità su tutto il territorio nazionale, con un rapporto costibenefici a tutto vantaggio della speculazione.

Ci troviamo, dunque, egregi colleghi, di fronte ad una pericolosa smagliatura nei confronti dell'abusivismo futuro. L'intero testo della legge, d'altro canto, è ricco di tali smagliature, per cui tutti noi dobbiamo operare in modo da cancellarne quante più è possibile. Il ministro Nicolazzi, coadiuvato dai suoi consiglieri di corridoio, se è abituato a topiche grossolane come nel caso dell'articolo 7 che abbiamo votato venerdì mattina, è anche capace di vere finezze --- se così vogliamo chiamarle — quando si tratta di lasciare vie d'uscita e di predisporre sotterfugi legali per chi voglia eludere una corretta e rigorosa politica

In questo senso va il nostro emendamento.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bulleri 10.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	. 500
Votanti	. 479
Astenuti	. 21
Maggioranza	. 240
Voti favorevoli	210
Voti contrari	269

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Polesello 10.5, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	501
Votanti	475
Astenuti	26
Maggioranza	238
Voti favorevoli	208
Voti contrari 2	267

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo Aiardi Alberto Alagna Egidio Alasia Giovanni Alborghetti Guido Alinovi Abdon Amadei Giuseppe Amadei Ferretti Malgari Ambrogio Franco Amodeo Natale Andò Salvatore Andreatta Beniamino Angelini Piero Angelini Vito Aniasi Aldo Anselmi Tina Antonellis Silvio Antoni Varese Arbasino Alberto Arisio Luigi

Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia Balbo Ceccarelli Laura Balestracci Nello Balzamo Vincenzo Balzardi Piero Angelo Baracetti Arnaldo Barbalace Francesco Barbato Andrea Barbera Augusto Barca Luciano Barzanti Nedo Baslini Antonio Bassanini Franco Battaglia Adolfo Battistuzzi Paolo Becchetti Italo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Benevelli Luigi Bernardi Antonio Bernardi Guido Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianchi di Lavagna Vincenzo Bianchini Giovanni Bianco Gerardo Binelli Gian Carlo Biondi Alfredo Paolo Birardi Mario Bisagno Tommaso Bocchi Fausto Bochicchio Schelotto Giovanna Bogi Giorgio Bonalumi Gilberto Boncompagni Livio Bonetti Andrea Bonetti Mattinzoli Piera Bonferroni Franco Bonfiglio Angelo Borghini Gianfranco Borgoglio Felice

Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo Caccia Paolo Cafarelli Francesco Cafiero Luca Caldoro Antonio Calonaci Vasco Calvanese Flora Campagnoli Mario Cannelonga Severino Canullo Leo Capecchi Pallini Maria Teresa Capria Nicola Caprili Milziade Silvio Cardinale Emanuele Carelli Rodolfo Caria Filippo Carlotto Natale Caroli Giuseppe Carpino Antonio Casalinuovo Mario Casati Francesco Casini Carlo Casini Pier Ferdinando Castagnetti Guglielmo Castagnola Luigi Cattanei Francesco Cazora Benito Ceci Bonifazi Adriana Cerquetti Enea Cerrina Feroni Gian Luca Chella Mario Cherchi Salvatore Ciafardini Michele Ciaffi Adriano Ciancio Antonio

Ciccardini Bartolo

Cifarelli Michele Ciocia Graziano Ciofi degli Atti Paolo Cirino Pomicino Paolo Citaristi Severino Cocco Maria Codrignani Giancarla Colombini Marroni Leda Coloni Sergio Colucci Francesco Columba Mario Colzi Ottaviano Cominato Lucia Comis Alfredo Conte Antonio Conte Carmelo Conti Pietro Contu Felice Corder Marino Corsi Umberto Corvisieri Silverio Costa Raffaele Costi Silvano Crippa Giuseppe Cristofori Adolfo Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuoiati Giovanni Curci Francesco Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo Dal Castello Mario Dal Maso Giuseppe D'Ambrosio Michele Da Mommio Giorgio Danini Ferruccio D'Acquisto Mario Dardini Sergio De Carli Francesco Dell'Andro Renato Dell'Unto Paris Del Mese Paolo De Lorenzo Francesco Del Pennino Antonio De Rose Emilio Di Donato Giulio Di Giovanni Arnaldo Dignani Grimaldi Vanda Di Re Carlo Donazzon Renato Drago Antonino

Dujany Cesare Amato Dutto Mauro

Ebner Michael Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando Facchetti Giuseppe Fagni Edda Falcier Luciano Fantò Vincenzo Faraguti Luciano Fausti Franco Felisetti Luigi Dino Ferrara Giovanni Ferrari Bruno Ferrari Giorgio Ferrari Silvestro Ferrarini Giulio Ferri Franco Fiandrotti Filippo Filippini Gobbi Giovanna Fincato Grigoletto Laura Fiori Publio Fiorino Filippo Fittante Costantino Fontana Giovanni Forlani Arnaldo Formica Rino Fornasari Giuseppe Forte Francesco Fortuna Loris Foschi Franco Foti Luigi Fracchia Bruno Francese Angela Franchi Roberto Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso

Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido Ianniello Mauro Ingrao Pietro Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico

Martellotti Lamberto Martino Guido Marzo Biagio Masina Ettore Massari Renato Matarrese Antonio Mattarella Sergio Mazzotta Roberto Melega Gianluigi Meleleo Salvatore Melillo Savino Memmi Luigi Meneghetti Gioacchino Merloni Francesco Merolli Carlo Micheli Filippo Migliasso Teresa Minozzi Rosanna Misasi Riccardo Mongiello Giovanni Montanari Fornari Nanda Montessoro Antonio Mora Giampaolo Moro Paolo Enrico Moschini Renzo Motetta Giovanni Mundo Antonio

Napolitano Giorgio Natta Alessandro Nenna D'Antonio Anna Nicolazzi Franco Nicolini Renato Nicotra Benedetto Nucara Francesco Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio Olivi Mauro Onorato Pierluigi Orsenigo Dante Oreste Orsini Bruno Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria

Peggio Eugenio Pellicanò Gerolamo Pernice Giuseppe Perrone Antonino Perugini Pasquale Petrocelli Edilio Petruccioli Claudio Picano Angelo Picchetti Santino Piccoli Flaminio Pierino Giuseppe Piermartini Gabriele Pillitteri Giampaolo Piredda Matteo Piro Francesco Pisani Lucio Pochetti Mario Poggiolini Danilo Polesello Gian Ugo Poli Gian Gaetano Polidori Enzo Pollice Guido Pontello Claudio Portatadino Costante Preti Luigi Proietti Franco Provantini Alberto Pumilia Calogero

Quarta Nicola Quattrone Francesco Quercioli Elio Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni Radi Luciano Raffaelli Mario Ravasio Renato Rebulla Luciano Reggiani Alessandro Reina Giuseppe Riccardi Adelmo Ricciuti Romeo Ricotti Federico Ridi Silveno Rghi Luciano Rinaldi Luigi Rindone Salvatore Riz Roland Rizzi Enrico Rizzo Aldo Rocchi Rolando

Rocelli Gianfranco Rognoni Virginio Romano Domenico Romita Pier Luigi Ronchi Edoardo Ronzani Gianni Vilmer Rosini Giacomo Rossattini Stefano Rossi Alberto Rossino Giovanni Rubbi Antonio Rubino Raffaello Ruffini Attilio Ruffolo Giorgio Russo Ferdinando Russo Francesco Russo Giuseppe Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio Salatiello Giovanni Salerno Gabriele Samà Francesco Sandirocco Luigi Sanese Nicola Sanfilippo Salvatore Sangalli Carlo Sanguineti Mauro Angelo Sanlorenzo Bernardo Sannella Benedetto Santarelli Giulio Santini Renzo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sapio Francesco Saretta Giuseppe Sarli Eugenio Sarti Adolfo Sarti Armando Sastro Edmondo Satanassi Angelo Savio Gastone Scaglione Nicola Scaiola Alessandro Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Guglielmo Scovacricchi Martino Segni Mariotto Senaldi Carlo Seppia Mauro Serafini Massimo

Serrentino Pietro

Serri Rino
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe Zambon Bruno Zampieri Amedeo Zaniboni Antonino Zanini Paolo Zarro Giovanni

Zavettieri Saverio Zolla Michele Zoppetti Francesco Zoppi Pietro Zoso Giuliano Zuech Giuseppe Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Polesello 10.5:

Agostinacchio Paolo Baghino Francesco Berselli Filippo Boetti Villanis Audifredi Del Donno Olindo Fini Gianfranco Guarra Antonio Lo Porto Guido Macaluso Antonino Maceratini Giulio Martinat Ugo Matteoli Altero Mennitti Domenico Miceli Vito Pazzaglia Alfredo Pellegatta Giovanni Poli Bortone Adriana Rauti Giuseppe Rubinacci Giuseppe Servello Francesco Sospiri Nino Tassi Carlo Tremaglia Pierantonio Mirko Tringali Paolo Valensise Raffaele Zanfagna Marcello

Si sono astenuti sull'emendamento Bulleri 10.4:

Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifredi
Fini Gianfranco
Lo Porto Guido
Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mennitti Domenico

Miceli Vito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rauti Giuseppe
Servello Francesco
Sospiri Nino
Tassi Carlo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Valensise Raffaele
Zanfagna Marcello

Sono in missione:

Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Benedikter Johann Cavigliasso Paola Corti Bruno Di Bartolomei Mario Diglio Pasquale Ferrari Marte Fioret Mario Franchi Franco Gioia Luigi Leccisi Pino Lega Silvio Lenoci Claudio Lobianco Arcangelo Manchinu Alberto Marianetti Agostino Pandolfi Filippo Maria Patria Renzo Potì Damiano Rossi di Montelera Luigi Scàlfaro Oscar Luigi -Usellini Mario

Si riprende la discussione dei progetti di legge nn. 833, 548, 685.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo 10.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Spero di non tediare l'Assemblea ripetendo alcune do-

mande molto chiare che sono state poste già dai miei colleghi. Ripetendole, non voglio essere retorico, ma richiamare la responsabilità della Camera davanti al problema posto in particolare dall'articolo 10 e in generale dalla natura del progetto di legge in esame. Considero l'articolo 10 abbastanza emblematico del comportamento tenuto dal Governo, dalla Commissione e dal pentapartito nel procedimento di formazione di questo provvedimento. Di fatto si vuole rendere permanente l'abusivismo!

Le quattro domande che intendo rivolgere sono le seguenti: perché l'articolo 10 recita: «senza pregiudizio della parte eseguita in conformità»? Forse si vuole creare un contenzioso indefinito, signor ministro Nicolazzi? Forse si vuole che i comuni abbiano un ruolo simile a quello conseguente alla pratica del silenzio-assenso? Inoltre, perché non demolire tutto, e, se necessario, ricominciare da capo? Chi ha torto in questo caso: il comune o chi costruisce in difformità dalla commissione edilizia? Perché questo rapporto di sudditanza dell'ente locale nei confronti del privato costruttore? Non esiste più la licenza edilizia, esiste la concessione, però il controllo del comune quando viene esercitato? Si ammette quindi che esiste la possibilità di una situazione nella quale si applica il secondo comma dell'articolo 10 e non il primo.

La quarta domanda è la seguente. Perché non comportarsi (e mi rivolgo direttamente a lei, ministro Nicolazzi) in analogia con quanto previsto da qualsiasi capitolato generale o speciale per opere pubbliche o relativo alla costruzione di opere private? Che cosa fa il direttore dei lavori quando applica il capitolato speciale, se l'opera eseguita non è conforme al progetto? Chiede una modifica del progetto attraverso varianti, quindi secondo una procedura definita dalla legge, oppure, con la sua autorità, fa eseguire la demolizione dell'opera difforme dal progetto approvato.

A queste quattro domande non avete risposto. Noi abbiamo presentato emendamenti molto ragionevoli perché vogliamo che il provvedimento sia chiaro. Non aspettiamo risposte.

Dichiaro pertanto il voto contrario all'articolo 10 del gruppo comunista (Applausi all'estrema sinistra).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 503
Maggioranza 252
Voti favorevoli 269
Voti contrari 234

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo Agostinacchio Paolo Aiardi Alberto Alagna Egidio Alasia Giovanni Alborghetti Guido Alinovi Abdon Aloi Fortunato Amadei Giuseppe Amadei Ferretti Malgari Amalfitano Domenico Ambrogio Franco Amodeo Natale Andò Salvatore Andreatta Beniamino Angelini Piero Angelini Vito Aniasi Aldo Anselmi Tina Antonellis Silvio Antoni Varese Arbasino Alberto

Arisio Luigi Armellin Lino Artese Vitale Artioli Rossella Astone Giuseppe Astori Gianfranco Augello Giacomo Auleta Francesco Azzaro Giuseppe Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia Baghino Francesco Balbo Ceccarelli Laura Balestracci Nello Balzamo Vincenzo Balzardi Piero Angelo Bambi Moreno Baracetti Arnaldo Barbalace Francesco Barbato Andrea Barbera Augusto Barca Luciano Barzanti Nedo Bassanini Franco Battaglia Adolfo Battistuzzi Paolo Becchetti Italo Belardi Merlo Eriase Bellini Giulio Bellocchio Antonio Benevelli Luigi Bernardi Antonio Bernardi Guido Berselli Filippo Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianchi di Lavagna Vincenzo Bianchini Giovanni

Bianchini Giovanni Bianco Gerardo Binelli Gian Carlo Biondi Alfredo Paolo Birardi Mario Bisagno Tommaso Bocchi Fausto

Bochicchio Schelotto Giovanna Boetti Villanis Audifredi

Bogi Giorgio Bonalumi Gilberto Boncompagni Livio

Bonetti Andrea

Bonetti Mattinzoli Piera

Bonferroni Franco Bonfiglio Angelo Borghini Gianfranco Borgoglio Felice Borri Andrea Bortolani Franco Bosco Bruno Bosco Manfredi Boselli Anna detta Milvia Bosi Maramotti Giovanna Botta Giuseppe Bottari Angela Maria Bozzi Aldo Briccola Italo Brina Alfio Brocca Beniamino Bruni Francesco Bruzzani Riccardo Bulleri Luigi

Cabras Paolo Caccia Paolo Cafarelli Francesco Cafiero Luca Caldoro Antonio Calonaci Vasco Calvanese Flora Campagnoli Mario Cannelonga Severino Canullo Leo Capecchi Pallini Maria Teresa Capria Nicola Caprili Milziade Silvio Cardinale Emanuele Carelli Rodolfo Caria Filippo Carlotto Natale Caroli Giuseppe Carpino Antonio Casalinuovo Mario Casati Francesco Casini Carlo Casini Pier Ferdinando Castagnetti Guglielmo Castagnola Luigi Cattanei Francesco Cazora Benito

Ceci Bonifazi Adriana

Cerrina Feroni Gian Luca

Cerquetti Enea

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele Ciaffi Adriano Ciancio Antonio Ciccardini Bartolo Cifarelli Michele Ciocia Graziano Ciofi degli Atti Paolo Cirino Pomicino Paolo Citaristi Severino Cocco Maria Codrignani Giancarla Colombini Marroni Leda Coloni Sergio Colucci Francesco Columba Mario Colzi Ottaviano Cominato Lucia Comis Alfredo Conte Antonio Conte Carmelo Conti Pietro Contu Felice Corder Marino Corsi Umberto Corvisieri Silverio Costa Raffaele Costi Silvano Crippa Giuseppe Cristofori Adolfo Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuojati Giovanni Curci Francesco Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo Dal Castello Mario Dal Maso Giuseppe D'Ambrosio Michele Da Mommio Giorgio Danini Ferruccio D'Acquisto Mario Dardini Sergio De Carli Francesco Del Donno Olindo Dell'Andro Renato Dell'Unto Paris Del Mese Paolo De Lorenzo Francesco Del Pennino Antonio De Rose Emilio Di Donato Giulio

Di Giovanni Arnaldo Dignani Grimaldi Vanda Di Re Carlo Donazzon Renato Drago Antonino Dujany Cesare Amato Dutto Mauro

Ebner Michael Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando Facchetti Giuseppe Fagni Edda Falcier Luciano Fantò Vincenzo Faraguti Luciano Fausti Franco Felisetti Luigi Dino Ferrara Giovanni Ferrari Bruno Ferrari Giorgio Ferrari Silvestro Ferrarini Giulio Ferri Franco Fiandrotti Filippo Filippini Gobbi Giovanna Fincato Grigoletto Laura Fini Gianfranco Fiori Publio Fiorino Filippo Fittante Costantino Fontana Giovanni Forlani Arnaldo Formica Rino Fornasari Giuseppe Forte Francesco Fortuna Loris Foschi Franco Foti Luigi Fracchia Bruno Francese Angela Franchi Roberto Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio Garavaglia Maria Pia Gaspari Remo Gasparotto Isaia Gatti Giuseppe Gava Antonio Gelli Bianca

Genova Salvatore Geremicca Andrea Germanà Antonino Ghinami Alessandro Giadresco Giovanni Gianni Alfonso Giovagnoli Sposetti Angela Giovannini Elio Gitti Tarcisio Gorgoni Gaetano Gorla Massimo Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso Maria Teresa Grassucci Lelio Grippo Ugo Grottola Giovanni Gualandi Enrico Guarra Antonio Guerrini Paolo

Ianni Guido Ianniello Mauro Ingrao Pietro Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano La Ganga Giuseppe Lagorio Lelio Lamorte Pasquale Lanfranchi Cordioli Valentina La Penna Girolamo Levi Baldini Ginzburg Natalia Ligato Lodovico Lo Bello Concetto Loda Francesco Loda Faustini Fustini Adriana Lodigiani Oreste Lombardo Antonino Lo Porto Guido Lops Pasquale Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni

Manca Enrico Manca Nicola Mancini Vincenzo Mancuso Angelo Manfredi Manfredo Mannino Antonino Mannino Calogero Mannuzzu Salvatore Marrucci Enrico Martellotti Lamberto Martinat Ugo Martino Guido Marzo Biagio Masina Ettore Massari Renato Matarrese Antonio Mattarella Sergio Matteoli Altero Mazzotta Roberto Melega Gianluigi Meleleo Salvatore Melillo Savino Memmi Luigi Meneghetti Gioacchino Mennitti Domenico Merloni Francesco Merolli Carlo Miceli Vito Micheli Filippo Migliasso Teresa Minozzi Rosanna Misasi Riccardo Mongiello Giovanni Montanari Fornari Nanda Montessoro Antonio Mora Giampaolo Moro Paolo Enrico Moschini Renzo Motetta Giovanni -

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio Olivi Mauro

Mundo Antonio

Onorato Pierluigi Orsenigo Dante Oreste Orsini Bruno Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore Palmieri Ermenegildo Palmini Lattanzi Rosella Palopoli Fulvio Pasqualin Valentino Pastore Aldo Patuelli Antonio Pazzaglia Alfredo Pedrazzi Cipolla Anna Maria Peggio Eugenio Pellegatta Giovanni Pellicanò Gerolamo Pernice Giuseppe Perrone Antonino Perugini Pasquale Petrocelli Edilio Petruccioli Claudio Picano Angelo Picchetti Santino Piccoli Flaminio Pierino Giuseppe Piermartini Gabriele Pillitteri Giampaolo Piredda Matteo Piro Francesco Pisani Lucio Pochetti Mario Poggiolini Danilo Polesello Gian Ugo Poli Bortone Adriana Poli Gian Gaetano Polidori Enzo Pollice Guido Portatadino Costante Preti Luigi Proietti Franco Provantini Alberto

Quarta Nicola Quattrone Francesco Quercioli Elio Quieti Giuseppe

Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Radi Luciano Raffaelli Mario

Rauti Giuseppe Ravasio Renato Rebulla Luciano Reggiani Alessandro Reina Giuseppe Riccardi Adelmo Ricciuti Romeo Ricotti Federico Ridi Silvano Righi Luciano Rinaldi Luigi Rindone Salvatore Riz Roland Rizzi Enrico Rizzo Aldo Rocelli Gianfranco Rodotà Stefano Rognoni Virginio Romano Domenico Romita Pier Luigi Ronchi Edoardo Ronzani Gianni Vilmer Rosini Giacomo Rossattini Stefano Rossi Alberto Rossino Giovanni Rubbi Antonio Rubinacci Giuseppe Rubino Raffaello Ruffini Attilio Ruffolo Giorgio Russo Ferdinando Russo Francesco Russo Giuseppe Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio Salatiello Giovanni Salerno Gabriele Samà Francesco Sandirocco Luigi Sanese Nicola Sanfilippo Salvatore Sangalli Carlo Sanguineti Mauro Angelo Sanlorenzo Bernardo Sannella Benedetto Santarelli Giulio Santini Renzo Santuz Giorgio Sanza Angelo Maria Sapio Francesco

Saretta Giuseppe Sarli Eugenio Sarti Adolfo Sarti Armando Sastro Edmondo Satanassi Angelo Savio Gastone Scaglione Nicola Scaiola Alessandro Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Guglielmo Scovacricchi Martino Segni Mariotto Senaldi Carlo Seppia Mauro Serafini Massimo Serrentino Pietro Serri Rino Servello Francesco Silvestri Giuliano Sinesio Giuseppe Soave Sergio Sodano Giampaolo Soddu Pietro Sorice Vincenzo Sospiri Nino Spagnoli Ugo Spataro Agostino Staiti di Cuddia delle Chiuse Stegagnini Bruno Sterpa Egidio Strumendo Lucio Sullo Fiorentino Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco Tamino Gianni Tancredi Antonio Tassi Carlo Tassone Mario Tedeschi Nadir Tempestini Francesco Testa Antonio Tiraboschi Angelo Toma Mario Torelli Giuseppe Trabacchi Felice Trappoli Franco Trebbi Ivanne Tremaglia Pierantonio Mirko Tringali Paolo Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreoni Giovanni Andreotti Giulio Benedikter Johann Cavigliasso Paola Corti Bruno Di Bartolomei Mario Diglio Pasquale Ferrari Marte Fioret Mario Franchi Franco Gioia Luigi Leccisi Pino Lega Silvio Lenoci Claudio Lobianco Arcangelo Manchinu Alberto Marianetti Agostino

Pandolfi Filippo Maria Patria Renzo Potì Damiano Rossi di Montelera Luigi Scàlfaro Oscar Luigi Usellini Mario

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

(Accertamento di conformità).

« Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6, terzo comma, ovvero fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, connesse a parziale difformità, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda; il rilascio è subordinato al pagamento a titolo di oblazione del contributo di concessione in misura doppia ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel caso di difformità della concessione, l'oblazione di cui al primo comma è riferita soltanto ad essa, detratto in proporzione quanto già corrisposto a titolo di contributo di concessione ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CA-PANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 6.

Alborghetti, Columba, Geremicca, Sapio, Polesello, Fabbri, Palmini Lattanzi. Sopprimere il primo comma.

11, 7,

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, BOSELLI, FAB-BRI.

Al primo comma, dopo le parole: terzo comma aggiungere le seguenti: per i casi di assenza di concessione o di totale difformità.

11. 4.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CU-PELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al primo comma, sopprimere le parole: connesse a parziale difformità.

11. 5.

BALZARDI.

Al primo comma, dopo le parole: strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti aggiungere le seguenti: o adottati.

11, 10,

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, sopprimere le parole: sia al momento della realizzazione dell'opera sia.

11. 2.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, GUARRA, TASSI.

Al primo comma, sopprimere le parole: a titolo di oblazione:

11. 11.

LODA, ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO, BULLERI, GEREMICCA, CIOFI DEGLI ATTI, BOSELLI, PALMINI LATTANZI, BONETTI, MATTINZOLI, SATANASSI, FABBRI, GEREMICCA, UMIDI SALA, MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, MANNINO ANTONINO, CONTI, CURCIO, STRUMENDO. DANINI.

Sopprimere il secondo comma.

11. 8.

BOSELLI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, POLESELLO, PALMINI LATTANZI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

In caso di costruzioni in difformità dalla concessione si applicano le norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

11. 3.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

11. 9.

MACIS, ALBORGHETTI, COLUMBA, GEREMICCA, SAPIO, FABBRI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 11 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, colleghi, questo articolo costituisce un altro passaggio delicato del provvedimento che disciplina i procedimenti di sanatoria per alcune delle infrazioni alla normativa urbanistica. In questo articolo noi troviamo più di un elemento di inadeguatezza e di contraddizione nei confronti degli assunti del capo I del disegno di legge, dedicato ad una più rigorosa e razionale lotta all'abusivismo.

Perché dico che si tratta di un articolo inadeguato e contraddittorio? È inadeguato, anzitutto (e noi lo abbiamo esplicitato con l'emendamento Alborghetti 11.6, interamente soppressivo), perché, a nostro avviso, la normativa edilizia e urbanistica che si è articolata nelle norme che abbiamo già votato, volta ad un controllo

e ad una vigilanza sul territorio e sulle costruzioni capaci di intervenire qualora si verifichi l'abuso, rischia di essere frustrata da una norma come questa, nella quale, in sostanza, fino a quando non intervenga l'irrogazione delle sanzioni amministrative, si concede al soggetto abusivo la possibilità di ottenere in sanatoria quella concessione di cui egli ha disinvoltamente fatto a meno, o totalmente o, per quanto attiene la costruzione cui ha posto mano, per essenziale difformità rispetto al contenuti della concessione stessa.

È vero che si precisa, nella norma, che il presupposto di tale possibilità di concessione in sanatoria è ricollegato all'osservanza della normativa urbanistica e di quella di attuazione, sicché da parte dei colleghi della maggioranza si afferma che, in definitiva, l'obiettivo di mera soppressione di detta norma direbbe di più di quello che una pur oculata disciplina antiabusivistica comporterebbe. In sostanza, cioè, l'obiezione che viene formulata è la seguente: quando l'ordinamento è osservato, quando gli strumenti urbanistici e di attuazione sono rispettati, il bene o l'interesse in gioco è essenzialmente garantito. Il disvalore che verrebbe a colpire è un disvalore di inosservanza dell'ordinamento, un disvalore di inosservanza delle norme amministrative. Lo stesso non comporterebbe, cioè, anche una violazione degli interessi e dei valori cui la disciplina urbanistica è rivolta.

È una obiezione della quale noi non possiamo anche apprezzare il segno dialettico. Aprendo una parentesi, rilevo che la giurisprudenza amministrativa, a questo proposito, ha purtroppo già aperto alcune brecce in tale direzione. Ma una coerente posizione di disciplina che guardi ai beni e ai valori tutelati da una normativa di controllo della politica sul territorio e della casa è davvero così scindibile da una preoccupazione di salvaguardia dell'ordinamento, da una preoccupazione di salvaguardia — diciamo — delle regole e delle discipline della buona amministrazione, nelle quali si sostanzia il rapporto tra il cittadino e l'amministrazione stessa? Possiamo prescindere da un

atteggiamento del cittadino, da un suo comportamento concreto, che intervenga sul territorio e ponga mano a costruzioni edilizie, in assenza di concessione o in totale difformità da essa?

Ritengo che tutto questo sia, con riferimento ad una disciplina per l'abusivismo futuro, che è quella che prende in esame il provvedimento che discutiamo, un arretramento serio, un arretramento grave. In sostanza, onorevoli colleghi, la norma in questione ci ricorda la vecchia definizione della campana senza battaglio, con la quale vengono frustrate le sonore intenzioni che ispirano la prima parte di questo titolo del provvedimento. Non c'è dubbio, infatti, che, sia pure con talune salvaguardie che riguardano l'osservanza della normativa urbanistica, diamo un segnale preventivo di disponibilità all'indisciplina nell'osservanza dei comandi della pubblica amministrazione e della legge, in materia di territorio e di casa, che non sembra compatibile con quella pregnante tutela di tali beni e valori cui il provvedimento vorrebbe ispirarsi.

Ecco le ragioni per cui abbiamo presentato un emendamento soppressivo, tale da sottolineare che, così com'è, questo articolo a noi appare gravemente arretrato, contradditorio ed inadeguato. Ma noi abbiamo presentato anche altri emendamenti, che danno un segno che a noi sembra politicamente più rilevante e indicativo dello spirito costruttivo con cui noi, passo per passo, seguiamo il cammino del provvedimento. Alludo agli emendamenti che concernono un aspetto di questa normativa che particolarmente ci preoccupa e che segnaliamo alla vostra attenzione, onorevoli colleghi. Come voi sapete — e ne parleremo diffusamente a suo tempo —, l'articolo 11 si collega all'articolo 18: questo perchè la procedura che viene qui prevista per la concessione in sanatoria introduce — e non a caso — l'istituto dell'oblazione. Infatti, nel primo comma dell'articolo 11, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione «in misura doppia ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione

a norma di legge, pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10». In buona sostanza, dunque, noi ci troviamo di fronte non già ad una sanzione amministrativa, per la ragione evidente che la concessione, sia pure in sanatoria, viene ad elidere qualsiasi possibilità di sanzione, sia pure in via amministrativa, dell'abuso; e neppure ad un contributo concessorio, poichè la somma che viene prevista è in taluni casi il doppio di quella dovuta, quando il contributo sarebbe in astratto previsto, mentre, negli altri casi, cioè quando la concessione sarebbe gratuita, essa diventa onerosa: si tratta invece, in senso tecnico, di una oblazione. Ma allora, il suo collegamento con l'articolo 18 — e lo vedremo quando arriveremo a quell'articolo non solo diventa evidente, ma ha anche una sua precisa e non eludibile elezione tecnica: è un fatto estintivo del reato. Con l'articolo 9, che pure sembra disciplinare autonomamente quello che è un semplice procedimento di sanatoria amministrativa, si anticipa il momento conclusivo di questa sanatoria, collegata, com'è, all'istituto dell'oblazione, con una sostanziale depenalizzazione delle contravvenzioni.

A questo riguardo, colleghi, credo si debba porre una qualche attenzione alle questioni cui siamo di fronte e lo dico senza spirito di parte, ma volendo calcare fino in fondo con coerenza il terreno della lotta contro l'abusivismo e vogliamo avere qualche risposta chiara su questo argomento perchè non a caso abbiamo presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 11 per le ragioni che ricordavo poco fa. In effetti, ogni previsione di sanatoria, anche rispetto ai casi di mancanza di concessione o di totale difformità, a noi sembra, pur in presenza di una conformità agli strumenti urbanistici, un abbassamento della guardia in termini preventivi. Tuttavia, una situazione di questo genere si aggrava quando questa scelta si accompagna ad una politica penale del genere proposto, pur consapevoli che in questa materia nel momento sanzionatorio si radunano fattori diversi fra loro, si registra un compro-

messo, una mediazione tra valori ed interessi tra loro eterogenei.

Riteniamo che l'extrema ratio di un deterrente penalistico sia a tutt'oggi sponda non eludibile di una politica seria, rigorosa e coerente contro l'abusivismo per i beni che sono in gioco, per i valori che vengono tutelati.

È inutile stracciarsi le vesti ad ogni bilancio consuntivo delle battaglie perdute contro l'abusivismo se poi nel momento in cui si può voltare pagina davanti a questi bilanci fallimentari lo Stato adotta la leva — anche se non l'unica — della depenalizzazione che reca in sè numerosi risvolti, compreso quello di una sostanziale iniquità.

Infatti, bene o male, la deterrenza penalistica è pur sempre un momento egualitario e non crediamo sia possible lasciare puramente e semplicemente la possibilità di sanare a chi più ha, garantendo solo su questo terreno una parziale efficienza all'ordinamento.

Ribadiremo questi concetti allorguando affronteremo gli articoli 17 e 18; infatti. nell'articolo 18, là dove, come nell'articolo 17, si disciplina la sanatoria delle lottizzazioni abusive, ricompare il concetto di oblazione. Quando il giudice si trova di fronte al termine «oblazione», fa il suo mestiere. Sappiamo che l'oblazione, quale che ne sia la natura, processuale o amministrativa, cioè extra processuale, ha unicità di concetto e unicità di fine, che è quello di estinguere i reati, di essere cioè una delle strade prescelte per degradare l'illecito penale a illecito amministrativo e, quindi, strada per arrivare alla sostanziale depenalizzazione; ed allora non offre garanzie l'articolo 18 nel non richiamare l'articolo 17, ma anche lì comparirà questo termine di oblazione ancora una volta ad aprire la breccia, e una breccia decisiva, in ordine a questa soglia, che noi riteniamo non rinunciabile, di seria e coerente tutela dei beni-valori legati al controllo del territorio e dell'attività edilizia. Ecco perchè vi diciamo che l'articolo 11 così com'è formulato va soppresso. Ma siete voi almeno disposti — questo è il senso del nostro diverso e altro emendamento — a cogliere, almeno in questa fase del confronto e della discussione, quello che è il senso del nostro emendamento volto a sopprimere questo istituto della oblazione in un procedimento di sanatoria che di per sé non lo comporta; perchè quando con questo emendamento si afferma che questa sanatoria eventualmente può essere concessa previo pagamento di una somma, ma questo pagamento di una somma viene, come dire, spianato da questo istituto oblativo, che ne fa uno strumento di depenalizzazione, voi avete eventualmente pure risolto in via amministrativa il vostro problema, che noi riteniamo ugualmente arrischiato e pericoloso, ma non fino a questo punto e non con le conseguenze che la depenalizzazione comporterebbe qualora voi appunto disinnescaste questo primo strumento col rinvio all'articolo 18, su cui vi invitiamo a riflettere. Credo davvero che qui non ci divida, non debba dividerci una logica di schieramento. Voi del resto l'avete visto, onorevoli colleghi. Noi con questo provvedimento e in particolare auesto titolo ci preoccupiamo dell'abusivismo futuro. Bene, questa è una materia in cui chi ha più spago deve tessere; e voglio dire «spago» senza iattanza, ma semplicemente alludendo a contributi reali, a un confronto che sia serio sulle cose da fare, su quelli che possono essere davvero gli strumenti più idonei ad un risultato che assumiamo insieme come degno di essere perseguito. Se così è, colleghi, davvero ha senso che l'Assemblea si divida in una logica di schieramento su un tema così delicato e importante o non è il caso di riflettere ulteriormente? Non vogliamo avere tutte le ragioni nè pensiamo che voi abbiate tutti i torti in relazione a questo articolo — credo di essere stato chiaro nel mio intervento — ma vogliamo sottolineare ora un punto che è meritevole di valutazione attenta, perchè non solleviamo una questione ideologica quanto al mantenimento dentro l'area non solo della formale politica penale, ma di una sostanziale deterrenza penalistica che garantisca alla giurisdizione il suo intervento, non ne facciamo una questione ideolo-

gica nè vogliamo qui sullo sfondo evocare garanzie di poteri che potrebbero esser ritenuti diversamente affidabili rispetto a quelli amministrativi nel rigoroso rispetto della legge e degli strumenti urbanistici. No, ci è estraneo questo. Sappiamo però — e questo è un terreno decisivo, su cui vi chiamiamo a confrontarvi — che anche sotto questo aspetto, quello di una reale e non solo formale e fittizia pluralità di controlli, tra cui anche quello esercitato dalla autorità giudiziaria, insieme alla scelta di introdurre un deterrente penalistico —, contribuiscono alla salvaguardia di un bene, qual è quello che insieme abbiamo ritenuto e riteniamo di difendere con maggiore e più coerente rigore, che non per il passato.

D'altro canto, colleghi — ed è l'ultima considerazione con cui abuso della vostra pazienza — c'è da fare una valutazione anche di coerenza e di politica generale, in materia penale. Mi rendo conto che quella penale è oggi materia — come dire — posta sotto tensione da una crisi incalzante; lo sperimentiamo ogni giorno, sia per quanto attiene all'aspetto sostanziale. sia per quello processuale. Non mi soffermo su questo punto, perché è presente alla vostra sensibilità, alla nostra sensibilità di legislatori, con quanta difficoltà affrontiamo volta per volta, talora anche con necessitata estemporaneità, temi delicati, che attengono a indirizzi generali di fondo, il cui pregio preminente dovrebbe essere organicità. Di tutto questo noi ci facciamo carico e ci rendiamo conto; però, onorevoli colleghi, noi abbiamo approvato una legge sulla depenalizzazione, abbiamo fatto in quella occasione delle scelte (non è un decennio), già allora, su problemi e questioni attuali, come quella presente nel dibattito odierno. Abbiamo cioè fissato dei confini, abbiamo discriminato, abbiamo depenalizzato là dove abbiamo ritenuto di dover depenalizzare, portando avanti un processo cominciato per l'innanzi, che probabilmente dovrà far maturare in noi altre scelte, che saranno sempre travagliate e sofferte. Ma su un punto abbiamo tenuto fermo, consapevoli dell'importanza della questione; e badate, abbiamo tenuto fermo non soltanto quando si trattò di compiere la scelta sul nuovo sistema penalistico, e quindi su quella che è stata chiamata la legge di depenalizzazione: abbiamo tenuto fede (noi crediamo con soggettiva convinzione, ma certamente con larga convinzione in quest'aula) a questa preoccupazione, a questo confine per quanto riguarda la tutela dei beni qui interessati, e cioè la salvaguardia del territorio, anche quando facemmo l'ultima amnistia, se non vado errato. Anche lì, infatti, ponemmo dei discrimini per quanto riguarda la possibile concessione dell'amnistia. È un altro sintomo. Ci sta alle spalle, certo: possiamo sempre cambiare, onorevoli colleghi; ma cambiare come, cambiare quando, in che modo? Ho l'impressione che qui non si tratti di nuove scelte, sempre possibili, che guardino avanti, ma che in questo caso l'estemporaneità ci prenda la mano, facendoci fare un passo indietro.

Ed ancora, onorevoli colleghi (e concludo davvero!), quando abbiamo innovato, con l'articolo 162 del codice penale stabilendo (per chi non ha questo dannato mestiere di giurista lo voglio chiarire) che l'istituto dell'oblazione diveniva compatibile non soltanto quando ci si trova di fronte a un reato punibile con pena detentiva: anche lì — ed è un episodio recente - abbiamo fatto una scelta, ma una scelta che appunto si ripropone oggi con inquietante attualità, perché non è il caso delle contravvenzioni previste e punite con l'articolo 17 della «legge Bucalossi», per il quale le infrazioni più gravi di quelle dell'articolo 17, lettera b), sono punite non alternativamente con pena pecuniaria o pena detentiva, ma con pena pecuniaria e pena detentiva. Anche su questo terreno la scelta di oggi appare contraddittoria; e noi dobbiamo preoccuparci, senza — come dire? — pregiudizi di purismo ordinamentale, ma con coerenza di indirizzo politico ordinamentale, questo sì, per non dare una immagine non credibile del nostro essere legislatori.

Ecco perché, colleghi, noi veramente vi raccomandiamo, senza alcuna iattanza di parte, con spirito molto aperto e costrut-

tivo, di valutare i singoli passaggi di questo delicato provvedimento e di valutare con attenzione gli emendamenti che vi abbiamo proposto e le ragioni critiche e complessive che noi abbiamo dedicato e dedichiamo a questo articolo della legge (Applausi all'estrema sinistra).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 15 febbraio 1984, è stato assegnato alla VIII Commissione permanente (Istruzione), in sede legislativa, il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270» (1189).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato:

PISANI ed altri: «Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti» (1142).

Si riprende la discussione dei progetti di legge nn. 833, 548, 685.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, prima ho parlato del diavolo che si nasconde nei dettagli; qui forse, più che di dettagli, si tratta di un passaggio della legge che è spia di tutta la sua filosofia: ed è una filosofia che — non ci stancheremo di ripeterlo — non ci convince e che anzi siamo pronti a combattere.

Senza voler qui ripetere argomenti che sono stati usati da tanti, mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni; e voglio introdurre queste osservazioni richiamando i colleghi deputati, anche della maggioranza, alla coerenza istituzionale. Non so, se questa legge arriverà in porto, con quale coerenza essa si presenterà alla opinione pubblica e alle pubbliche amministrazioni. Mi si lasci ricordare che solo pochi minuti fa la Camera ha sanzionato un'altra incoerenza, perché, dopo aver approvato la settimana scorsa l'emendamento Sapio 9.4 — che individuava la sanzione pecuniaria, per la concessione annullata che sia imputabile al costruttore, sulla base del doppio del valore venale stabilito dall'UTE, sia per gli immobili ad uso abitativo sia per gli immobili ad uso non abitativo —, individua ora la sanzione pecuniaria per il caso di costruzioni in difformità dalla concessione nel doppio del valore venale stabilito dall'UTE, per quanto riguarda gli immobili non abitativi, e invece nel doppio del costo di produzione per quanto riguarda gli immobili abitativi.

Ora non so se voi volete rimediare all'introduzione dell'emendamento Sapio 9.4, però questo è un altro esempio di coerenza normativa, che può anche generare eccezioni di incostituzionalità sulla applicazione della legge.

In un recente convegno a Firenze, mi è capitato di chiedere se si è mai verificata la fattibilità di una legge di questo genere; ecco, vorrei invitare i colleghi della maggioranza a pensare alla fattibilità della legge che andiamo ad approvare: il Governo ha compiuto degli studi, ed ha pubblicato i risultati, sulla fattibilità amministrativa delle leggi, ma la maggioranza di questo Parlamento continua a varare leggi che sul piano delle fattibilità veramente sono quanto meno assai criticabili o quanto meno aleatorie. Quindi, quale chiarezza legislativa? E poi, in un periodo in cui si parla tanto di democrazia governante e della esigenza di decisioni rapide e sicure, non è forse vero che in questo caso verifichiamo che in realtà, più che di decisione rapida, si tratta di decisione irrazionale? E quindi, quale razionalità nella nostra decisione legislativa?

Vorrei verificarla rispetto all'articolo 11. Lascio da parte la *pruderie* terminologica e lessicale che ha portato a modificare la rubrica dell'articolo 11. Se non sbaglio, infatti, questo articolo prima era sotto la rubrica «sanatoria», mentre ora, non so appunto per quale sorta di *pruderie*, il termine è stato sostituito con l'altro «accertamento di conformità». Non è questo aspetto che mi preoccupa, bensì il contenuto normativo dell'articolo 11, che voglio riassumere brevemente per ricordarlo, come dicono gli avvocati, a me stesso prima che ai colleghi.

La norma in oggetto prevede una sanatoria dell'opera parzialmente o totalmente priva della concessione, a condizione che si paghi, a titolo di oblazione, un contributo di concessione e sempre che questo avvenga entro un certo termine.

Consideriamo più attentamente quest'ultimo punto: la sanatoria è possibile se avviene entro un certo termine. Vediamo quale: in mancanza totale di concessione o di totale difformità da essa il termine è di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza del sindaco che stabilisce la demolizione o l'acquisizione dell'immobile.

Chiedo cosa avverrà negli enti locali, e soprattutto in alcuni, in termini di tempestività delle emanazione dell'ordinanza del sindaco. Chiedo quali possibilità di pressione e di corruttela consentiamo, con una formulazione di questo genere, dato che l'articolo 6 non fissa alcun termine né contiene alcun avverbio che possa indicare come l'azione debba avvenire immediatamente o senza indugio. Dinanzi all'accertamento di un'opera abusiva, il sindaco non ha un termine da rispettare. Succederà così che il sindaco aspetterà molti e molti giorni prima di emettere l'ordinanza di demolizione o acquisizione perché nel frattempo potrà in qualche modo, con bustarelle o meno, arrivare alla cosiddetta sanatoria.

Consideriamo anche il caso dell'opera costruita in parziale difformità dallà concessione. Qual è il termine per la sanatoria in questo caso? Non so sino a quale punto sia assicurata la chiarezza legislativa a questo proposito, perché il termine è dato dalla irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 10 approvato poco fa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è noto che le sanzioni amministrative, in caso di parziale difformità dalla concessione, sono la demolizione o il pagamento del doppio del costo di costruzione o del valore venale. Ebbene, io mi chiedo: qual è il momento dell'irrogazione di queste sanzioni? Quando si irroga la sanzione della demolizione, o quella pecuniaria di cui al secondo comma dell'articolo 10?

Anche queste sono incertezze normative che aprono fronti di contenzioso ed anche di possibile corruttela amministrativa!

Ma poi sappiamo che il presupposto per ottenere la concessione in sanatoria è il pagamento a titolo di oblazione del contributo di concessione in misura doppia a quella prevista dalla «legge Bucalossi». Non voglio qui ripetere le argomentazioni - sulle quali in Commissione tutti hanno concordato - che militano a favore della scelta dello strumento clemenziale dell'amnistia piuttosto che quello dell'oblazione. Voglio però chiedere al sottosegretario (che in questo momento mi ascolta), al relatore e a tutti i colleghi della maggioranza di citarmi un solo caso in cui l'oblazione nell'ordinamento penale italiano sia commisurata non già alla sanzione penale, ma ad una misura diversa dalla sanzione penale che quella oblazione va ad estinguere.

In sostanza, quando il legislatore dice che un reato non è più tale e degrada in illecito amministrativo, l'oblazione consiste nel pagamento di una somma che è commisurata a quella che è il contenuto di quel reato.

CARLO TASSI. Ma qui si estingue l'azione penale?

PIERLUIGI ONORATO. Come non si estingue? Se guardi l'articolo 18, vedi che l'azione penale si sospende. E dopo la sospensione c'è l'estinzione, perché il ri-

lascio della concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali.

Quindi, noi abbiamo un procedimento amministrativo di sanatoria che prima sospende e poi estingue l'azione penale, e quindi estingue il reato, attraverso il pagamento di una somma che non è affatto commisurata alla pena prevista per quel reato. Ebbene, io invito tutti a dirmi se questo sia un esempio di tecnica normativa che abbia precedenti nell'ordinamento italiano. Non solo, ma invito tutti, relatore e Governo, a dirmi se nella recente circolare della Presidenza del Consiglio in materia di cosiddetta depenalizzazione, di cosiddette sanzioni sostitutive, di cosiddetta oblazione, e così via, vi sia un principio che in qualche modo giustifichi questo modo di operare del legislatore. E guardate che quella circolare della Presidenza del Consiglio era rivolta anche al legislatore, che veniva richiamato alla coerenza normativa ed istituzionale rispetto a quella legge di principi che in questa materia è la legge n. 689 del 1981.

Mi chiedo se questa incoerenza istituzionale di voler estinguere il reato attraverso un procedimento di oblazione, che in realtà non ha nulla dell'oblazione, sia sostenibile, o non indichi — come indicavo nell'intervento in sede di discussione generale — proprio una perversione di motivi. Non riesco a capire per quale motivo il Governo insista nel voler qualificare «oblazione» un provvedimento amministrativo di depenalizzazione che oblazione assolutamente non è, con buona pace di coloro che dicono che le leggi devono essere fatte in modo chiaro, leggibile, coerente e così via.

Finisco con un'ultima considerazione, relativa alle conseguenze di questo provvedimento amministrativo di sanatoria connesso all'oblazione rispetto al processo penale. Non si è mai visto nel nostro ordinamento un altro caso in cui un procedimento amministrativo condizioni l'esercizio dell'azione penale! E mi chiedo fino a che punto la coscienza giuridica e la coscienza istituzionale dei colleghi della maggioranza possano spingersi

per avallare un'operazione di questo genere! Lo ripeto: qui non si tratta di pretendere rapidità decisionale, ma di pretendere razionalità nelle decisioni. Ma di questa razionalità certo voi non state dando esempi di alcun genere!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. La prima osservazione da fare su questo articolo 11 si riferisce al titolo: non si capisce cosa c'entri l'espressione «accertamento di conformità» con il contenuto di questo articolo. Sarebbe stato più opportuno chiamarlo «sanatoria» o meglio «sanatoria permanente», perché è proprio questo che caratterizza l'articolo: l'estensione delle possibilità di sanatoria anche all'abusivismo futuro. Si stabilisce infatti che fino alla scadenza dei 90 giorni previsti dall'articolo 6 o fino all'irrogazione della sanzione amministrativa (e diceva bene il collega Onorato che in questo modo si introduce un termine del tutto indefinito) il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in sanatoria, anche se l'opera sia stata costruita in assenza di concessione, purché l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione non adottati, ma semplicemente vigenti. E si prevede il pagamento di un'oblazione pari al doppio del contenuto di concessione o proporzionata all'aumento del valore venale nel caso di parziale difformità.

Perché ho detto che in questo modo si introduce una sanatoria permanente? Si potrebbe dire che questa norma sia stata introdotta per snellire le procedure, per superare impacci solo formali e burocratici, per semplificare trafile che a volte sono veramente farraginose. Ma se questa era la preoccupazione, la soluzione non poteva certo essere la monetizzazione delle inadempienze formali ma semmai una riflessione sulle procedure, per semplificarle e renderle più corrette e controllabili. Ma c'è di più; perché le inadempienze non sono solo formali ma anche sostanziali e inoltre in questo modo

si sancisce che si possa costruire senza concessione o in difformità da essa. Affermare quanto qui è scritto significa non solo introdurre sanatorie per il futuro abusivismo, ma anche introdurre il principio secondo il quale senza concessione od in sostanziale difformità da essa, si può costruire, riconoscendosi al proprietario di un fondo anche il diritto di edificabilità, che invece è collettivo e vincolato da norme precise! Ciò mi pare contrastare anche con la legge sui suoli che mantiene lo ius aedificandi distinto dal diritto di proprietà e disciplina lo ius aedificandi con limitazioni particolari che tutelano gli interessi collettivi. Sfondando questo principio, si compiono sostanziosi passi indietro sul terreno della civiltà urbanistica ed ambientalista, perché rendere - come si fa con questo articolo — permanente la sanatoria, incentivando la costruzione anche in assenza della concessione o in difformità totale da essa, significa scardinare il principio sostanziale che ho richiama-

L'articolo 11 parla di strumenti urbanistici e di attuazione di strumenti vigenti: sappiamo che molti piani regolatori, i piani poliennali di attuazione, devono attendere in media un anno per la approvazione da parte della regione, cioè prima di diventare vigenti. Se vi sono abusi, per contrasto con i piani regolatori adottati dai comuni ma non ancora vigenti, c'è tutto lo spazio per invocare la sanatoria, anche se risultano violati gli strumenti urbanistici adottati dai piani regolatori generali dei comuni, ma non ancora ratificati in sede regionale. Come dicevo, non si tratta di abusivismo formale: infatti ci si riferisce solo agli strumenti urbanistici, e a non tutte le norme edilizie che prevedono ad esempio disposizioni per le altezze, i distacchi, le distanze eccetera; non alle norme igieniche (ventilazione, luminosità, servizi igienici); non alle norme sul risparmio energetico, non alle norme antisismiche, non a quelle sulla sicurezza per esempio degli impianti elettrici, di riscaldamento, eccetera. Con possibilità di abusivismo che ritengo sostanziale e non formale, potendosi violare norme che non rientrano in quello che si delinea come strumento urbanistico, si rientra nell'oblazione, istituto di cui molto ha già parlato il collega Loda; la sanzione è solo il doppio del costo di concessione, ciò che rende conveniente anche economicamente la costruzione, pagando poi la sanzione, senza ottenere la concessione od in difformità da essa.

Badate che, con questa oblazione, riguardante solo il doppio della concessione, non già l'incremento del valore venale dell'opera, né un parametro come quello di cui alle sanzioni penali od amministrative, si incentivano i costruttori, i proprietari di fondi affinché costruiscano senza le concessioni, oppure violandole: altro che maggior rigore contro il futuro abusivismo, questo è un chiaro incentivo per il futuro abusivismo! Può succedere che si costruisca su un terreno edificabile, in base ai piani regolatori vigenti, destinato invece a parco da un piano regolatore comunale ma non ancora approvato: quando questo piano sarà vigente (uno strumento urbanistico vigente), avremo una costruzione legale grazie al meccanismo dell'oblazione nel bel mezzo di un parco, reso tale dal piano regolatore prima adottato e poi vigente, per l'intervento regionale! In questo articolo si aprono tali e tanti spazi, per la futura speculazione, da vanificare molti dei buoni propositi dichiarati in questa prima parte del provvedimento. Se invece esiste una effettiva volontà di andare verso un regime di controllo e di prevenzione seria nei confronti del futuro abusivismo, non si capisce quale sia il senso di questo articolo. Se esso non apre spazi e possibilità ai futuri abusi, che necessità c'è allora di un articolo come questo? Perché bisogna prevedere una sanatoria permanente per l'abusivismo futuro? L'assenza di concessione oppure la difformità della stessa è regolata da altri articoli, alcuni dei quali sono stati già approvati. Voler intervenire con questo articolo di sanatoria permanente significa mettere i comuni stessi nella

condizione di maggior ricattabilità, perché nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 6 o «fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative», vuol dire che si apre un contenzioso durante il quale il responsabile dell'abuso, anche se non c'è concessione, può tentare di ottenere la sanatoria con l'oblazione. Certo. si aprirà un contenzioso sulla conformità o meno degli strumenti urbanistici di attuazione, ma sappiamo che questi strumenti non sono così precisi e vincolanti da poter decidere automaticamente questo contenzioso. Quindi nella migliore delle ipotesi, cioè nell'ipotesi di un'amministrazione onesta ed impegnata a combattere il fenomeno dell'abusivismo. si aprirà un contenzioso pericoloso per stessa amministrazione: nell'ipotesi di una amministrazione, come abbiamo già ampiamente sperimentato in questi anni, molto sensibile al blocco del potere camorristico-mafioso e speculativo, che sull'abusivismo è cresciuto e continua a prosperare, si apre un terreno favorevole per una interpretazione che consenta, magari previa tangente, di concedere una sanatoria anche futura. I vincoli ed i controlli introdotti da questa normativa non sono adeguati e sufficienti per garantirci da questo pericolo, anzi se l'articolo 11 venisse approvato con questa formulazione, sarebbe più che altro un'istigazione a delinquere anche nel futuro. Ecco perché noi proponiamo la soppressione di questo articolo che ci sembra del tutto inutile. Esso non porta nulla a questa legge, causa solo dei maggiori rischi per l'abusivismo futuro (Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Per la pubblicazione delle dichiarazioni dei deputati relative alle spese sostenute per la campagna elettorale.

GIOVANNI NEGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente. vorremmo fare una segnalazione alla Presidenza, dato l'obiettivo rilievo della questione. Sono trascorsi esattamente cinque mesi dal 12 ottobre dello scorso anno, data ultima in cui ogni deputato doveva depositare la propria dichiarazione delle spese sostenute durante la campagna elettorale. In base all'articolo 9 della famosa legge che rendeva teoricamente trasparenti le spese di ogni singolo deputato sostenute in campagna elettorale, le Presidenze della Camera e del Senato avrebbero dovuto pubblicare in un apposito bollettino queste dichiarazioni patrimoniali con le spese elettorali dei deputati e dei senatori. Pertanto, si tratta di un argomento di piena competenza dei Presidenti della Camera e del Senato.

Lei sa, signor Presidente, che quando fu raddoppiato il finanziamento pubblico dei partiti fu anche spacciata come grande norma di moralizzazione quella dell'obbligo di ciascun parlamentare di dover dichiarare, di fronte alla pubblica opinione, quanto effettivamente avesse speso nel corso della campagna elettorale. Sappiamo come è andata tale campagna, sappiamo che qualche deputato della maggioranza, per farsi eleggere, ha dovuto spendere centinaia e centinaia di milioni, sappiamo altrettanto bene che le dichiarazioni possono essere soggette a trucchi diversi, non essendo controllabili: ma sta di fatto che, a distanza di cinque mesi, ci pare incredibile che la Presidenza della Camera (per quanto riguarda questo ramo del Parlamento) non abbia avuto il tempo sufficiente per esaminare queste dichiarazioni e per renderle pubbliche: doveva farlo, visto che cinque mesi sono troppi. Ora siamo alla vigilia di un'altra scadenza elettorale e si sta rivelando una burla quella legge che in realtà poteva rendere trasparente assai poco. Ci pare però incredibile che nemmeno un adempimento formale venga

Dal momento che non siamo rappre-

sentati nell'Ufficio di Presidenza, signor Presidente, quest'aula è l'unico luogo dove possiamo porre tale questione, che reitereremo in conclusione di ogni seduta, qualora non ci dovesse essere una risposta adeguata e tempestiva. In sostanza non comprendiamo perché da cinque mesi si tengano insaccate le dichiarazioni di spesa dei deputati sostenute durante la campagna elettorale.

Speriamo di poter avere al più presto una risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Negri, la questione da lei posta non riguarda l'Assemblea, ma il Presidente della Camera. Pertanto la invito a rivolgersi, in futuro, direttamente al Presidente della Camera che, comunque, per parte mia, informerò della sua richiesta. Per altro, onorevole Negri, mi sembra evidente che non potrà insistere, in ogni fine seduta, su una questione che non riguarda l'Assemblea come tale.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

GIACOMO MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, ho presentato una interrogazione a risposta orale al ministro dell'interno ed al ministro di grazia e giustizia sulla strana ed incredibile vicenda che riguarda un pentito — non più rintracciabile in Italia — che si chiama Carlo Fioroni. Egli è teste primario nel processo che si sta celebrando a Roma di fronte alla corte d'assise, per il cosiddetto del 7 aprile.

Prego la Presidenza di sollecitare il ministro dell'interno o, meglio ancora, quello di grazia e giustizia a rispondere al più presto in ordine a questa vicenda che riguarda il Parlamento e non soltanto — come sembrerebbe — il comitato degli otto parlamentari che deve interessarsi del funzionamento dei servizi segreti. È una questione che interessa tutti, soprattutto perché la fuga e l'impossibi-

lità di rintracciare il Fioroni confermano molte perplessità sorte sin dal 7 aprile del 1979, quando nacque il caso che dura da cinque anni, anche per responsabilità di questo teste che non si rintraccia, che ha goduto di benefici che vanno ben oltre il disposto della «legge sui pentiti» e di cui, in ogni caso, in quest'aula è bene che si parli.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 14 marzo 1984, alle 9,30:

- 1. Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (ex articolo 69 del regolamento).
- 2. Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.
- 3. Seguito della discussione dei progetti di legge:

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive. (833)

NICOTRA — Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548).

Pazzaglia ed altri — Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa. (685)

- Relatori: Piermartini, per la maggioranza; Bonetti Mattinzoli, di minoranza.
- 4. Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE Dott. Manlio Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22,25.

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VIII Commissione,

considerato che dalla prima applicazione della legge n. 270 del 1982 sono sortiti effetti negativi e discriminatori per gli insegnanti elementari dalla tabella di valutazione dei titoli e che l'esclusione dei titoli valutabili delle idoneità conseguite nei pubblici concorsi e dei servizi resi nelle scuole pubbliche penalizza la professionalità acquisita;

ritenuto che si debba intervenire per una recisione dei titoli valutabili ed una ridistribuzione del punteggio ad essi attribuibile;

impegna il Governo:

- 1) a rivedere la tabella di valutazione dei titoli con adeguata considerazione delle idoneità conseguite in precedenti pubblici concorsi;
- 2) a recuperare tutti i servizi resi nelle scuole pubbliche, ivi compresi gli enti locali (doposcuola comunali) per procedere all'assegnazione di punteggi cumulabili da far valere ai fini degli esiti concorsuali e di eventuali riserve;
- 3) a concedere la possibilità di produrre domanda di incarico a supplenze in più provveditorati senza il requisito di residenza (richiesto attualmente solo per gli insegnanti di scuola materna ed elementare);
- 4) a far slittare di un anno il bando di concorso per consentire l'immissione in ruolo degli insegnanti elementari rientranti nelle modifiche e integrazioni alla legge 270 in discussione in Commissione.

(7-00057) « POLI BERTONE, RALLO, ALOI ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MICELI, LO PORTO E PELLEGATTA. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere – premesso che con decreto ministeriale 4 novembre 1982 è stato tributato un tangibile riconoscimento al personale delle Forze armate impegnato nella UNIFIL, nella MFO e nel contingente multinazionale per il Libano – se intenda promuovere analoga iniziativa per il personale delle stesse Forze armate che ha prestato servizio con alto senso del dovere in Corea negli anni 1951-1954 e nel Congo nel 1963 (episodio di Kindu).

Gli interroganti fanno rilevare che tale provvedimento si rende necessario per eliminare l'inconcepibile disparità di trattamento nei confronti di cittadini italiani che all'estero hanno onorato l'Italia assolvendo gli stessi compiti e affrontando gli stessi rischi. (5-00674)

MICELI, LO PORTO, MACERATINI, PELLEGATTA E BAGHINO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se rispondano a verità le notizie di stampa secondo le quali nella caserma « Bligny » di Leggino (Savona) si sarebbe verificata una epidemia di meningite, e i soldati sarebbero stati posti in quarantena.

Per conoscere, nel caso in cui tali notizie siano confermate, se intenda promuovere la diffusione di un comunicato ufficiale del dicastero allo scopo di far conoscere alle famiglie interessate ed alla stessa pubblica opinione le reali condizioni dei militari ed i provvedimenti sanitari adottati. (5-00675)

FERRI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere come il Ministro spieghi che la tanto invocata riaccensione dello strumento delle borse di studio per l'estero abbia prodotto risultati così contraddittori, per cui proprio nei settori tec-

nologici più avanzati, come per esempio l'elettronica e l'informatica, le domande siano state clamorosamente inferiori alle borse offerte e se per caso questo non dipenda dalla fretta, succeduta a gravi ritardi, e dalla scarsa pubblicità data ai bandi. (5-00676)

FERRI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se corrisponde a verità che, contro il dettato costituzionale, e nonostante l'apposito stanziamento eccezionale previsto dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, successivamente prorogato, il Ministero abbia erogato e continui ad erogare finanziamenti alle università non statali, attingendo ai capitoli previsti per:

borse di studio;

contratti ex articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

fondo di ricerca 60 per cento (legittima è invece la assegnazione a singoli ricercatori, anche delle università non statali, di finanziamenti sul 40 per cento).

(5-00677)

FERRI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se non sia preoccupato per le gravi degenerazioni che l'importante strumento dei contratti introdotto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sta subendo essendo utilizzati i fondi ad esso destinati per fini del tutto diversi da quelli previsti dalla legge, in quanto verrebbero stipulati contratti, in contrasto con quanto tassativamente stabilito, con studiosi assolutamente privi dei requisiti richiesti di alta qualificazione scientifica e professionale;

come giustifica, se condivide questa preoccupazione, il fatto che gli stanziamenti di bilancio per la voce contratti

continuano a crescere (ultimo anno 30 miliardi), pur essendosi dimostrati sempre superiori al monte delle richieste universitarie (molte delle quali, giova ripeterlo, discutibilissime), mentre si lesina all'osso sulla ricerca scientifica e altre voci essenziali per la vita dell'università;

per quali motivi, anziché affidarsi, per garantire l'uso positivo dello strumento dei contratti, al CUN, organo tecnico nazionale che è il solo in grado di sceverare le richieste positive e corrette, ne ignori i pareri all'atto della distribuzione effettiva dei finanziamenti. (5-00678)

FAGNI, ZANINI, CERQUETTI, MAR-TELLOTTI E SPATARO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso:

che la presente interrogazione segue di poco un'altra di analogo contenuto a conferma, purtroppo, di quanto da tempo gli interroganti vanno affermando;

che i decessi dei giovani militari in servizio di leva obbligatorio sono tanti e tali da far legittimamente supporre che o vengono sottovalutate le cause originanie che determinano gravi malattie e incidenti o vengono sottovalutati i sintomi
delle malattie, i postumi degli incidenti
o la situazione igienica-ambientale di alcune caserme è tale da favorire l'insorgere e il diffondersi di malattie anche
gravi e con esiti letali -:

quali azioni intende promuovere al fine di far luce sugli ultimi fatti di Viterbo dove casi di meningite hanno fatto già una vittima, l'allievo ufficiale Mauro Paonesso, 18 anni, di leva presso la scuola allievi ufficiali di Viterbo ed un altro, sempre di 18 anni di Roma, oppure sui casi, sempre di meningite, alla caserma Bligny di Savona;

se non ritiene necessario provvedere a controlli e ispezioni rigorose e frequenti allo scopo di prevenire anziché prendere atto di gravi fatti come più spesso accade. (5-00679) AGOSTINACCHIO. — Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, per gli affari regionali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere – premesso:

che la Comunità montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale (Foggia) rappresenta nel contesto provinciale e regionale un territorio di oltre 65.000 ettari con 42.000 abitanti in 14 comuni montani;

che dei 14 comuni della Comunità montana ben 12 sono stati riconosciuti terremotati dagli ultimi eventi sismici e che per la grave conseguente situazione, come ha recentemente dichiarato il presidente della comunità, la regione Puglia ben poco ha fatto e fa in favore di popolazioni che devono procedere alla ricostruzione delle abitazioni e allo sviluppo del proprio territorio;

che la regione Puglia in due anni non solo non è stata in grado di erogare « una lira » per i fondi assegnati in conto mutuo, ma con le sue gravi omissioni ha reso impossibile la utilizzazione delle magre risorse finanziarie stanziate dal CIPE (5,5 miliardi) destinate alla ricostruzione delle 900 aziende danneggiate dal sisma;

che, nonostante la grave situazione resa più critica dalle omissioni regionali, per la forestazione la Comunità montana del Sub-Appennino Dauno ha dovuto registrare nel decorso anno una emarginazione di fatto in merito agli interventi relativi al « pacchetto Mediterraneo » non avendo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la regione Puglia incluso il territorio di detta comunità nel programma dei previsti interventi per 50 miliardi –

quali provvedimenti nell'ambito delle rispettive competenze intendano adottare per il superamento della grave situazione sopra rappresentata. (5-00680)

PROVANTINI, CERRINA FERONI, GRADUATA, GRASSUCCI, GUALANDI, MACCIOTTA E TRIVA. — Al Ministro del commercio estero. – Per conoscere le mo-

tivazioni che hanno ispirato il Ministro del commercio con l'estero a modificare con proprio decreto le norme in vigore sino alla fine del 1983, liberalizzando « i trasferimenti in favore di sportivi, nonché in favore di società di rispettiva appartenenza, di premi relativi all'ingaggio iniziale degli sportivi medesimi » e, questo non solo nell'ambito dei paesi della CEE ma di tutto il mondo, per i quali in precedenza occorreva la autorizzazione per « trasferimenti superiori al controvalore di 5 milioni ».

Per sapere, inoltre, come il Governo concili il tanto proclamato rigore in occasione dei contratti di artisti e sulle esportazioni di capitali all'estero, con la rinuncia ad esercitare controlli ed autorizzazioni nel caso di esportazioni di decine di miliardi di valuta italiana all'estero, per l'acquisto di calciatori stranieri. (5-00681)

FERRI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

sul decreto di ripartizione di nuovi posti di docente di ruolo (ordinario ed associato) emanato nel giugno 1983 si accesero aspre polemiche, in quanto la stragrande maggioranza delle opinioni accusava quel decreto di aver adottato criteri di programmazione astratti, legati ad indicazioni del tutto estranee alle esigenze di funzionalità dell'università e gravemente lesive del diritto autonomo della università di « sviluppare » ogni settore scientifico senza compressioni esterne;

prima e dopo il discusso decreto il Ministero della pubblica istruzione ha proceduto ad elargizioni di posti in misura massiccia, rinunciando anche al pur semplice tentativo di dare una formale giustificazione dei criteri di distribuzione;

esattamente, rispetto a mille posti ordinari distribuiti con la cosiddetta « programmazione », ne risultano assegnati con assoluta discrezionalità circa ottocento prima del decreto del giugno 1983 (ma dopo il decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 382 del 1980 che vincolava la distribuzione al piano) e, con motivazioni clamorosamente contraddittorie a quelle del decreto del giugno 1983, altre 391 con decreti « integrativi » del dicembre 1982;

a conti fatti sono state distribuite 1.000 cattedre per così dire « programmate » rispetto a 1.300 circa distribuite, o forse sarebbe meglio dire « elargite », e tutte queste 2.300 cattedre senza mai coinvolgere l'organo nazionalmente rappresentativo della autonomia universitaria, il CUN –

se risponde a verità che in questi giorni sia stato emanato un quarto decreto di ulteriore ripartizione di posti, e come sia possibile giustificare all'interno di pur discutibili criteri di programmazione questo modo di procedere.

(5-00682)

FERRI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se il Governo sia consapevole che il cavillo che ha permesso di tentare di dimostrare l'ammissibilità alle prove di idoneità ad associato dei ricercatori non avrebbe potuto essere giocato se il Governo avesse rispettato i tempi di legge nell'emanazione del bando per la seconda tornata (31 dicembre 1982), data nella quale nessun ricercatore aveva la anzianità giuridica di tre anni su cui si fonda la loro richiesta;

Per sapere, altresì - considerando che proprio il trascinamento dei tempi, e la conseguente mancanza di prospettiva di carriera per chi è stato immesso in un ruolo ambiguo e degradato come quello attuale del ricercatore, giustifica i tentativi anche più abberranti di superamento di tale situazione, perché il Governo non stringa i tempi della fase idoneativa che si giustificava esattamente come fase eccezionale e transitoria di soluzione di una grave situazione di precarietà -:

se sia consapevole che quanto più si trascinano i tempi della fase idoneativa tanto più si accentuano i rischi di grave dequalificazione del corpo docente;

se ritenga che l'accorciamento dei tempi sia una priorità politica da perseguire;

perché non si procede alla costituzione delle Commissioni per le idoneità ad associato, così facilitando le pressioni di categorie interessate ad acessi privilegiati al ruolo. (5-00683)

VITI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se il Governo intenda istituire nelle regioni che ne sono prive nuove accademie per le belle arti, come sembra giusto e come viene sollecitato da molteplici esigenze connesse alla vita culturale di intere regioni del Mezzogiorno.

Tipico esempio la Basilicata che meriterebbe una diversa attenzione da parte del Governo e nella quale Matera si è candidata ad ospitare la prestigiosa istituzione, già da tempo. (5-00684)

POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere - premesso che:

con la legge n. 270 del 1982 è stato consentito l'accesso ai ruoli dello Stato per il personale docente precario, previo superamento di regolari concorsi riservati a ordinari;

lo scaglionamento delle immissioni in ruolo è stato subordinato alla valutazione agli anni di servizio di cui è in possesso il docente alla data di emanazione della legge n. 270 del 1982;

presso il provveditorato di Lecce si sono create delle situazioni particolari concernenti i docenti incaricati sin dall'anno 1976-77 e successivi, nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore) che nell'anno scolastico 1979-80 hanno preferito l'insegnamento diurno a quello serale, restando sempre nell'ambito della stessa graduatoria –

se non ritenga di dover emanare una circolare interpretativa al fine di uniformare il comportamento dei provveditorati ed in particolare se per i docenti di cui sopra l'immissione in ruolo sia da determinarsi in base allo status dei docenti nell'anno scolastico 1979-80 (in servizio con proroga e conferma), e quindi in virtù dell'articolo 36, o in base all'anno scolastico in cui i docenti stessi avevano optato per l'insegnamento diurno, e quindi in virtù dell'articolo 37. (5-00685)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

MUSCARDINI PALLI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che molti ospedali di recente costruzione, il cui costo preventivato è nel corso degli anni aumentato sino a più di dieci volte, sono già in precarie condizioni (a titolo di esempio la sala chirurgica dell'ospedale San Paolo a Milano nel quale risulterebbero esserci perdite d'acqua);

per sapere, altresì - sempre con riferimento all'ospedale San Paolo - per quale motivo dopo tanti anni non ne sia stata ancora terminata la costruzione.

(4-03197)

MUSCARDINI PALLI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se sia a conoscenza del grande numero di attrezzature scientifiche che giacciono non utilizzate in ospedali o poliambulatori, quali ad esempio l'ospedale San Matteo di Pavia, che risulterebbe avere una Tac imballata in cantina il cui costo risulterebbe essere stato di un miliardo e mezzo. (4-03198)

ROSSI DI MONTELERA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – considerato:

che numerosi comuni, così come numerose scuole private si trovano nella necessità di far fronte ad opere gravose di adeguamento alle varie norme antinfortunistiche vigenti;

che tale adeguamento comporta oneri rilevanti per i quali non appare talvolta agevole reperire il finanziamento nell'ambito dei bilanci comunali è meno ancora nei bilanci degli istituti privati –

se il Governo intenda prevedere appositi stanziamenti per l'esecuzione di tali disposizioni, o se intenda invece prevedere una gradualità nell'esecuzione delle opere previste.

mo dis comune poi sfra polizia previste.

(4-03199)

PAZZAGLIA. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere per quali ragioni non si provveda alla realizzazione del piazzale di sosta degli aerei davanti alla nuova aerostazione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, nonché alla sistemazione delle piste di rullaggio.

Per quanto riguarda tali opere il Ministro dei trasporti dell'epoca della costruzione dell'aerostazione aveva assicurato anche l'interrogante della sollecita esecuzione di queste opere, che sono indispensabili rispettivamente per un più rapido imbarco e sbarco dei passeggeri ed un più celere movimento degli aeromobili. (4-03200)

CAFIERO. — Ai Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno. — Per sapere premesso che:

nel comune di Ercolano (Napoli) a causa di gravi inadempienze da parte della giunta municipale si verifica da mesi una gravissima situazione per quanto riguarda la condizione dei cittadini rimasti senza casa in seguito al sisma del 23 novembre 1980;

in seguito al mancato intervento dell'amministrazione comunale per il recupero abitativo del patrimonio edilizio (ordinanza n. 80), 92 nuovi alloggi previsti nell'ambito della legge n. 219 risultano completamente insufficienti a coprire il fabbisogno di case;

in data 26 febbraio 1984 un vecchio palazzo denominato « Villa Faraone » danneggiato dal sisma di tre anni fa, non sgomberato né puntellato né riparato ed abitato da 36 nuclei familiari è crollato provocando la morte di un giovane di 15 anni Ciro Camadella;

in data 29 febbraio 1984 circa 150 donne esasperate dalle condizioni di estremo disagio occupavano i 92 alloggi del comune ancora in costruzione e venivano poi sfrattate dall'intervento di reparti di polizia provenienti dal commissariato di Portici;

in seguito alle suddette cariche della polizia quattro donne venivano seriamente malmenate ed arrestate -:

quale sia la reale situazione abitativa nel comune di Ercolano:

se sia stata avviata un'indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative in merito al crollo dell'edificio « Villa Faraone »:

se, viste le inadempienze dell'amministrazione comunale di Ercolano in materia di riattazione, utilizzo fondi IACP (legge n. 10 per l'edilizia pubblica) e ricostruzione, non ritenga opportuna la nomina di un Commissario ad acta, per far fronte alla grave emergenza del problema casa ad Ercolano;

quali gravi motivi abbiano indotto le forze dell'ordine ad intervenire così pesantemente nei confronti delle occupanti degli alloggi comunali suddetti e per quali ragioni siano stati effettuati i relativi arresti. (4-03201)

TREMAGLIA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se intende provvedere con urgenza alla grave situazione che si è venuta a creare presso la pretura di Bergamo per pesanti carenze di organico e assenze tali da pregiudicare ogni limite l'amministrazione della giustizia a Bergamo. La situazione ad oggi è la seguente:

Magistrati:

organico, 9; presenze attuali, 7 (*); vacanze, 1; assenze, 1 (aspettativa).

(*) Una unità è già trasferita alla locale procura della Repubblica. Lascerà l'ufficio al più presto.

Funzionari di cancelleria:

organico, 8; presenze attuali, 5 (*); vacanze, 3; assenze, 0.

(*) Una unità è in gravidanza al terzo mese. Lascerà l'ufficio al settimo mese e si assenterà per circa 11 mesi.

Segretari giudiziari:

organico, 10; presenze attuali, 6; vacanze, 2; assenze, 2 (in gravidanza).

Coadiutori:

organico, 16; presenze attuali, 10; vacanze, 5; assenze, 1 (in maternità).

Commessi:

organico, 2; presenze attuali, 1; vacanze, 1; assenze, 0.

In simili condizioni e cioè con 17 persone in meno, la pretura di Bergamo è sistematicamente bloccata.

L'interrogante fa presente il vero e proprio stato di emergenza e chiede di sapere se non ritenga indispensabile coprire l'organico e rendere funzionale la pretura di Bergamo nell'interesse della cittadinanza bergamasca. (4-03202)

MATTEOLI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere: se è vero che il demanio marittimo e le opere marittime di Livorno, in accordo con l'amministrazione comunale di Castagneto Carducci, stanno per concedere l'autorizzazione ad installare un corridoio e un rimessaggio di imbarcazioni da diporto davanti al Forte di Marina di Castagneto Carducci:

se è vero che da anni la Motonautica Carletti Gastone richiede, senza successo, una analoga autorizzazione.

Per conoscere, se quanto sopra risponde al vero, quali sono i motivi che fanno preferire una ditta anziché l'altra.

(4-03203)

RAUTI. — Ai Ministri per l'ecologia e la sanità. — Per conoscere – in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sulla popolazione, che si terrà a Città del Messico dal 6 al 13 agosto 1984:

se stanno coordinando, e in quali termini, la partecipazione italiana;

se si avrà cura di far partecipare al dibattito esponenti delle maggiori associazioni nazionali che si occupano dei rapporti fra popolazione, risorse naturali e gestione del territorio. (4-03204)

TAMINO E CALAMIDA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

una parte consistente dei beneficiari degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, risultano in possesso del titolo di studio prescritto e dell'abilitazione all'insegnamento acquisita con i concorsi riservati, di cui all'articolo 35 della citata legge, secondo quanto disposto dal Ministero della pubblica istruzione;

per il disposto della legge n. 270 questo personale è illicenziabile ed un numero pari alla loro consistenza numerica di posti dell'organico di diritto verrà comunque sottratta, sia alle operazioni di trasferimento che a quelle di immissione in ruolo –

se il Ministro intenda operare l'immissione in ruolo dal 10 settembre 1984. (4-03205)

TAMINO E CALAMIDA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, stabilisce la consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive a regime nella misura del 5 per cento;

l'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale sugli organici delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore stabilisce che per l'anno scolastico 1984-85 le dotazioni organiche aggiuntive rimangano in fase di prima applicazione, ovvero pari all'eventuale soprannumero e ciò in difformità con quanto disposto negli altri ordini di scuola e, a nostro avviso, in contrasto con la lettera e lo spirito della legge;

tale disposizione sottrae di fatto alcune migliaia di posti di lavoro da attribuire tramite i concorsi ordinari in corso di svolgimento e tramite la modifica della legge n. 270, che anche il Governo intende attuare –

se il Ministro della pubblica istruzione intenda finalmente applicare la legge n. 270 o se, al contrario, voglia proseguire, come altri atti amministrativi dimostrano, nel suo stravolgimento;

se la scomparsa di queste migliaia di posti di lavoro è in relazione con le 12.000 assunzioni nel pubblico impiego promesse alle organizzazioni sindacali nel recente « protocollo d'intesa », in una sorta di partita a giro, fidando nel complice silenzio di chi sa. (4-03206)

POLLICE. — Al Ministro delle partecipazioni statali. - Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui versa l'azienda NES-A3 Calabria di Campo Calabro (Reggio Calabria) il cui consiglio di fabbrica ha contestato la partecipazione azionaria privata in quanto fallimentare fin dal 1980 e perché reiteratamente assente dai consigli di amministrazione: risulta inoltre che sarebbe pervenuta alla società una proposta da parte di un privato di Milano disposto a prelevare la fabbrica con investimenti di sei miliardi. per un fatturato di 20-25 miliardi ed un organico di 120-130 unità, contro gli attuali 67 dipendenti. Tale proposta si scontrerebbe col tentativo posto in atto dallo attuale presidente, dalla parte privata e da un ex direttore di fabbrica per controllare la gestione della NES.

L'interrogante chiede di sapere se non sia possibile un sollecito intervento del Ministro per convocare le parti e dare tranquillità alle maestranze, altrimenti costrette a duri sacrifici e scioperi con evidenti conseguenze per l'azienda. (4-03207)

POLLICE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso:

che la procura generale della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sul rilascio delle concessioni edilizie a due

grandi complessi immobiliari (Sisat S.r.l. ed Immobiliare S.r.l.) nell'area di rispetto igienico e funzionale dell'aeroporto di Lamezia Terme:

che si tratta di una indagine di estrema importanza e che è seguita con attenzione dall'opinione pubblica calabrese, tant'è che è stata richiamata dallo stesso procuratore generale nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 1984;

che la stessa è stata inviata da alcuni mesi, per competenza, al tribunale di Reggio Calabria dove è stata affidata all'Ufficio istruzione:

che detto tribunale si trova in una situazione difficile per l'enorme carico di lavoro che deve affrontare e per la delicatezza di alcuni di questi processi che riguardano fatti ed organizzazioni mafiose –

se sia allo studio, da parte del Ministro, qualche iniziativa per ovviare alle carenze di struttura e di personale del tribunale di Reggio Calabria, in modo da mettere in grado i magistrati di chiudere, rapidamente, gli importanti processi che sono affidati loro. (4-03208)

CACCIA, FINCATO GRIGOLETTO, PERUGINI E CIOCIA. — Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. — Per sapere:

quali passi e quali azioni concrete abbiano intrapreso le autorità consolari, di ambasciata e gli stessi Ministeri presso le corrispettive autorità del Regno di Arabia Saudita a fronte della disperata situazione del geometra italiano Giuseppe Russo, tenuto in ostaggio in quel paese a causa di inadempienze della ditta IUE appartenente alla società Scarozza;

se i Ministeri, ed i Ministri in prima persona, conoscano le drammatiche condizioni psicofisiche del Russo che, dal mese di dicembre ha denunciato la situazione di abbandono in cui è stato lasciato da chi aveva stipulato un contratto e non l'ha poi rispettato;

se i Ministeri non si possano porre come elementi di mediazione tra lo spon-

sor dell'Arabia Saudita e la ditta Scarozza cooperando con immediatezza per salvare la vita di Giuseppe Russo, sofferente di anoressia e con un solo mese di vita;

se si è verificato da parte delle nostre autorità il rispetto delle corrette regole dei rapporti commerciali internazionali da parte delle aziende interessate al fine di non diffondere una cattiva immagine dell'imprenditorialità italiana.

(4-03209)

POLLICE. — Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere - premesso che:

due società immobiliari la SISAT s.r.l. con sede in Catanzaro e la Immobiliare Residenziale s.r.l. di Roma hanno avviato la realizzazione di due grandi complessi edilizi nell'area di rispetto igienico e funzionale dell'aeroporto di Lamezia Terme:

davanti al giudice istruttore di Reggio Calabria e il pretore di Lamezia Terme pendono due inchieste sulla legittimità delle concessioni edilizie e sulla presenza di eventuali reati;

per la realizzazione dei complessi di cui sopra le predette società a fronte di capitali irrilevanti dichiarati in bilancio hanno usufruito di crediti ingenti, da parte di numerosi istituti bancari (Banca nazionale del lavoro, Istituto San Paolo di Torino, Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, Banco di Napoli) –

se è vero che parte di tali fondi è a tasso agevolato e proviene da enti o istituzioni pubbliche (Comunità economica europea) e sono finalizzati in modo specifico allo sviluppo dell'agricoltura.

(4-03210)

RAUTI, MUSCARDINI PALLI, POLI BORTONE, VALENSISE, MAZZONE, BA-GHINO, MARTINAT E ALPINI. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere -

in relazione al problema della opzione dei medici condotti, di cui al primo

articolo del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

premesso che tale articolo indicava il termine del 19 settembre 1983 quale riferimento per la opzione del medico condotto a 10-20-40 ore settimanali in qualità di dipendente della USL (e che tale termine è stato poi procrastinato da parte di alcune Unità sanitarie) –

quali siano stati i criteri ai quali ci si è rifatti con la citata normativa e se non si intende innovarli sulla base dei problemi che ne sono emersi e che stanno provocando tante, e giustificate, proteste della benemerita categoria.

Le innovazioni, o revisioni, si rendono necessarie, ad avviso degli interroganti. perché con l'eventuale scelta da parte del medico condotto di una delle suddette fasce orarie, ne derivano, secondo l'articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica, delle decurtazioni proporzionali di assistiti, con conseguente notevole riduzione delle proprie disponibilità economiche. Inoltre, la norma impositiva del decreto del Presidente della Repubblica in questione, urta con alcune considerazioni: 1) il medico condotto ha sempre operato secondo un « mansionario » e mai per orario; 2) nessun disposto di legge fa riferimento esplicito alla soppressione dell'istituto della condotta medica; 3) non si riesce a capire come sia possibile operare una scelta, quando lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 348 non fa menzione alcuna di quale sarà, a scelta effettuata, il nuovo aspetto previdenziale, di quiescenza ed economico.

Significativa, a tal riguardo, la sentenza del TAR Lazio del 29 settembre 1983 che stabilisce la sospensiva dell'opzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Tale sentenza si basa sul quarto comma dell'articolo 68 della « 833 »; sull'articolo 227 del testo unico leggi provinciali e comunale e conclude con la impossibilità di poter effettuare una opzione, in carenza di ciò che si asserisce nell'ultimo

comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto. (4-03211)

SERVELLO E MUSCARDINI PALLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i risultati dell'indagine disposta dal provveditore agli studi di Milano all'ITSOS di Bollate, dove alcuni nipotini dei « sessantottini », con l'avallo o con la tolleranza delle autorità scolastiche, hanno dato luogo a vili aggressioni nei confronti di una studentessa di destra, Silvia Clementi, innescando da tempo un pericoloso meccanismo di provocazioni pregiudizievoli per il regolare svolgimento dei corsi di studi e per la sicurezza delle allieve.

Per sapere, infine, se siano stati adottati i provvedimenti indispensabili alla normalizzazione della situazione del vertice dell'Istituto. (4-03212)

CORVISIERI, CRUCIANELLI, TAMI-NO, NEBBIA E SERRI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia. — Per sapere – posto che:

nell'isola di Ponza il 4 marzo 1984 si è verificato il crollo di alcune tonnellate di roccia all'interno della caverna in cui è istallata la locale centrale elettrica appartenente alla Società Ponzese Elettrica e che il crollo ha provocato il ferimento di due lavoratori e ha minacciato la vita di numerosi altri operai;

già da molti anni gli abitanti dell'isola, la stampa, numerosi parlamentari, gli amministratori locali avevano attirato l'attenzione sui danni e sui pericoli derivanti dall'esistenza della centrale elettrica all'interno dell'abitato e sotto una piccola collina sulla quale sorgono molte abitazioni;

nel 1982 dopo il crollo di numerosi massi provocato dalle fortissime vibrazioni della centrale elettrica la collina era stata vincolata dal Genio civile con prot.

n. 982/132 del 20 aprile 1982 e che, ciononostante la SEP ha intrapreso lavori, senza regolare nulla osta, all'interno della caverna che ospita macchinari sempre più potenti e pericolosi;

a causa della centrale elettrica della SEP gravissimo è l'inquinamento atmosferico, fonico (oltre i 130 db) e marino per un'isola che ha nel turismo la sua principale risorsa economica, come è stato denunciato anche da Italia Nostra e da altre associazioni ambientaliste:

la costruzione di una vasca, a pochi metri dalle abitazioni, destinata a contenere due grossi serbatoi di gasolio di 20.000 litri ciascuno, determina ulteriori e gravissimi pericoli -:

- 1) quali provvedimenti sono stati adottati dopo il recente crollo per impedire il verificarsi di altre frane che potrebbero risultare disastrose;
- 2) quali misure si ritiene di dover adottare per indurre l'Enel a costruire nell'isola di Ponza una nuova centrale elettrica in una località non abitata o, in subordine, per costringere la SEP a fare la stessa cosa;
- 3) quali provvedimenti s'intende adottare per migliorare la protezione civile e la tutela dell'ambiente a Ponza considerando la precarietà dei servizi antincendi, del locale ambulatorio medico e l'assenza di un ospedale, anche in vista dell'imminente stagione turistica. (4-03213)

MEMMI. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere se non ravvisano la necessità di aprire una stazione dei carabinieri nel comune di Matino (Lecce), centro di oltre 10.000 abitanti, nel cui territorio si è verificato, negli ultimi anni un considerevole e preoccupante aumento dei fenomeni criminosi. (4-03214)

RONZANI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere – premesso che:

1) il signor Ezio Clerin Fontan, nato il 30 marzo 1923 a Carema (Torino)

- e residente a Carema, in via Santa Maria, n. 6, ha presentato ricorso presso la Corte dei conti per ottenere la pensione di guerra (n. 618330/225);
- 2) che a seguito di ciò la procura generale della Corte dei conti invitava il 24 febbraio 1979 il Ministero della sanità ad esprimere un motivato parere tecnico;
- 3) che nonostante siano trascorsi ben cinque anni tale parere non è ancora stato espresso e che l'interessato non è stato invitato alla visita medica e non ha ricevuto nessun altra comunicazione --

cosa intenda fare per favorire una rapida definizione della pratica. (4-03215)

RABINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

in una recente seduta di un Consiglio di corso di laurea in fisica di una Università sono stati presi in esame i piani di studio presentati dagli studenti, sono state accolte le richieste di alcuni studenti dell'indirizzo didattico che intendono sostituire il corso di storia della fisica con altri corsi non affini;

il corso di storia della fisica è fondamentale per l'indirizzo didattico, come il legislatore ha voluto per tipizzare l'indirizzo in questione, e si ritiene che non si debba concedere di regola la sua sostituzione –

quale è l'opinione del Ministro in merito all'opportunità o meno di concedere di regola la sostituzione di un corso fondamentale per un dato indirizzo di laurea con altri corsi non affini, contravvenendo ad una prassi consolidata e svuotando largamente l'indirizzo di corso di laurea delle sue caratteristiche. (4-03216)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se risponde a verità che sono state sospese le pratiche per la cessione

del quinto dello stipendio con prestito decennale.

Per conoscere, in caso affermativo, i motivi che hanno indotto il Ministero ad assumere una iniziativa che penalizza, ancora una volta, il corpo docente già tanto colpito sotto il profilo economico da classi di stipendio inadeguate al ruolo primario da esso assolto per lo sviluppo e la promozione culturale delle giovani generazioni. (4-03217)

POLI BORTONE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere – premesso che:

le tariffe telefoniche sono in continuo aumento:

la SIP ha inviato a tutti gli utenti una raccomandata per richiedere versamenti in anticipo su conversazioni interurbane;

agli aumenti delle tariffe non corrisponde un'accresciuta efficienza del servizio;

tale efficienza è attualmente ulteriormente ridotta a causa della ristrutturazione in atto dell'azienda;

contestualmente la SIP ha iniziato anche una riorganizzazione dell'organico attraverso trasferimenti del personale;

a seguito di tali movimenti si sono verificati « strani eventi », per cui funzionari di VIII livello, in precedenza responsabili d'uffici e settori, attualmente non hanno una responsabilità precisa e, il più delle volte, nemmeno una scrivania per sedersi –:

in quali modi intenda intervenire acché la SIP proceda ad una immediata razionale utilizzazione del personale in servizio, senza penalizzare o mortificare alcuno relegandolo in ruoli che non gli competono;

con quali modalità intenda intervenire affinché i cittadini italiani possano usufruire di un servizio migliore e, soprattutto, non siano costretti ad erogare in anticipo somme su eventuali (e forse improbabili) telefonate interurbane. (4-03218)

ARTIOLI, COLUCCI E FINCATO. — Ai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica. — Per sapere quali misure si intendano prendere relativamente alla situazione che si verrà a creare per circa 950 giovani, beneficiari dell'assegno di formazione professionale ex legge n. 285 del 1977 assegnato con pubblico concorso (bandi n. 350, 0-1 e 350, 0-2), che già a partire dal giugno 1984 termineranno il corso di formazione con risoluzione di ogni rapporto di lavoro con il CNR.

Premessa l'importanza della ricerca scientifica per non disperdere un patrimonio culturale e tecnico, gli interroganti, inoltre, avanzano l'ipotesi se non sia il caso di esaminare l'intera questione in termini esaustivi predisponendo i necessari interventi anche di carattere legislativo che ne sanino definitivamente la situazione di precariato. (4-03219)

GRIPPO. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere – premesso che nella zona di Casale Ghella nei pressi della via Cassia in Roma, saggi di ricognizione preliminare del suolo effettuati sotto la sorveglianza della sovrintendenza archeologica della capitale hanno dato risultati positivi, portando alla luce una strada basolata e i resti di un edificio funerario – quali iniziative intende adottare:

- per la salvaguardia dei ritrovamenti effettuati che sono tutt'ora senza recinzione e senza vigilanza;
- 2) per la continuazione e l'intensificazione della ricerca archeologica nella zona:
- 3) per l'imposizione di un adeguato vincolo archeologico e paesaggistico alle costruzioni programmate nell'area.

(4-03220)

MEMMI. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere se non ravvisino la necessità di aprire una stazione

di carabinieri nel comune di Racale (Lecce) nel cui territorio si è verificato negli ultimi anni un considerevole e preoccupante aumento dei fenomeni criminosi, ciò anche in relazione della crescita della popolazione residente ed al sensibile incremento delle presenze turistiche nel corso della stagione estiva. (4-03221)

GIANNI, ZOPPETTI E GAROCCHIO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere – premesso che:

l'azienda Grazioli, sita in Milano da oltre 50 anni opera nel settore delle macchine utensili, fornendo sul mercato macchine di varie gamme (torni paralleli, a CNC, fresatrici) a elevato livello di precisione, con una rete commerciale di livello internazionale e con una notevole capacità di penetrazione in particolare in Europa;

malgrado ciò il pacchetto azionario Grazioli è stato messo in vendita dal curatore fallimentare a causa del dissesto provocato dal fallimento della finanziaria Karvit;

l'attuale amministratore unico ha deciso di mettere tutti i lavoratori della Grazioli in cassa integrazione guadagni a zero ore dal 27 febbraio 1984:

nessun imprenditore ha finora mostrato interesse all'acquisto del pacchetto azionario;

il tribunale deciderà a giorni in merito al fallimento dell'azienda -:

cosa intenda urgentemente fare il Governo per impedire che un'azienda sana, produttiva e c. i un mercato sia costretta a chiudere aprendo un nuovo vuoto nel settore delle macchine utensili e nell'area milanese, già duramente colpite, e lasciando senza lavoro i 96 dipendenti della azienda. (4-03222)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere – premesso che l'interpreta-

zione dell'articolo 2 della legge n. 417 del 1974 non è chiara nei riguardi del personale insegnante tecnico-pratico e degli assistenti di laboratorio, tant'è che alcuni provveditori, come ad esempio, quello di Taranto, non lo fanno rientrare fra il personale docente – se non ritenga opportuno chiarire al più presto attraverso gli strumenti previsti, la posizione degli assistenti di laboratorio e degli insegnanti tecnico-pratici, per i quali sarebbe equo stabilire una volta per tutte lo status di docenti. (4-03223)

SERVELLO, POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:

a Milano esiste un solo liceo linguistico comunale, il Manzoni;

analoga situazione si verifica nelle altre parti d'Italia;

i licei linguistici privati hanno, generalmente, tasse di frequenza esose;

in assenza di licei linguistici pubblici gli studenti che non dispongono di possibilità economiche, sono costretti a rinunciare ad una scelta che presenta obiettive opportunità di lavoro –

se non ritenga di dover autorizzare, con equa distribuzione sul territorio nazionale, l'apertura di altri licei linguistici statali al fine di consentire ai giovani la possibilità di accedere a nuovi sbocchi occupazionali anche in rapporto alla sempre più emergente realtà europea.

(4-03224)

POLI BORTONE E MENNITTI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere – premesso che:

il Salento e l'area jonica in genere, sono collegati alle regioni Calabria e Basilicata con una strada, la statale 106, estremamente pericolosa (ne fanno fede i di-

versi incidenti mortali) specialmente nel tratto Taranto-Metaponto;

alcuni tronchi della strada statale 106 sono stati già finanziati, ma, non appaltati -

quali siano i motivi del ritardo degli appalti citati, nonché i motivi che impediscono il completamento del finanziamento dell'intero tratto Taranto-Metaponto.

(4-03225)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere – premesso:

che la legge istitutiva del « Fondo speciale per la ricerca applicata » prevede la redazione di un albo sui laboratori pubblici e privati autorizzati a tale tipo di ricerca;

che non risulta sia stata fornita la dovuta informazione agli enti potenzialmente interessati né si sia proceduto ad una sorta di censimento dei laboratori in possesso dei requisiti di efficienza e funzionalità –

quali siano i criteri che sono stati adottati per la compilazione dell'anzidetto albo. (4-03226)

ALOI E VALENSISE. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere:

se sono a conoscenza dello stato di crisi in cui versano la « Elettronica-Sud » e l'A3 Calabria, industrie che si trovano nel comune di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, dal momento che la Insud, cui appartengono la maggioranza delle azioni delle due aziende, non ha, come si evince anche da notizie riportate dalla stampa locale, recepito la proposta di iniziative private volte a ga-

rantire l'occupazione delle aziende in questione;

se non ritengano di dovere prendere tempestive e concrete iniziative idonee a dare una soluzione alla detta crisi aziendale e garantire produzione e a mantenere quantomeno gli attuali livelli occupazionali, essendo veramente inconcepibile che si possano sopprimere posti di lavoro in una provincia, qual'è quella di Reggio Calabria, dove ogni iniziativa a livello industriale o non è stata, malgrado le promesse, mai realizzata, o non ha avuto che vita oltremodo breve. (4-03227)

POLI BORTONE E SERVELLO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere – premesso che:

- 1) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo tanti anni di « atteggiamento permissivo » nell'uso di alcune bande amatoriali, recentemente ha deciso di rispolverare il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 che ghettizzava i radioamatori italiani in « fettine » di frequenza relative alla banda degli 80 metri;
- 2) ciò accade nonostante tale normativa sia stata comunque superata dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 740 che invece autorizza l'uso della intera gamma da 3.500 a 3.800 Mhz., su base primaria, per il servizio di amatore, così come ribadito dal TAR Sicilia con sentenza n. 617 del 1983;
- 3) mentre in tutta l'Europa occidentale, ed anche in alcuni paesi dell'est, i radioamatori dispongono già delle nuove frequenze WARC 79 assegnate a Ginevra, che possono con tranquillità operare in mobile sia in HF che in frequenze superiori, che non hanno alcun problema nel trasferire la loro stazione, in Italia, patria di Guglielmo Marconi, l'interpretazione restrittiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni li confina ai margini delle nazioni civilmente avanzate, dimenti-

cando l'insostituibile apporto da essi dato nelle recenti calamità naturali verificatesi nel nostro paese;

4) non risulta che la stessa fermezza ministeriale venga adottata nei confronti di quanti utilizzano l'etere e non sempre con scopi scientifici o umanitari -:

se non ritenga di dover procedere all'applicazione integrale del decreto del Presidente della Repubblica n. 740, con la conseguente utilizzazione delle frequenze assegnate a Ginevra;

se non ritenga di poter consentire la possibilità di operare in mobile in HF e frequenze superiori;

se, infine, non ritenga di poter ricorrere all'utilizzazione regolamentata dei ponti ripetitori in VHF e UHF. (4-03228)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

ONORATO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

- a) se sia vero che (come avrebbe riferito il direttore del SISDE, dottor De Francesco, al Comitato parlamentare per i servizi segreti) al « noto pentito » Carlo Fioroni fu in un primo tempo rilasciato un passaporto sotto false generalità;
- b) quale autorità abbia rilasciato siffatto passaporto e quale altra autorità, del SISDE o di altra organizzazione statale, ne sia stata richiedente o promotrice;
- c) se ritenga di denunciare all'autorità giudiziaria i funzionari responsabili di tale comportamento, che integra estremi di reato. (3-00751)

MANCINI GIACOMO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se ritenga opportuno valutare in Parlamento le accuse formulate, presente lo stesso Ministro di grazia e giustizia, da diversi magistrati in un recente convegno contro gli stupefacenti, che hanno prodotto, per la fonte di provenienza, profonda impressione.

Nei giornali, le accuse sono state così riportate: « i magistrati antimafia accusano: gli uomini della droga nei partiti ». « La droga assedia lo Stato ». (3-00752)

SERVELLO E BAGHINO. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere se il contratto siglato fra l'azienda RAI-TV e la signorina Carrà si concilia con:

a) il fatto che il Consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato è scaduto dal mese di giugno e che resta, pertanto, in piedi soltanto per la normale amministrazione;

- b) con il fatto che è in atto un tentativo di aumentare il canone di abbonamento alla televisione di Stato;
- c) con il fatto che il deficit per la azienda sarà a fine anno di circa 250 miliardi in aggiunta al deficit del 1983, come ha annunciato il presidente dell'IRI, Prodi:
- d) con il fatto che la Commissione parlamentare di vigilanza, pur bloccata dal gioco perverso dei veti incrociati, ha comunque ripetutamente raccomandato al Consiglio di amministrazione dell'azienda un uso non dissennato del pubblico denaro;
- e) con il fatto che di recente oltre quattroceno alti dirigenti dell'azienda hanno deciso cospicui aumenti individuali di stipendio;
- f) con il fatto insomma che la RAI-TV sta scivolando sempre di più sulla via dello sperpero del pubblico denaro senza nessun rispetto di quel rigore che il Governo vuole imporre ai cittadini attraverso misure che colpiscono, anziché la spesa pubblica, i lavoratori a reddito fisso e soltanto questi.

Per sapere, infine, se, in presenza di una situazione di grave crisì di indirizzi e di gestione, come è emerso nelle ultime tempestose riunioni del Consiglio di amministrazione della RAI, non intenda accelerare i tempi per il varo di una riforma dell'ente radiotelevisivo di Stato e, più vastamente, dell'emittenza radiofonica e televisiva nel suo complesso, e, comunque, di promuovere un temporaneo immediato commissariamento dell'ente. (3-00753)

FERRARA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

come si è sviluppato l'attentato alla caserma dei carabinieri di Caserta la sera dell'11 marzo 1984:

quali misure sono state adottate per tutelare le sedi delle forze dell'ordine nella provincia di Caserta;

se si è provveduto all'indilazionabile incremento del numero degli addetti all'ordine pubblico che devono essere dotati dei mezzi necessari per la lotta alla criminalità che, in provincia di Caserta, ha raggiunto da tempo soglie intollerabili per la stessa tenuta delle condizioni basilari della convivenza civile. (3-00754)

BELLOCCHIO, SPAGNOLI, VIOLANTE, MACIS E GUALANDI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere, allo stato degli atti:

la dinamica dell'attentato, chiaramente di matrice camornistica, perpetrato nella serata di domenica scorsa contro la caserma dei carabinieri di Caserta:

a quale delle bande criminali che infestano la provincia di Caserta si ritenga di far risalire tale « avvertimento »;

quali misure urgenti (peraltro già sollecitate con specifici documenti del sindacato ispettivo) s'intendono adottare per rafforzare tutti gli organismi preposti alla lotta contro la camorra, e ciò in considerazione del fatto che il fenomeno camorristico in provincia di Caserta, è penetrato in larga parte del corpo sociale e politico, al punto tale da avvelenare la vita ed il funzionamento delle stesse istituzioni democratiche. (3-00755)

ZANFAGNA. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere quali sono i motivi validi per cui l'ENIT non ha considerato di valore turistico il teatro San Carlo facendo quindi mancare al teatro massimo di Napoli il relativo contributo. (3-00756)

ZANFAGNA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere – premesso che il Cotugno è alla paralisi e che l'ospedale napoletano per malattie infettive ha chiuso i battenti nonostante che l'Organizzazione mondiale per la sanità indichi Napoli come la città con maggior rischio

per tifo ed epatite virale – quali provvedimenti s'intendano prendere per ovviare al gravissimo inconveniente e per sistemare le attrezzature e le stanze per ricoveri e per operazioni. (3-00757)

CODRIGNANI, BIANCHI BERETTA, TREBBI, AMADEI FERRETTI, BALBO CECCARELLI, BADESI POLVERINI, BE-LARDI MERLO, BOSELLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO. BONETTI MATTINZOLI. BOSI MARAMOTTI, BOTTARI, CAPECCHI PALLINI, CECI BONIFAZI, CALVANESE, COLOMBINI, COCCO, COMINATO, DI-GNANI GRIMALDI, FAGNI, FILIPPINI, GELLI, GRANATI CARUSO, FRANCESE, LEVI BALDINI, GIOVAGNOLI SPOSET-TI, LANFRANCHI CORDIOLI, LODI FAU-STINI FUSTINI, MINOZZI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, MIGLIAS-SO, PALMINI LATTANZI, PEDRAZZI CI-POLLA, SCARAMUCCI GUAITINI E UMI-DI SALA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

quali istruzioni il Governo intenda dare alla nostra rappresentanza negli Emirati Arabi per difendere il diritto alla vita della coppia condannata a morte per adulterio secondo la legge islamica nonostante i due non abbiano cittadinanza araba, e perché, qualora la condanna a morte del signor Kondela sia già stata eseguita, come riferiscono alcune fonti, sia revocata la condanna della donna, signora Shahile che è incinta ed ha avuto dilazionata la sentenza fino al periodo successivo al parto;

con quali mezzi intenda affrontare nelle debite sedi internazionali il problema dell'applicazione della legislazione islamica rispetto ai diritti umani internazionalmente protetti. (3-00758)

POLI BORTONE, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI E MARTINAT. — Al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere – premesso che:

la regione Piemonte, in occasione del quarantesimo della resistenza, ha diffuso

un numero speciale di « notizie » nella tiratura di ben 70.000 copie;

a collaborare sono stati chiamati tutti i gruppi consiliari, escluso quello del MSI-destra nazionale;

« notizie della Regione Piemonte » non è organo di un « arco costituzionale », ma a quel che risulta è organo di informazione del Consiglio regionale nella sua interezza:

il Presidente del Consiglio regionale dovrebbe saper imparzialmente interpretare e tutelare ogni sua rappresentanza;

è inammissibile che un organo di informazione regionale che costa circa 60 milioni a copia ai contribuenti italiani, non debba garantire un panorama obiettivo di informazione –

in che modo intenda intervenire per far luce sui fatti su esposti, anche in base ad una considerazione che alle soglie del Duemila il periodo della guerra civile, o lotta di liberazione che dir si voglia, comunque lo si voglia giudicare, appartiene alla storia d'Italia, e l'aver impedito ad una parte politica di esprimere nel merito la sua valutazione è indice di faziosità oppure di inconfessato timore a reggere un obiettivo confronto dialettico.

(3-00759)

RUBINACCI E POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso:

che l'istituto tecnico industriale « A. Merloni » di Fabriano, scuola specifica, per la formazione di tecnici per il settore cartario è l'unica in Italia e nei suoi 45 anni di attività ha formato tecnici presenti a tutti i livelli in tutte le industrie cartarie italiane quale continuazione di una ideale « tradizione secolare » che da sempre ha associato il nome di Fa-

briano al mondo della carta e allo sviluppo tecnologico e industriale della stessa, in assenza, in Italia, di uno specifico o adeguato corso di laurea;

che, mancando in Italia una seria politica di programmazione economica di settore (dalla produzione della materia prima, tramite adeguate politiche di forestazione, allo sviluppo della ricerca tecnologica), non si può contribuire ad accelerare la fine dell'intero settore privandolo di una linfa vitale quale deve ritenersi la formazione di tecnici tramite uno specifico corso di istruzione superiore -:

se non ritenga che, a differenza di quanto contenuto nella proposta di legge n. 1998 tendente alla abolizione di scuole secondanie superiori con indirizzo specialistico, sarebbe, invece, opportuno mantenere in efficienza e rafforzare il corso per la formazione di tecnici cartai basato su un modello di didattica sperimentata ed applicata in collaborazione con l'industria (Cartiere « Miliani » Fabriano S.p.A.) e i laboratori SIVA (del gruppo ENCC) presenti in loco, in cui il giusto cambio scuola-industria-laboratori di ricerca costituisce elemento garante di continuità, di aggiornamento e di ricerca applicata in sintonia con le crescenti esigenze del settore stesso come avviene in altri paesi europei confinanti;

se non intenda, altresì, attentamente valutare l'insieme della situazione del corso di diploma in questione, alla luce della sua importanza per la continuità di un settore di interesse strategico per l'informazione e la cultura, oggi vacillante sotto l'urto organizzato delle strategie di mercato di nazioni nord europee verso le quali possiamo e potremo difenderci soltanto con la specializzazione e l'evoluzione della ricerca applicata alla creazione di valore aggiunto della nostra industria di trasformazione. (3-00760)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere in che modo intendano favorire la più integrale applicazione della legislazione antimafia, facendo seguito agli intenti di lotta espressi in sede di dichiarazioni programmatiche in tutte le zone in cui le manifestazioni del fenomeno si stanno aggravando.

Più in particolare, gli interpellanti chiedono di sapere se siano a conoscenza del fatto che negli ultimi tempi, si è manifestato un pesante aggravamento della pressione, delle intimidazioni e del controllo della mafia sulle attività economiche, commerciali e imprenditoriali della città di Alcamo e che la vita politica e amministrativa del comune è stata caratterizzata, dalle elezioni del 1980 ad oggi, dalle significative dimissioni di ben due sindaci per improvvise e non comprensibili ragioni di salute.

Tali dimissioni sono apparse ai più come un prodotto dei condizionamenti e delle pressioni della mafia sì da determinarne la denuncia in sede di assemblea regionale siciliana e il conseguente intervento del governo regionale che ha già provveduto ad inviare presso il comune di Alcamo ben due commissari ispettori.

Gli interpellanti chiedono pertanto di sapere -

considerato che il territorio del comune di Alcamo come pure tutta l'area della Sicilia occidentale posta al confine tra le province di Trapani e di Palermo (fra Capaci e Castellammare del Golfo) hanno costituito e costituiscono il luogo di residenza e il teatro di operazioni (spesso cruente) di potenti e pericolosi capi mafiosi in atto latitanti;

valutata la necessità di garantire, in tutte le aree in cui più violenta è la recrudescenza del fenomeno, ed in particolare nella zona di Alcamo, la libertà delle istituzioni, delle forze politiche dalle pressioni mafiose, di tutelare e salvaguardare il diritto dei cittadini a decidere pienamente e liberamente dei propri beni e delle proprie attività economiche senza dovere subire imposizioni ad alienare quanto di proprietà o ad accettare soci nella conduzione delle proprie aziende —:

se il Governo intenda predisporre gli atti necessari, per sviluppare un'azione esemplare di pronta ed efficace iniziativa, sperimentandola nell'area suindicata, al fine di:

- 1) operare una puntuale ricognizione della situazione esistente;
- 2) rafforzare la presenza e vivificare l'azione delle forze dell'ordine nel territorio:
- 3) intensificare e portare a concreti risultati l'azione di ricerca e di cattura dei potenti boss in atto latitanti i quali certamente nel proprio territorio di origine e nella condizione di illegalità che vi domina trovano maggiori opportunità per sottrarsi alla giustizia.
- (2-00287) « MANNINO ANTONINO, OCCHETTO, RIZZO, PERNICE, BOTTARI, SPATARO, RINDONE, SANFILIP-PO, BASSANINI ».